

Anno XXVII numero 3 – ottobre 2018

Periodico quadrimestrale a cura dell'Ordine degli
Avvocati di Parma.
Autorizzazione del Tribunale di Parma n.14 del 10
giugno 1992.

Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Parma

Direttore responsabile:
avv. Giuseppe Negri

- pag. 3 XXXIV Congresso
- pag. 8 nuova direttiva *copyright*
- pag. 12 le convenzioni della Fondazione:
OCC - OdM
- pag. 15 materiali: mozioni congressuali
- pag. 22 materiali: protocollo messa alla
prova
- pag. 24 materiali:
protocollo liquidazione compensi
- pag. 30 un Pretore in ispezione dei luoghi
(con appendice: il pranzo
del giudice)
- pag. 33 previdenza in cammino
- pag. 36 doppio contrordine: la nomina orale
del sostituto processuale
- pag. 39 l'avvocato è realmente in grado di
"garantire al cittadino l'effettività
della tutela dei diritti?"
- pag. 41 la ripartizione delle spese
di pulizia di scale condominiali
- pag. 43 spigolature forensi
(di giurisprudenza e non solo)
- pag. 48 segnali di fumo
- pag. 54 segnali dei lettori
- pag. 56 giurisprudenza disciplinare

CRONACHE DAL FORO PARMENSE



SOMMARIO

- pag. 3 XXXIV Congresso
pag. 8 nuova direttiva *copyright*
pag. 12 Fondazione / OCC / OdM
pag. 15 materiali: mozioni congressuali
pag. 20 attività del Consiglio
pag. 20 variazioni
pag. 21 aggiornamento albi
pag. 22 materiali: protocollo messa alla prova
pag. 24 materiali: protocollo liquidazione compensi
pag. 30 un Pretore in ispezione dei luoghi
(con appendice: il pranzo del giudice)
pag. 33 previdenza in cammino
pag. 36 doppio contrordine: la nomina orale
del sostituto processuale
pag. 39 l'avvocato è realmente in grado di "garantire
al cittadino l'effettività della tutela dei diritti?"
pag. 41 la ripartizione delle spese per la pulizia
delle scale condominiali
pag. 43 spigolature forensi (di giurisprudenza e non solo)
pag. 48 segnali di fumo
pag. 54 segnali dei lettori
pag. 56 giurisprudenza disciplinare

chiuso in redazione il 22 novembre
2018

Comitato di redazione:

avv. Nicola Bianchi, avv. Angelica Cocconi, avv. Emanuela De Roma, avv. Alessandra Mezzadri, avv. Giovanni Nouvenne, avv. Lucia Silvagna

Hanno collaborato a questo numero:

avv. prof. Luigi Angiello
avv. Stefano Asmone
avv. Gianluca Bergamaschi
avv. Giuseppe Boselli
avv. Giuseppe Bruno
avv. Renato Del Chicca
avv. Laura Flora
avv. Paola Maggiorelli
avv. prof. Luigi Mansani
avv. Matteo Martelli
avv. Renzo Menoni
avv. Gaetana Russo
avv. Ugo Salvini
avv. Alberto Spaggiari
avv. Attilio Villa
avv. Giacomo Voltattorni
avv. Paolo Zucchi

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense

Nei giorni 4, 5 e 6 ottobre c.a. si è tenuto il XXXIV Congresso Nazionale Forense, "massima assise dell'avvocatura italiana", così come recita l'art. 39 della nostra legge professionale.

Il luogo prescelto è stato l'ospitale Catania, città un po' decadente ma affascinante e vitale, e la sede lo splendido complesso benedettino monasteriale di S.Nicolò L'Arena, tra i più grandi d'Europa e autentico gioiello del tardo barocco siciliano, assunto a patrimonio mondiale dell'Unesco e sede universitaria del locale dipartimento di Scienze umanistiche.

Sicuramente all'altezza della bellezza dei luoghi l'elevato tema centrale del Congresso: "il ruolo dell'Avvocato per la democrazia e nella costituzione", vale a dire la costituzionalizzazione della figura e della funzione dell'avvocato, con annessa tavola rotonda di presentazione del progetto di riforma costituzionale, partecipata da giuristi di indiscusso sapere e prestigio.

Non meno rilevanti, per l'attualità degli argomenti, i temi per così dire collaterali e oggetto delle ben oltre 200 mozioni presentate (ivi incluse quelle inerenti alle modifiche statutarie), ridotti poi intorno alle 130 per effetto di assorbimenti ed accorpamenti: l'avvocato monocommittente; le società di capitali tra e/o con avvocati; la natura giuridica dell'Ordine forense; riforma del codice di procedura civile; revisione regolamento congressuale/statuto OCF.

Quest'ultimo profilo, in particolare, rivestiva una rilevanza fondamentale, trattandosi di verificare la "tenuta", a due anni di distanza, del nuovo assetto nato nel precedente Congresso tenutosi a Rimini nel 2016 e la risposta, da questo punto di vista, pur con qualche voce critica è stata sostanzialmente positiva.

La sede vera e propria del Congresso, inteso come luogo degli interventi, del dibattito, della presentazione e votazione delle mozioni, delle interviste e tavole rotonde, tuttavia era l'adiacente immensa chiesa di S. Nicolò, scelta che si è rivelata davvero improvvida a causa di un audio pessimo ed irritante, vuoi per la vastità dei luoghi vuoi, forse, per carenza dell'apparato tecnico, con il risultato di aver reso difficoltoso e problema-



tico l'ascolto.


Occorre peraltro aggiungere e sottolineare che tale già sgradevole situazione è risultata viepiù appesantita e aggravata dal diffuso e permanente brusio di fondo provocato dal via vai continuo, dai capannelli con relativi convenevoli, dalle soste con annesso chiacchiericcio sia all'interno della sede sia sul sagrato – con tanto di cellulari compulsivamente accesi ed in piena funzione – da parte di un nutrito numero di congressisti, incuranti e sordi ai ripetuti ed imbarazzati richiami ed inviti provenienti dal tavolo della presidenza, dai moderatori nonché, in alcuni casi, persino dai colleghi nel corso dei propri interventi.

Un'immagine che non esito a definire invereconda, notata sommessamente pure da qualche rappresentante della stampa presente, che lo ha riscontrato e commentato pur senza riportarlo nelle proprie cronache, per evidenti quanto diplomatiche ragioni di decenza.

Personalmente resta, alla fine, il rammarico di aver dovuto constatare che a fronte di un tema centrale, e caratterizzante il Congresso, di grande ed elevato spessore, quale sicuramente è la costituzionalizzazione della figura e del ruolo dell'avvocato, vi è una parte (non esigua, purtroppo) di avvocatura che partecipa sì alla "massima assise", ma non dimostra di essere all'altezza, inconsapevole o dimentica del dovere di rispetto per l'istituzione ed i colleghi.

Fatta questa amara riflessione, credo che sia utile ed interessante raccogliere le impressioni ed il pensiero dei nostri giovani colleghi delegati, alla loro prima esperienza congressuale – Laura Flora, Gaetana Russo ed Alberto Spaggiari – che insieme alla consigliera Daniela Francalanci hanno condiviso con me la trasferta a Catania e di cui ho potuto apprezzare, a felice contrasto di quanto sopra, l'attenta partecipazione, l'interesse, la voglia di capire ed il senso del rispetto e del decoro, quali si addicono ad un avvocato che voglia dirsi tale.

Ugo Salvini



Carissimi Colleghi tutti,

dalle rive del Po alle pendici dell'Etna; con un salto di circa 1300 Km, mi sono trovata "catapultata" a Catania con circa altri 1800 avvocati, tra cui 572 delegati, per il XXXIV Congresso Nazionale Forense tenutosi presso la Chiesa di San Nicolò l'Arena limitrofa al Chiostro del meraviglioso Plesso monasteriale locale.

Ho avuto l'onore di intraprendere questa avventura insieme al nostro Presidente Avv. Ugo Salvini e agli Avvocati Daniela Francalanci, Alberto Spaggiari e Gaetana Russo con i quali ho condiviso non solo il viaggio e il tempo della permanenza in terra sicula ma anche argomenti importanti, perplessità, dubbi e confronti che mi hanno dato modo di conoscere i colleghi in un contesto che esula dalle aule d'udienza in un clima di serenità e pacatezza che raramente si riesce a creare.

L'esperienza del congresso di Catania è stata entusiasmante e deludente nello stesso tempo, connotata da sentimenti antitetici che rispecchiano la città che ci ha ospitato la quale, contraddittoria come molte città del sud, è capace di affascinare e di deludere nello stesso tempo, di far disperare per le sue inefficienze ma anche di sorprendere per le sue bellezze.

La tematica principale di questo Congresso era volta alla riaffermazione della funzione dell'Avvocatura come strumento di essenziale tutela del sistema democratico fortemente voluto dai Padri Costituenti quando tratteggiavano nelle regole di equilibrata e civile convivenza il diritto di difesa irrinunciabile che deve necessariamente coniugarsi al diritto di essere giudicati equamente verso l'intento comune di pervenire ad una giusta decisione.

I tre giorni del Congresso, dopo i convenevoli iniziali ed il discorso inaugurale del Presidente Mascherin, si sono aperti con un'intervista al Ministro della Giustizia On. Alfonso Bonafede a cui è seguita una tavola rotonda che aveva come tema la presentazione del progetto di riforma costituzionale in riferimento al ruolo e alla funzione dell'Avvocato, a cui hanno preso parte alcune delle voci più

ragguardevoli del mondo forense tra cui, oltre al moderatore Mascherin, il prof. Luciani, il dott. Garofoli, il prof. Spangher, il dott. Canzio e il prof. Rescigno.

È stato un confronto costruttivo in cui si è discusso a lungo sul significato che deve essere attribuito alla presenza esplicita dell'Avvocato in Costituzione - da inserire eventualmente nell'art. 24 ma ancora più correttamente nell'art. 111 -, che non è quello di funzionalizzare il ruolo bensì di attribuire rilevanza fondamentale ed indispensabile alla tutela dei diritti fondamentali per cui si sono battuti fermamente tutti i componenti dell'Assemblea Costituente.

La questione dell'essenzialità o meno della difesa tecnica, contenuto imprescindibile del diritto di difesa, è fondamentale per intendere bene e adeguatamente quale debba essere la posizione attuale dell'Avvocatura nel quadro costituzionale ed ora è giunto il momento di attuare quel cambiamento necessario anche a livello formale che porti a considerare l'Avvocato come una parte effettiva e necessaria al processo, al pari della pubblica accusa, considerato peraltro che senza l'Avvocato i processi non possono essere correttamente celebrati.

Le riflessioni sul ruolo dell'Avvocatura hanno in seguito riguardato principalmente la natura della professione che è in continua evoluzione e che deve necessariamente adeguarsi ai cambiamenti in atto non solo in ambito nazionale ma anche comunitario sovranazionale, con particolare riferimento al principio di autonomia e indipendenza che risponde ad un interesse pubblico quanto il ruolo rivestito dalla Magistratura essendo entrambi organi indispensabili e necessari a far parte del circuito giurisdizionale.

D'altra parte ciò è quello che già da tempo sosteneva Piero Calamandrei quando scriveva: *"Non conosco maggiore aberrazione di quella che vuol vedere nella contrapposizione tra giudici e avvocati un'espressione tipica dell'antitesi tra interesse pubblico e interesse privato, tra autorità individualismo. In realtà l'avvocatura risponde, anche nello Stato autoritario, a un interesse essenzialmente pubblico altrettanto importante quan-*

to quello a cui risponde la magistratura: giudici e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione" (cit. Elogio dei Giudici)

Dopo la discussione della tavola rotonda, è stata la volta degli interventi dei rappresentanti degli Ordini di tutta Italia, tra cui Genova, Bologna, Bari, Siracusa, Palermo, Trento Roma, Milano, Reggio Calabria, Milano, Alessandria, Cuneo, Firenze, Torino, Torre Annunziata.

Questo per me è stato il momento più emozionante in assoluto perché ho avvertito un fortissimo senso di appartenenza che difficilmente sono riuscita a trovare altrove; ascoltare le parole dei colleghi di tutta la Nazione che sono intervenuti per esprimere ciò che siamo e ciò che tuteliamo mi ha fatto capire che il coraggio di combattere per affermare i nostri principi viene alimentato principalmente dall'unitarietà dei nostri intenti e dalla funzione sociale che riveste l'Avvocato quale garante dei diritti fondamentali ove la frase "La legge è uguale per tutti" deve essere letta come "I diritti sono uguali per tutti".

Ogni singolo intervento ha ribadito questo concetto anche con costante riferimento al diritto alla tutela giurisdizionale, di cui è portavoce il difensore, contenuto nell'art. 6 della CEDU dall'analisi del quale emerge che l'attività dell'avvocato non è solamente l'oggetto di un diritto individuale, ma è anche l'espressione dell'interesse generale e della collettività ad una equa amministrazione della giustizia, essendo la pretesa stessa dello Stato a presupporre il ruolo dell'avvocato.

I volti risolti e ottimisti dei colleghi che mi circondavano nel primo giorno del congresso li ho ritrovati il giorno successivo quando siamo stati chiamati a votare le mozioni congressuali che in largo anticipo erano state inviate via email a noi delegati e che riguardavano i temi più urgenti cui mettere mano: progetto di riforma costituzionale concernente il ruolo e la funzione dell'avvocato in Costituzione (approvato per acclamazione), modifiche al codice di procedura civile, riforma del patrocinio a spese dello Stato (approvato per acclamazione), esenzione e/o riduzione costi accesso

giustizia (approvato per acclamazione), ripristino sospensione feriale dal primo agosto al quindici settembre (approvato per acclamazione); rito unico semplificato del lavoro e del processo tributario (approvato per acclamazione), riforma del diritto di famiglia, avvocato monocommittente, società tra avvocati, natura giuridica dell'ordine forense, revisione delle disposizioni fiscali in favore dei professionisti, salvaguardia dell'effettività dei compensi dei professionisti e dei tempi del loro pagamento.

Tuttavia, proprio alla fine del secondo giorno, l'entusiasmo che mi aveva accompagnato sino ad allora si è leggermente incrinato dalle mie considerazioni personali riguardanti le modalità con cui si è proceduto alla votazione le quali, oltre ad essere estremamente superficiali, sono state accompagnate da un chiacchiericcio degno dei mercati rionali più popolati d'Italia sempre più insistente e ininterrotto proprio durante la lettura delle mozioni da deliberare in cui l'attenzione sarebbe dovuta essere massima.

Numerosi colleghi delegati, forse scambiando quel luogo di ritrovo per un ingresso al cinema di sabato sera, si sono dimostrati sin dal primo giorno completamente disinteressati alle tematiche congressuali e al loro dibattito e ciò, nonostante i continui richiami formulati dai componenti della tavola rotonda e dai colleghi che erano realmente interessati al Congresso, verso i quali vi è stata un'assoluta mancanza di rispetto e di considerazione proprio da parte di chi, più di ogni altro, dovrebbe essere in grado di ascoltare i bisogni del prossimo e dimostrarsi all'altezza della delicata ed importante funzione che riveste.

Nonostante ciò devo comunque dare atto che l'ottimismo che mi anima e l'entusiasmo che mi accompagna hanno reso questa permanenza a Catania estremamente piacevole e divertente soprattutto grazie alla compagnia di Ugo, Daniela, Alberto e Tania che hanno condiviso con me non solo mozioni, tavole rotonde e temi congressuali ma anche granite alle mandorle, cannoli, arancini e altre non meglio identificabili "tavole imbandite" dai sapori mediterranei intorno alle quali abbiamo passato piacevolissimi momenti di amicizia e

condivisione che difficilmente dimenticherò'.

Grazie a loro e grazie a voi, carissimi Colleghi, ho avuto la possibilità di apprendere almeno in parte alcuni aspetti delle dinamiche congressuali e della politica forense in cui da sempre vengono affrontati e discussi i problemi della giustizia e la tutela dei diritti umani in continua evoluzione.

Laura Flora



Sono felice di aver preso parte al Congresso Nazionale Forense di Catania, per la splendida compagnia dei colleghi di Parma, perché organizzata in una città ospitale e vivace come Catania, benché poco fortunata nelle condizioni meteorologiche di quei giorni, e per la folta rappresentanza di colleghi, amici di AIGA, associazione di cui faccio parte, e che rappresentavo nel consesso congressuale per la sezione di Parma.

Essendo la mia prima esperienza congressuale ne ho un ricordo vivido, nei pro e nei contro, quest'ultimi in particolare legati all'organizzazione che non è stata in grado di ospitare un'adunanza tanto folta e di consentire una serena partecipazione, ma ancor prima al senso, al significato che questa adunanza dovrebbe avere per gli avvocati, e mi auguro avrà maggiormente in futuro.

Mi permetto un inciso, su Aiga.

Aiga aggrega (credo che lo stesso orgoglio lo esprimano i colleghi di Parma, parlando delle associazioni di cui fanno parte, per altri aspetti) colleghi di tutta Italia, che con spirito di servizio dedicano il loro tempo alla associazione, nell'interesse dei giovani. E' Intelligenza, perché al suo interno vi sono persone di indubbie capacità e intelletto, benché "giovani" tra coloro che fanno questa professione. E' Gioia, perché chi ne fa parte può capire l'emozione durante il viaggio sino a Catania, di ritrovare quegli amici e colleghi con i quali si lavora e si costruisce ogni giorno, superando

le distanze territoriali. E' Amore, per la professione ma soprattutto per ciò che si ritiene giusto. E' ascoltare infine fieri il discorso del Presidente Alberto Vermiglio ed emozionarsi, nell'enfasi di ciascuna delle sue parole. E in occasione del Congresso di Catania, l'Aiga ha certificato la propria forza, partecipando all'approvazione delle mozioni elaborate dai componenti di giunta Paolo Patrizio sulla monocommittenza e Francesco Paolo Perchinunno sulle Società di capitali, molto dibattute al nostro interno.

Il CNF avrebbe dovuto o dovrebbe essere, quantomeno dal mio punto di vista, un momento di confronto e mescolanza tra le varie realtà associative, Aiga, ANF, Camera Penale etc.. un momento di condivisione e crescita per ciascuno di noi, che inevitabilmente, stretto nella sua quotidianità, tende a conoscere "solo" le materie di propria competenza, o le difficoltà legate, in specifico per Aiga, al proprio range di età.

Ciò che sostanzialmente mi ha "deluso" di Catania, al netto dell'inesperienza personale di cui accennavo sopra e quindi di aspettative forse sbagliate, ma che mi piacerebbe vedere nei prossimi CNF, è la creazione di un'architettura che veda ritornare al centro della rappresentanza le associazioni, non rassegnate ad una dimensione di marginalità in sede di Congresso, ma di discussione vivace, accesa tra loro.

Ciò che è avvenuto al Congresso di Catania, invece, assodato il tenore delle mozioni veicolate a monte, e approvate al termine del congresso, è specchio di un'adunanza a mio avviso ancora lontana dal confronto reciproco tra le realtà associative, ma ancor più dalla base, dalla quotidianità, vuoi per colpa di quei colleghi che non pensano che quello che si è andato a discutere in quella sede interessi anche loro, vuoi per incapacità di essere comunicativi nei confronti degli iscritti da parte delle varie realtà associative, degli Ordini di appartenenza, degli organi dell'avvocatura, così dall'essere lontani dal capire l'importanza del confronto per il miglioramento della categoria e della giustizia in senso lato.

Io per prima, benché con un ruolo partecipativo mediante la mia associazione, istruita da mozioni pervenu-

te prima del viaggio, e arricchita dallo scambio di vedute con i disponibili colleghi di Parma, mi sono recata un "po' inconsapevole" al congresso.

Per questo motivo nell'incipit delle mie riflessioni, ho accennato al "senso", al significato che questa adunanza congressuale dovrebbe avere per gli avvocati, e che mi auguro avrà in futuro, ma che ancora oggi pare una chimera.

E' chiara la disaffezione degli iscritti all'avvocatura, soprattutto in questa fase storica, qualcuno a Catania lo ha accennato nel proprio intervento. Lo scollamento tra i professionisti (soprattutto giovani, che negli anni tendono a cancellarsi sempre più dagli albi di appartenenza, così come è nettamente calato il numero di praticanti) e le realtà associative, i loro Ordini di appartenenza, gli organi espressione dell'avvocatura stessa, prima fra tutte Cassa Forense, e a cascata, il disinteresse ai contenuti congressuali di Catania, che dovrebbero essere invece il vulnus di ogni crescita professionale, laddove poi si trasformino, come è, in istanze concrete da sottoporre al Ministro di Giustizia.

Di questo, si dovrebbe ragionare come prima cosa, in un Congresso di avvocati. Dell'orgoglio di indossare una toga, e di essere parte fondante del diritto, sia nel suo esercizio che nel suo miglioramento.

L'avvocato in costituzione deliberato a Catania a settembre non risolverà però il problema dell'avvocatura, benchè sia un passaggio di principio fondamentale per la salvaguardia del ruolo del procuratore. Va in questa direzione, ma altra cosa è il recupero di competenze, la possibilità di riottenere i parametri minimi, di individuare nuovi ambiti di esercizio dell'attività legale etc.. aspetti questi sì, che credo incidano sulla quotidianità di ciascuno di noi. L'avvocatura è cambiata negli ultimi anni, come ha ricordato nel suo discorso il Presidente di Aiga, che mi permetto di fare mio: oggi un giovane avvocato è quello più in difficoltà, l'equo compenso è stato raggiunto, ma nessuno ne ha ancora beneficiato, da un punto di vista pratico. La mono committenza invece era una presa d'atto, dato che ci sono tantissimi giovani colleghi che non riuscendo ad ottenere una propria committenza, si affidano a colleghi più anziani,

più strutturati e non acquisiscono una propria clientela. Regolamentarli perciò, per una categoria come la nostra, che fa delle norme la base del suo impegno quotidiano, era il minimo e non si poteva far finta che non esistessero, ancora a lungo.

Tra i vari interventi ascoltati al Congresso, e ciò mi da modo poi di sollevare un altro profilo di "criticità" riscontrato a Catania, mi ha colpito in particolare quello di una collega credo di Nola, che rilevava come due fra le mozioni presentate dalla sua associazione fossero state dichiarate inammissibili, in quanto riguardanti temi non presenti all'ordine del giorno. I temi erano previdenza e crisi dell'avvocatura, che per sensibilità giudicherei attualissimi e necessari in un congresso forense.

Questo mi ha dato modo di chiedermi - benchè comprenda le ragioni organizzative per cui alcune mozioni sono state ammesse e altre no, o accorpate tra esse - con che modalità chi aveva il potere di accorpare o respingere mozioni lo abbia fatto, con che sensibilità chi aveva possibilità di estendere l'odg, abbia deciso in taluni casi, come questo, che previdenza e crisi non fossero argomenti da trattare durante il Congresso degli avvocati. Una platea congressuale alla quale sostanzialmente è stata sottratta la possibilità di capire, a monte, i criteri, e a valle, di decidere i temi di cui discutere.

La privazione di qualsivoglia spazio di decisione "preventiva" o di qualsiasi decisione in fase "approvativa", ridotta sul finale dei 3 giorni ad una mortificante quanto frettolosa votazione, è per le realtà associative dell'avvocatura, così ristrette ad una funzione ancillare, a mio avviso, una pecca grave di questo o qualsivoglia Congresso.

Quanto poi ai temi da dibattere in sede congressuale, e con questo mi accingo a chiudere, mi rendo conto che ve ne sono tantissimi e ciascuno meritevole di attenzione e approfondimento. Riappropriandomi tuttavia dei temi più cari alla fascia "giovane" degli avvocati, mi piacerebbe poter discutere nei prossimi Congressi di aspetti che non esito a definire "meno nobili" rispetto all'introduzione dell'avvocato in Costituzione di Catania, ma più pratici, e profonda-

mente sentiti: se affermare che i contributi previdenziali debbano essere proporzionali al reddito è un pensiero ragionevole o meno, se è questione sentita individuare nuovi ambiti di esercizio dell'attività legale al fine di contrastare la drammatica crisi dei redditi, se la Cassa Forense necessiti o meno di una svolta in termini di efficienza e trasparenza.

Gaetana Russo



L'esperienza del XXXIV Congresso Nazionale Forense

Tutto ha inizio con l'elezione dei delegati al Congresso e, una volta eletto, mi chiedo, essendo nuovo a tale esperienza, come sarà questo Congresso e cosa concretamente un delegato che vi partecipa sia chiamato a fare.

Preso da questi pensieri e gratificato dalla fiducia accordata dai tanti Colleghi vedo di documentarmi un po' e di apprendere qualche informazione da chi vi ha già partecipato.

Poi il tempo trascorre e, in un batter d'occhio, la data del Congresso, che sembrava tanto lontana, si avvicina e con essa iniziano ad arrivare via mail le mozioni. Ne arrivano davvero tante ed è il piacevole segno che in una parte di noi Avvocati l'evento è partecipato e che ci sono ancora Colleghi che, pur assorbiti dai mille impegni della professione, dedicano tempo ed energie per studiare ed avanzare proposte tese a migliorare la nostra professione e la Giustizia di questo Paese - che, invero, fatica un po' ad adeguarsi al mutare dei tempi - e questo non già per un interesse corporativistico bensì nel supremo interesse del Cittadino e della nostra Nazione. Infatti, una Giustizia che funziona grazie all'impegno di tutti coloro, che seppur rivestendo diversi ruoli (che devono comunque avere una pari dignità), vi operano, una Giustizia che è al passo con i tempi e che riesce a soddisfare il legittimo diritto del Cittadino che a lei si rivolge fidu-

cioso, è l'emblema di un paese civile e la nostra categoria ha il dovere di contribuire a renderla tale.

Anche se risulta materialmente impossibile poter leggere tutte le mozioni che arrivano a ritmo incalzante, si avverte chiara l'idea che deve riaffermarsi il ruolo che l'Avvocato, come singolo, e l'Avvocatura, come categoria, devono rivestire nella società odierna. E qui si inserisce il tema del Congresso: "Il Ruolo dell'Avvocato per la Democrazia e nella Costituzione", un tema senz'altro di spessore e per il quale occorrerebbe spendere molte righe ma che, in due parole, tende, attraverso una proposta di modifica dell'art. 111 della Costituzione, a riaffermare il ruolo che l'Avvocatura, libera ed indipendente, deve avere per la tutela dei diritti del Cittadino e non ultimo del sistema democratico, ruolo questo del quale già si trovano richiami nella Costituzione.

Finalmente arriva il giorno della partenza, il ritrovo è all'alba e si parte alla volta di Bologna unitamente al nostro Presidente avv. Ugo Salvini ed alle Colleghe avv.ti Laura Flora, Gaetana Russo e Daniela Francalanci con cui, sin da subito si instaura un rapporto estremamente cordiale e piacevole.

Sbarcati a Catania, corriamo al Congresso che si tiene all'interno della settecentesca Chiesa di San Nicolò all'Arena e nel limitrofo e stupendo complesso monumentale Benedettino, ora sede universitaria, inserito nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO come "gioiello del tardo-barocco siciliano".

Al discorso inaugurale del Presidente del CNF avv. Mascherin, segue l'interessante intervento del Ministro della Giustizia On. Bonafede che illustra brevemente i progetti del Governo diretti ad una riforma della Giustizia orientata ad avvicinarla maggiormente al cittadino e che valorizzi il ruolo e la funzione dell'Avvocato anche attraverso una riforma costituzionale che gli attribuisca una rilevanza fondamentale per la tutela dei diritti del singolo e, più in generale, a salvaguardia del sistema democratico.

All'interessante intervento del Ministro seguono quelli del prof. Luciani, del dott. Garofoli, del prof. Spangher, del dott. Canzio (che, sotto certi

profili non mi ha trovato molto d'accordo) e del prof. Rescigno.

Si dibatte della proposta di modifica dell'art. 111 della Costituzione avanzata dal CNF che vorrebbe veder affermata la libertà e l'autonomia dell'Avvocato e la necessità della difesa tecnica, riconoscendo il ruolo pubblicistico svolto dell'Avvocatura.

La prima giornata, invero un po' faticosa, anche a causa di qualche disfunzione organizzativa su cui preferisco non soffermarmi, si conclude con le riunioni delle varie associazioni per la programmazione della successiva giornata nel corso della quale dovranno essere votate dai delegati le tante mozioni presentate. Segue un frugale spuntino in una nota pasticceria della Via Etnea – giusto per apprezzare le prelibatezze della terra sicula - e poi la serata termina con un concerto tenuto nella splendida cornice del Teatro Bellini.

Il giorno successivo, i lavori congressuali entrano nel vivo e iniziano con gli appassionati interventi dei Presidenti di alcuni Ordini a cui seguono quelli dei Presidenti della varie associazioni. Dagli interventi emergono differenti idee e modi di approcciare le problematiche che nel quotidiano gli Avvocati sono chiamati ad affrontare per garantire e rendere effettivo e pieno il diritto di difesa che spetta ad ogni individuo. Tuttavia, l'idea di fondo è quella di affermare con forza il concetto che l'Avvocato deve rivestire un ruolo importante per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini, effettività questa che, oggigiorno, è spesso difficile garantire e ciò a causa dell'approvazione di leggi e provvedimenti che tendono a rendere sempre più difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale e di una certa tendenza a rendere sempre più "sommario" il processo ad esempio imponendo la sinteticità e stringatezza degli atti processuali. Resta poi, di fondo, la necessità di riaffermare la pari dignità delle varie figure che, seppur rivestendo ruoli diversi, operano nel processo.

Dopo una piacevole pausa pranzo, il pomeriggio è dedicato alla succinta presentazione delle tante mozioni presentate (oltre 200 poi ridotte per accorpamenti vari a circa 130) dalle varie Associazioni o da singoli

Collegi che riguardano proposte di riforma del processo civile, la monocommitenza, le società di capitali tra avvocati o tra avvocati e terzi, la riforma del diritto di famiglia, la natura giuridica dell'Ordine forense, i compensi, il patrocinio a spese dello stato, la fiscalità e tanto altro.

La delicatezza dei temi avrebbe richiesto una trattazione ben diversa e soprattutto una maggior partecipazione dei tanti Delegati che, spiace dirlo, pur essendo a Catania sono stati alquanto indisciplinati e non hanno dimostrato interesse per i lavori congressuali scambiando il Congresso per un'occasione turistica e conviviale. Le formali modalità di voto, verso fine giornata, vuoi per la stanchezza di molti, vuoi per l'ora ormai tarda e per la difficoltà di poter ascoltare chi parlava, sono state sovvertite da votazioni per acclamazione. Una brutta immagine dell'Avvocatura e segno evidente che *mala tempora currunt*.

L'ultimo giorno è stato impegnato per l'elezione dei componenti dell'Organismo Congressuale Forense e con una brevissima visita al centro di Catania conclusasi con un veloce ma gustosissimo pranzo.

Tirando delle somme, l'esperienza, seppur faticosa e accompagnata da eventi avversi (terremoto e nubifragio che hanno colpito Catania in quei giorni; mancava l'eruzione dell'Etna!), è stata senz'altro positiva e resta anche il piacere dello splendido rapporto umano che si è instaurato tra i componenti della pattuglia degli Avvocati parmigiani che è rimasta sempre compatta sia nel seguire disciplinatamente i lavori congressuali sia nelle piacevoli occasioni conviviali che hanno consolidato i rapporti.

Nei tempi a venire vedremo se le tante interessanti proposte emerse dal Congresso riusciranno a trovare attuazione, nel contempo, ognuno di noi, nel suo piccolo, dovrà tener alta la guardia e continuare a fare diligentemente il proprio dovere per assicurare un'effettiva tutela dei diritti del Cittadino.

Alberto Spaggiari

LA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA SUL DIRITTO D'AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE

1. Introduzione.

Il 12 settembre scorso, la Proposta della Commissione europea di Direttiva sul Diritto d'Autore nel Mercato Unico Digitale n. 2016/0280 (COD) (la "Proposta di Direttiva") è stata approvata in prima lettura dal Parlamento Europeo, dopo l'introduzione di 45 emendamenti al testo originale che era stato proposto, e bocciato, a luglio.

La Proposta di Direttiva ha l'obiettivo di aggiornare e di uniformare il panorama legislativo europeo in materia di diritto d'autore, in particolare nel settore delle tecnologie digitali, rivestendo un ruolo chiave nella strategia generale della Commissione Europea volta a creare un mercato digitale unico.

Le disposizioni maggiormente innovative rispetto alla disciplina attuale appaiono essere quelle riguardanti (i) le limitazioni all'estrazione di dati e testi; (ii) i nuovi diritti per gli editori di giornali; (iii) la cooperazione tra gli Internet Service Provider e i titolari di diritti d'autore sui contenuti generati dagli utenti; (iv) l'utilizzo di opere da parte di istituzioni dedicate al patrimonio culturale; (v) la giusta remunerazione nei contratti con autori e performer. Fra queste, ad aver suscitato il dibattito più acceso sono le disposizioni relative all'utilizzo digitale di informazioni giornalistiche (art. 11) e quelle regolanti il conflitto fra i titolari di diritti d'autore e le piattaforme digitali che ospitano contenuti generati dagli utenti (art. 13).

2. L'art. 11.

Si riproduce qui di seguito il testo emendato dell'art. 11 della Proposta di Direttiva:

Articolo 11

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. *Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.*

1 bis. *I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti.*

2. *I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.*

2 bis. *I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole.*

[...]

4 bis. *Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi sup-*

plementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Di che si tratta? E' noto che l'editoria giornalistica sta attraversando una crisi di identità, con forti ripercussioni in molti casi anche economiche, nella transizione dalla carta stampata all'informazione digitale. A quasi tutti i giornali e le riviste cartacee gli editori hanno affiancato una versione digitale, secondo modelli diversi da editore a editore. Raramente la versione digitale è identica a quella cartacea (anche se quest'ultima è spesso disponibile on line in abbonamento in formato pdf): quasi sempre, invece, la versione on line ha contenuti diversi da quella cartacea, e consente solo a pagamento l'accesso ai contenuti di maggior pregio. Esistono poi testate per le quali è stata abbandonata la versione cartacea, pubblicazioni diffuse solo in formato digitale e siti di informazione che non pubblicano giornali o riviste su carta.

In concorrenza almeno indiretta con gli editori di informazioni di cui si è detto operano aggregatori di notizie, sviluppati da prestatori di servizi della società dell'informazione (quali ad esempio Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, e via dicendo) che forniscono rassegne informative di notizie, spesso selezionate o elaborate in modo automatico, contenenti un link al sito in cui la notizia originale è diffusa e un breve estratto (*snippet*) di quella notizia.

La preoccupazione degli editori è che i potenziali lettori delle loro testate finiscano per indirizzarsi esclusivamente a quegli aggregatori per soddisfare la loro richiesta di informazione, senza neppure avvertire l'esigenza di accedere al sito indicato dal link perché lo *snippet* contiene già l'informazione essenziale di cui hanno bisogno. La speciale disciplina del copyright sulle notizie, il regime di libera utilizzazione per fini di cronaca, e la titolarità dei diritti in capo agli autori (cioè ai giornalisti redattori delle notizie) renderebbero poi eccessivamente difficoltoso e economicamente gravoso per gli editori impedire agli aggregatori di notizie l'uso di parti della notizia originale. Da qui, l'idea di un diritto ad un compenso esercitabile direttamente dagli editori per i riferimenti effettuati on line alle loro notizie.

La prima versione della Proposta di Direttiva non conteneva le norme di cui ai commi 1 *bis* e 2 *bis*, ed aveva suscitato la forte reazione da parte di siti che forniscono link bibliografici o di approfondimento alle informazioni fornite (si pensi a Wikipedia, la cui protesta era culminata con la chiusura del sito nei giorni immediatamente precedenti la prima votazione del Parlamento Europeo sulla Proposta di Direttiva). Ma vi era anche la preoccupazione che il compenso agli editori (battezzato "tassa sul link") potesse minare la sopravvivenza di piccole testate indipendenti, blogger, portali specializzati, siti accademici, chat scolastiche e altri piccoli aggregatori di notizie che si limitano, spesso senza finalità lucrative, a fornire collegamenti ipertestuali a pagine di informazioni giornalistiche liberamente accessibili sul web.

Le limitazioni introdotte a settembre appaiono aver tenuto conto di buona parte di queste preoccupazioni, introducendo

eccezioni per l'uso privato e non commerciale e per i semplici link "accompagnati da singole parole" (espressione invero non chiarissima ma che sembra confinare il diritto al compenso alla ripresa, sotto forma di *snippet*, di parte della notizia originale). Infine, il comma 4 *bis* chiarisce, venendo incontro alle critiche sollevate dalle associazioni di categoria dei giornalisti, che lo speciale diritto al compenso per gli editori si affianca al copyright riconosciuto agli autori, e che questi hanno diritto a ricevere una quota dei compensi percepiti dagli editori.

3. L'art. 13.

Il testo emendato dell'art. 13 è il seguente:

Articolo 13

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1. *Fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online svolgono un atto di comunicazione al pubblico. Essi concludono pertanto accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti.*

2. *Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con i titolari dei diritti degli atti di comunicazione di cui al paragrafo 1 disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti di tali servizi di condivisione di contenuti online conformemente alle condizioni enunciate nell'accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali.*

2 *bis*. *Gli Stati membri dispongono che se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di*

condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti cooperano in buona fede per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non comporta l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetti che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore.

2 *ter*. *Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 *bis* conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono trattati senza indugi e soggetti a verifica umana. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non comporta l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri provvedono altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.*

[...]

La disposizione disciplina l'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che gestiscono piattaforme on line attraverso le quali viene dato accesso a grandi

quantità di materiali caricati dagli utenti (si pensi a YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Vimeo, ecc.), nel caso in cui quei materiali siano coperti di diritti d'autore di terzi.

Nel caso in cui un utente carichi su una piattaforma gestita da un Internet Service Provider (ISP) dei materiali coperti da diritti d'autore altrui, il titolare dei diritti su quei materiali trova naturalmente più conveniente agire nei confronti dell'ISP, di norma più facilmente individuabile e patrimonialmente più solido del soggetto materialmente responsabile dell'illecito. E' tuttavia altrettanto evidente che l'applicazione delle regole generali in tema di concorso nell'illecito imporrebbe agli ISP degli oneri di vigilanza e controllo sulle centinaia di migliaia di materiali caricati ogni giorno sulle loro piattaforme così gravosi da rendere di fatto impossibile l'esercizio della loro attività.

Per queste ragioni, il legislatore europeo, sulla scia di quanto era già stato previsto negli Stati Uniti, ha creato con l'art. 14 della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico un c.d. "safe harbour" (letteralmente "porto sicuro") intorno all'attività degli ISP, sottoponendola ad un regime di esenzione di responsabilità disciplinato da regole speciali che presuppongono una collaborazione attiva da parte dei titolari dei diritti violati. E' dunque stabilito che agli ISP non può essere imposto alcun onere né di controllare i materiali che ospitano, né di individuare circostanze che indichino la presenza di violazioni. Ed è solo a seguito di una segnalazione del titolare dei diritti che sorge l'obbligo del provider di attivarsi tempestivamente per rimuovere i materiali illecitamente caricati o disabilitarne l'accesso.

Il meccanismo di composizione dei potenziali conflitti tracciato

dalla Direttiva sul commercio elettronico (nessun obbligo di controllo e sorveglianza da parte dell'ISP; comunicazione dell'illecito da parte del titolare dei diritti; rimozione tempestiva del materiale in violazione da parte dell'ISP, anche attraverso l'impiego congiunto di strumenti automatici), tuttavia, appare efficace soprattutto nei casi in cui i materiali da rimuovere siano limitati e la loro illiceità risulti manifesta. Quando invece il numero di materiali da rimuovere o disabilitare è molto elevato, e vi è la possibilità che essi continuino ad essere caricati dagli utenti in misura massiccia anche dopo la loro iniziale rimozione, l'obbligo per il titolare dei diritti di comunicare all'ISP gli indirizzi (URL) di ciascuna delle pagine web contenenti i materiali in violazione può risultare molto gravoso. Anche al fine di alleviare quell'onere, i principali *hosting provider* hanno realizzato e messo a disposizione dei titolari dei diritti sistemi automatici, talvolta particolarmente sofisticati e tecnologicamente avanzati, in grado di rimuovere o disabilitare le informazioni illecite. Quei sistemi, generalmente definiti di *notice and take down* (letteralmente "comunicazione e rimozione"), di solito prevedono la compilazione di *form on line*, nei quali si chiede di indicare le proprie generalità e recapiti; di identificare univocamente (attraverso l'indicazione degli URL) le pagine contenenti i materiali di cui viene chiesta la rimozione; di allegare le prove della titolarità dei diritti di cui viene lamentata la violazione. A questo punto, il sistema prevede la trasmissione, spesso in automatico, della contestazione all'utente che ha caricato i materiali ritenuti illeciti, il quale ha uno stretto termine per far pervenire le sue eventuali osservazioni, in assenza delle quali i materiali vengono rimossi o disabilitati. Al fine poi di prevenire ulteriori violazioni, diversi ISP mettono a disposizione dei

titolari dei diritti sistemi che confrontano, sempre in automatico e in pochi istanti, il *file* dell'opera protetta, provvisto dal titolare, con tutti i materiali digitali successivamente caricati dagli utenti. Quando il sistema individua una corrispondenza fra questi ultimi e il *file* fornito dal titolare dei diritti, il caricamento del materiale viene bloccato.

A 15 anni di distanza dall'emanazione della Direttiva sul commercio elettronico, gli organi dell'Unione Europea hanno avvertito l'esigenza di inserire nella Proposta di Direttiva delle disposizioni volte a risolvere in maniera più efficace i conflitti di cui si è detto, promuovendo l'adozione di misure tecnologiche come quelle appena descritte. E nel 2017, un anno dopo l'elaborazione della Proposta di Direttiva, la Commissione europea ha emanato una *Comunicazione* sul contrasto ai contenuti illegali on line¹ che ben chiarisce le finalità perseguite.

Dopo aver enunciato l'importanza e il rilievo economico e sociale delle piattaforme on line, la Comunicazione osserva che esse possono essere utilizzate per la diffusione di contenuti illeciti, fra i quali materiali in violazione del copyright, segnalando l'opportunità che gli ISP mettano a disposizione dei titolari dei diritti sistemi accessibili on line e di facile uso per comunicare l'esistenza di violazioni, con "una chiara indicazione" delle ragioni per cui il contenuto viene ritenuto illecito e "della posizione del contenuto potenzialmente illecito (es. l'indirizzo URL)".

.....
1 *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Tackling Illegal Content Online. Towards an enhanced responsibility of online platforms*, doc. COM (2017) 555 final, Brussels, 28 settembre 2017. Il documento è disponibile soltanto in lingua inglese.

Nella Comunicazione si sottolinea anche la necessità che gli ISP, senza per questo perdere il diritto di avvalersi del regime di *safe harbour* loro garantito dalla Direttiva sul commercio elettronico, adottino delle misure proattive atte ad individuare e rimuovere contenuti illegali. In questo quadro, nella Comunicazione si rileva che l'uso di strumenti di individuazione e filtraggio automatici basati su algoritmi che confrontano file, adottato da un ampio numero delle maggiori piattaforme on line, si è rivelato da molti anni uno strumento efficace per contrastare violazioni di copyright, e si *"incoraggia fortemente l'ulteriore uso e lo sviluppo di tecnologie automatiche per prevenire la ricomparsa di contenuti illeciti online"*.

La Comunicazione prende posizione anche sulla necessità che il ricorso a sistemi automatici di *notice and take down* e di filtraggio e rimozione automatica di contenuti caricati dagli utenti assicuri a questi ultimi la possibilità di contestare la rimozione attraverso controdeduzioni. E se in queste vengono forniti ragionevoli elementi per far ritenere che l'illecito non sussiste, il *provider* deve tempestivamente ripristinare il contenuto rimosso o consentire il suo nuovo caricamento da parte dell'utente. In questo modo si riduce il numero di rimozioni ingiustificate e, nel caso in cui il conflitto fra il titolare dei diritti e l'utente permanga, le piattaforme sono incoraggiate a consentire a quelle parti l'uso di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi a quello giudiziario.


La Proposta di Direttiva, in particolare nella versione emendata, raccoglie le indicazioni della Commissione della Commissione, indicando come soluzione ideale del conflitto fra ISP e titolari dei diritti la conclusione di accordi di licenza, anche per il tramite degli

organismi di gestione collettiva dei diritti (come in Italia la SIAE), ma stabilendo che ove non siano raggiunti gli ISP e i titolari dei diritti "cooperano in buona fede" per favorire la rimozione o disabilitazione dei materiali illecitamente caricati sulla piattaforma. La previsione, molto generica e dall'incerto contenuto precettivo, annacqua quella contenuta nella precedente versione della Proposta, in cui si richiedeva agli ISP di adottare, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure quali "tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti" basate sulla messa a disposizione del *file* dell'opera protetta e sul suo confronto automatico con i *file* caricati successivamente dagli utenti. La disposizione ora emendata aveva sollevato numerose critiche, dal momento che l'adozione di quei sistemi di riconoscimento automatico richiede la messa a punto di una tecnologia complessa e costosa, accessibile solo a un limitato numero di ISP di grandi dimensioni e forza economica.

La versione emendata della Proposta di Direttiva recepisce anche la preoccupazione della Commissione di tutelare in modo adeguato gli utenti che hanno caricato i contenuti, prevedendo che i sistemi di *notice and take down* istituiti dagli ISP consentano agli utenti di far valere le loro ragioni (basate anche sul regime di utilizzazioni libere e le altre eccezioni previste dalla normativa sul copyright, nonché sui diritti fondamentali, primo fra tutti la libertà di espressione) in contraddittorio con i pretesi titolari dei diritti d'autore, così da evitare rimozioni abusive e ingiustificate dei materiali caricati sulle piattaforme. E, a questo fine, viene prevista, da un nuovo art.13 bis, l'istituzione di organismi di risoluzione delle controversie alternativi all'autorità giudiziaria e ad organi amministrativi.

L'impressione che emerge da questo iter legislativo è che occorrerà ancora diverso tempo, nel quale ancora molte discussioni si accenderanno, prima che la Direttiva venga emanata nel suo testo definitivo. Nel frattempo, appare prudente che chi diffonde su Internet informazioni o notizie tratte da giornali o riviste on line si astenga, ove l'attività sia svolta con finalità lucrative, dal riprodurre parti di quelle informazioni e notizie, anche se liberamente accessibili sul web, limitandosi ad inserire link alle pagine web in cui sono contenute, eventualmente accompagnati da didascalie redatte in modo autonomo. Mentre il suggerimento pratico che può rivolgersi a chi assiste il titolare di diritti su materiali caricati dagli utenti su piattaforme on line è di avvalersi, almeno in prima battuta, dei sistemi di *notice and take down* predisposti dai gestori di quelle piattaforme che, se correttamente utilizzati, si rivelano strumenti molto più semplici ed efficaci per ottenere una rapida cessazione dell'illecito delle tradizionali diffide e dell'esercizio di azioni avanti all'autorità giudiziaria o ad autorità amministrative.

Luigi Mansani



Le Convenzioni della Fondazione dell'Avvocatura Parmense:

qualche notizia ed alcune considerazioni

Nel mese di luglio scorso è stata stipulata una Convenzione tra il nostro Consiglio dell'Ordine e la Fondazione dell'Avvocatura Parmense avente ad oggetto la gestione operativa dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), istituito presso il COA di Parma.

A seguito di detta Convenzione la gestione amministrativa dell'OCC è stata demandata alla Fondazione, la quale si avvale delle proprie strutture per garantire l'operatività del detto Organismo.

Non mi soffermo sulle finalità e sui primi passi dell'Organismo, introdotto con la L. n. 3/2012, di cui diranno *infra* l'Avv. Giuseppe Bruno e l'avv. Matteo Martelli..

Mi limito a rimarcare che la gestione operativa dell'Organismo rientra tra le attività della Fondazione volte a *"promuovere attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo giuridico e forense"* (art. 2 dello Statuto della Fondazione).

La Convenzione sull'OCC si inserisce nell'ambito di varie attività che hanno formato oggetto di accordi sia bilaterali (con il nostro Ordine e con il Tribunale di Parma) sia trilaterali (con l'Ordine e l'Università degli Studi di Parma, con la quale vi sono,

da lungo tempo, costanti e proficue occasioni di collaborazione).

Tra le Convenzioni bilaterali merita una speciale menzione la Convenzione con il COA di Parma, concernente la delega gestionale dell'ODM (Organismo di mediazione) presso il Tribunale di Parma.

In più di una occasione mi sono occupato su questa Rivista dell'Organismo di mediazione, a partire da un mio remoto scritto apparso su *Cronache* n.1/2010, nel quale esprimevo alcune perplessità – in linea con l'orientamento in quel tempo maggioritario – su alcuni aspetti della media-conciliazione.

Superate le prime perplessità, il Consiglio dell'Ordine dell'epoca, da me presieduto, pose in essere tutti gli adempimenti necessari per l'istituzione dell'Organismo di mediazione presso il nostro Tribunale, che opera, come è noto, già dal 2009 con risultati lusinghieri, come ebbi modo di rilevare (in *Cronache* n. 1/2016).

Non entro nello specifico dell'attività dell'ODM, che sarà illustrata, qui di seguito, dall'Avv. Enrico Maggiorelli, responsabile dell'Organismo.

Mi preme, invece, mettere in evidenza che la Fondazione, a mezzo delle Convenzioni sopra richiamate, ha allargato la sfera delle proprie at-

tività, non limitate alle fondamentali funzioni in materia di formazione, comportanti un costante impegno nell'organizzazione di eventi formativi e nella gestione della Scuola Forense.

Nel corso degli anni si è dato spazio anche ad iniziative volte al miglioramento di alcuni "servizi" nei quali l'Avvocatura ha svolto e svolge un ruolo di rilevanza essenziale.

Basti il riferimento alla Convenzione, stipulata alcuni anni or sono, con il Tribunale di Parma, relativa al c.d. progetto SIAMM, volto ad informatizzare le procedure di liquidazione dei compensi dei difensori di ufficio e dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Grazie a tale Convenzione, i tempi di attesa delle liquidazioni delle parcelle degli avvocati interessati si sono molto ridotti e le procedure di liquidazione sembrano avviate ad essere espletate in tempi ragionevoli.

Credo, quindi, di potere affermare che l'attività "convenzionata" della Fondazione ha raggiunto buoni risultati ed ha offerto – ed è destinata ad offrire in prospettiva – alcuni sbocchi professionali, di sicuro interesse, anche nell'attuale, incerto contesto economico-sociale.

Luigi Angiello

Con recente provvedimento del Ministero della Giustizia, è stato costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Parma l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

Con l'istituzione di tale Organismo l'Ordine degli Avvocati di Parma, in collaborazione con la Fondazione dell'Avvocatura Parmense, ha inteso offrire uno strumento ed un aiuto per i soggetti non fallibili (consumatori, piccole imprese, debitori civili, professionisti ed aziende agricole) al fine di comporre le situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili ad altre procedure concorsuali.

Come noto, gli Organismi di Composizione sono stati previsti dalla L. 27 gennaio 2012 n.3, che consente ai soggetti poc'anzi menzionati, ed ove ne ricorrano i requisiti, di sospendere le azioni esecutive in corso ed inibire comunque la promozione di eventuali ulteriori procedure esecutive, proponendo ai diversi creditori un programma di estinzione dei propri debiti interamente e/o pro-quota, anche mediante la cessione dei propri beni, con effetto solutorio.

La Legge 3/2012 prevede, in sintesi, tre nuove procedure di ristrutturazione dei debiti e composizione della crisi:

1. Accordo del debitore con i creditori, che ricalca in larga misura la disciplina del concordato preventivo;

2. Piano del Consumatore, che può essere proposto solo con l'ausilio del competente OCC presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore ed ha il vantaggio che va proposto direttamente all'autorità giudiziaria e non necessita dell'approvazione dei creditori, i quali potranno solo opporre delle contesta-

zioni non vincolanti per il giudice;

3. In alternativa, o talvolta in prosecuzione di una delle precedenti, la Liquidazione del Patrimonio, con il quale il debitore sovraindebitato può domandare la liquidazione di tutti i suoi beni presenti nel patrimonio, comprese le pertinenze ed i frutti.

Una volta verificati i requisiti, il debitore potrà presentare istanza all'OCC per la nomina di un professionista al quale verrà demandata la gestione della crisi e l'assistenza al debitore, promuovendo quindi le iniziative più opportune a seconda della procedura ritenuta più idonea.

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Parma, ha sede presso il locale Tribunale ed è composto da un Consiglio direttivo, composto da cinque membri, presieduto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parma e da un Referente la cui qualifica è attualmente ricoperta dal Dott. Vittorio Zanichelli, già presidente del Tribunale di Modena e membro della Commissione Ministeriale per la riforma del diritto fallimentare, nonché da N. 41 gestori della crisi, formati attraverso uno specifico corso organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Parma in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Parma. I relativi compensi sono stati deliberati dal Consiglio e sono presenti nel sito istituzionale.

L'Ordine degli Avvocati ha ritenuto altresì di istituire uno sportello informativo gratuito, al quale gli interessati, previa prenotazione, potranno rivolgersi per avere le necessarie indicazioni e per verificare la possibilità di accedere alle procedure previste dalla legge.

Giuseppe Bruno
Matteo Martelli

Il nostro Organismo di mediazione, che ha recentemente compiuto (il 27 ottobre scorso) 7 anni di "vita", è ormai noto a tutti i Colleghi che abitualmente si occupano di materie civili (la mediazione è stata infatti introdotta in Italia al fine della conciliazione delle controversie civili e commerciali, con l'unica "licenza", se così si può definire, relativa al risarcimento da diffamazione a mezzo della stampa, materia a cavallo col diritto penale introdotta a seguito della successiva riforma) avendo più o meno tutti gli avvocati avuto modo di interfacciarsi con lo stesso o nella veste di legali della parte richiedente la mediazione o quali legali della parte chiamata in mediazione; non mi soffermerò, pertanto, sulle modalità di funzionamento dell'Organismo né sulla procedura di mediazione.

Quello che mi sento di metter qui in risalto è che il nostro Organismo, di cui sono "responsabile" fin dalla sua nascita – che, come sopra ricordato, è stato concepito sotto l'egida del Consiglio dell'Ordine presieduto dal Prof. Angiello – ha dimostrato, nel corso degli anni, di incontrare il favore dei Colleghi; ciò lo si può apprendere sol scorrendo i dati relativi alle mediazioni presentate nel corso degli anni; se escludiamo il 2011, anno in cui è partito il servizio (per un periodo di circa due mesi di attività) vediamo che nel corso del **2012** – fino a che (in data 12/12/2012) è intervenuta la nota sentenza della Corte Costituzionale che ha *cancellato* l'obbligatorietà della mediazione (*rectius* ha dichiarato l'incostituzionalità, per eccesso di delega del governo, della previsione della mediazione come condizione di procedibilità), sono state presentate **489** domande di mediazione; nel **2013**, ancora sotto l'egida – fino al 20 settembre 2013 – della mediazione "facoltativa", sono state presentate **138** do-

mande;

nel **2014 487** domande

nel **2015 563** domande

nel **2016 656** domande

nel **2017 654** domande

nel **2018** siamo ad oggi arrivati a ben **659** domande presentate.

(la tabella in calce dettaglia le mediazioni presentate suddivise per materia)

Ma quello che più rileva non è tanto il numero in sé delle domande di mediazione presentate, ma invece il mutamento di atteggiamento, soprattutto da parte dei Collegli (ma anche dei Magistrati, che sempre più demandano in mediazione le controversie), con cui ci si rivolge all'istituto della mediazione ed, in particolare, al nostro Organismo.

Mentre, infatti, in un primo tempo la mediazione (o "media-conciliazione", come veniva da subito definita) era vista come un inutile balzello, un aggravio, un ostacolo (ulteriore) al poter far valere le proprie ragioni – dovendo soggiacere al suo (infruttuoso) esperimento per poter adire l'Autorità Giudiziaria – ora, invece, viene vista dalla stragrande maggioranza dei Collegli

come un'opportunità, un'occasione per evitare l'insorgere di un giudizio ed addivenire ad un utile risultato per i propri assistiti, e ciò in tempi celeri e con un modesto onere economico (se rapportato al costo di un giudizio) da sostenere.

Questo mutamento d'atteggiamento è derivato principalmente da una presa di coscienza del "meccanismo" della mediazione col quale, appunto, ci si è nel tempo confrontati; dapprima *obtorto collo*, e poi - via via che ci si rendeva conto dei risultati (positivi) ottenuti a mettere le parti in un diretto confronto - con sempre maggiore convinzione circa la sua utilità ed opportunità.

E quindi non solo per un raffronto diretto coi tempi e coi costi della "giustizia ordinaria", ma in quanto la mediazione, alla resa dei conti, ha (di)mostrato la sua validità a suon di risultati positivi.

Lo dimostrano i dati: ripeto, non tanto i dati in sé delle mediazioni presentate (che, già da sé, comunque, evidenziano un trend in crescita a fronte di un decremento del contenzioso civile – complice anche la crisi economica in atto – che si è avuto in questi ultimi anni), quanto dei dati relativi alle mediazioni che

si sono chiuse con esito positivo; esse, infatti, sono giunte a rappresentare **quasi il 20%** delle mediazioni trattate (128 positive nel 2016; 118 nel 2017) e senza contare tutti quei procedimenti che si sono formalmente chiusi in modo negativo ma che non si sono poi riverberati in nuovi giudizi, posto che le parti, al di fuori della mediazione ma grazie alle basi gettate in mediazione, hanno trovato comunque un accordo.

Questo diverso approccio dei Collegli all'istituto della mediazione è conseguito non solo nell'aver essi compreso la reale portata dell'istituto, ma anche e soprattutto nell'aver questi sperimentato la bontà del servizio prestato – perché proprio come tale è stato improntato il nostro Organismo fin dalla sua gestazione, come servizio ai Collegli ed al cittadino – e ciò grazie alla volontà ed all'impegno profuso da tutti i nostri Collegli Mediatori che prestano la loro attività nel nostro Organismo, nonché delle segretarie che operano con abnegazione per rendere pronto ed efficiente il lavoro, oltre che dei Collegli che con me condividono i compiti e le incombenze del reggere l'Organismo.

Enrico Maggiorelli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE 2011-2018									
TABELLA RIEPILOGATIVA MEDIAZIONI PRESENTATE DAL 2011 AL 15/11/2018 SUDDIVISE PER MATERIA									
MATERIA	ANNO								TOTALE 2011-2018
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
CONDOMÍNIO	0	28	15	59	58	62	60	51	333
DIRITTI REALI	5	46	24	54	74	67	49	67	386
DIVISIONE	3	23	7	42	32	31	23	22	183
SUCCESSIONI EREDITARIE	11	13	8	27	26	30	30	29	174
PATTI DI FAMIGLIA	0	1	0	0	0	1	0	0	2
LOCAZIONE	10	55	19	74	75	72	40	47	392
COMODATO	5	8	9	8	7	11	10	6	64
AFFITTO DI AZIENDE	0	5	0	13	3	3	3	2	29
RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE	0	131	3	0	0	0	0	0	134
RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA' MEDICA	10	47	9	33	46	45	41	31	262
RISARCIMENTO DANNI DA DIFFAMAZIONE	1	1	0	1	2	2	3	6	16
CONTRATTI ASSICURATIVI	9	38	9	32	46	52	47	35	268
CONTRATTI BANCARI	4	19	7	70	58	56	46	37	297
CONTRATTI FINANZIARI	1	23	6	0	13	5	8	17	73
ALTRO - FACOLTATIVA	4	51	22	74	123	219	294	309	1096
ALTRO - DEMANDATE DAL GIUDICE	0	0	0	3	96	189	190	188	666
TOTALE PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE	63	489	138	487	563	656	654	659	3709
POSITIVI CONCILIAZIONE AMICHEVOLE	0	69	0	90	109	128	118	69	583
NEGATIVI MANCATA ADESIONE /PARTECIPAZIONE P/ CHIAMATA	0	283	0	202	194	196	204	183	1262
NEGATIVI MANCATA CONCILIAZIONE/MANCATO ACCORDO	0	96	41	176	238	306	269	178	1304
RINUNCIA AL PROCEDIMENTO	4	40	3	6	17	19	38	26	149



Il XXXIV Congresso si è concluso con l'approvazione di numerose mozioni, la principale delle quali per la costituzionalizzazione del ruolo dell'avvocato.

CRONACHE pubblica lo stralcio conclusivo di tale mozione principale ed un paio delle più rilevanti (processo civile ed avvocato monocommittente), non senza aver dato conto, nel box sottostante, almeno dei titoli di tutte le mozioni approvate

AVVOCATO IN COSTITUZIONE

- PROGETTO CNF DI RIFORMA COSTITUZIONALE CONCERNENTE IL RUOLO E LA FUNZIONE DELL'AVVOCATO (*approvato per acclamazione*)
- (tutte le seguenti proposte di deliberato sono state votate ed approvate insieme)
- MOZIONE N. 2 – PAOLO PEZZO
- MOZIONE N. 7 – SAVERIA MOBRICI
- MOZIONE N. 37 – EDOARDO FERRARO
- MOZIONE N. 108 – FRANCESCO FRANZESE – UIF
- MOZIONE N. 130 – REMO DANOVÌ – COA MILANO – DESIGNAZIONE COMPONENTE CORTE COSTITUZIONALE DA AVVOCATURA

REVISIONE REGOLAMENTO CONGRESSUALE/STATUTO OCF

- MOZIONE N. 187 – GIOVANNI MALINCONICO

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

- MOZIONE N. 70 – ANTONIO ROSA – MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE
- MOZIONE N. 111 – GIACOMO IACOMINO – MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE
- MOZIONE N. 30 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – RIFORMA PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE (*approvata per acclamazione*)
- MOZIONE N. 31 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – PROVVISORIA ESECUTORIETA' DECRETO INGIUNTIVO (*approvata per acclamazione*)
- MOZIONE N. 71 – PAOLO NESTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATI (*approvata per acclamazione*)
- MOZIONE N. 14 – ELENA DI BARTOLOMEO – UICA – MODIFICHE PROCESSO CIVILE (*approvata limitatamente alle richieste di cui ai nn. 1 e 2*)
- MOZIONE N. 150 – VITTORIO MELONE – COORD. CONCILIAZIONE – MODIFICA PROCESSO CIVILE E STRUMENTI ADR (*approvata limitatamente ai nn. 2 3*)

Mozioni approvate per acclamazione tutte sotto la mozione unica

"RIFORMA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO"

- MOZIONE N. 11 – ILARIA DEFLORIAN – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- MOZIONE N. 17 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- MOZIONE N. 26 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – EQUO COMPENSO E LIQUIDAZIONE SPESE
- MOZIONE N. 27 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- MOZIONE N. 28 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- MOZIONE N. 35 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- MOZIONE N. 39 – EDOARDO FERRARO – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E AVVOCATO IN COSTITUZIONE
- MOZIONE N. 164 – GIANDIEGO MONTELEONE – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- MOZIONE N. 165 – ILARIA GADALETA – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- MOZIONE N. 176 – LOREDANA CAPOCELLI – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- MOZIONE N. 205 – GIUSEPPE GALLO – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Mozioni approvate per acclamazione tutte sotto la mozione unica

"ESENZIONE E/O RIDUZIONE COSTI ACCESSO GIUSTIZIA"

- MOZIONE N. 25 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – ESENZIONE SPESE DI GIUSTIZIA
- MOZIONE N. 62 – GIORGIO LECCISI – COSTI ACCESSO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
- MOZIONE N. 189 – PATRIZIO LEOZAPPA – UNAA – COSTI ACCESSO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Mozioni approvate per acclamazione tutte sotto la mozione unica

"RIPRISTINO SOSPENSIONE FERIALE DAL 1° AGOSTO al 15 SETTEMBRE"

- MOZIONE N. 83 – LETTERIO OTERI -SOSPENSIONE FERIALE
- MOZIONE N. 153 – BARBARA BARBUSCIA – SOSPENSIONE FERIALE
- MOZIONE N. 177 – MARINA PIETROPOLI – SOSPENSIONE FERIALE
- MOZIONE N. 188 – GIUSEPPE GALLO – SOSPENSIONE FERIALE
- MOZIONE N. 190 – ENRICO D'INNELLA – SOSPENSIONE FERIALE

Mozioni approvate per acclamazione relativamente al **RITO UNICO SEMPLIFICATO**, del **LAVORO** e al **PROCESSO TRIBUTARIO**:

- MOZIONE N. 6 – ANTONIO DAMASCELLI – UNCAT – ATTUAZIONE GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO
- MOZIONE N. 29 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – RITO UNICO CIVILE SEMPLIFICATO
- MOZIONE N. 32 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – RIFORMA RITO DEL LAVORO
- MOZIONE N. 73 – ANTONIO CAIAFA – MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE

Mozioni approvate per acclamazione relativamente alla **ESECUZIONE**:

- MOZIONE N. 21 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – GUARDIE GIURATE PROCEDURE ESECUTIVE
- MOZIONE N. 22 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – SEMPLIFICAZIONE PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE
- MOZIONE N. 23 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – SEMPLIFICAZIONE PROCESSO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
- MOZIONE N. 24 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – CERTIFICAZIONE SCRITTURE CONTABILI
- MOZIONE N. 34 – ALBERTO ANTONIO VIGANI – LIBERAZIONE IMMOBILI CUSTODE GIUDIZIARIO

Proposte di deliberato approvate in materia di **RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA**:

- MOZIONE N. 15 – MATILDE CHIADO' – DIFESA DI UFFICIO IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA
- MOZIONE N. 85 – LELLO SPOLETINI – DIRITTO DI FAMIGLIA
- MOZIONE N. 115 – ALESSANDRO SARTORI – AIAF – AFFIDAMENTO CONDIVISO
- MOZIONE N. 116 – ALESSANDRO SARTORI – AIAF – NEGOZIAZIONE ASSISTITA DIRITTO DI FAMIGLIA
- MOZIONE N. 151 – MARIA GIOVANNA RUO – CAMMINO-ONDIF – NEGOZIAZIONE ASSISTITA DIRITTO

DI FAMIGLIA

- MOZIONE N. 152 – MARIA GIOVANNA RUO – CAMMINO-ONDIF – CONTRASTO VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE
- MOZIONE N. 158 – CLAUDIO CECHELLA – ONDIF-CAMMINO – RIFORMA ORD. E PROC. PERSONA, RELAZIONI FAMILIARI E MINORENNI
- MOZIONE N. 159 – CLAUDIO CECHELLA – ONDIF-CAMMINO – AFFIDAMENTO CONDIVISO
- MOZIONE N. 172 – MARIA GIUSEPPINA CHEF – AFFIDAMENTO CONDIVISO

AVVOCATO MONOCOMMITTENTE

- MOZIONE N. 141 – PAOLO PATRIZIO

SOCIETA' TRA AVVOCATI

- MOZIONE N. 155 – FELICE MEDICI
- MOZIONE N. 178 – GIOVANNI STEFANI'
- MOZIONE N. 179 – FRANCESCO PAOLO PERCHINUNNO – AIGA

NATURA GIURIDICA DELL'ORDINE FORENSE

(tutte le seguenti proposte di deliberato sono state approvate per acclamazione)

- MOZIONE N. 192 – CINZIA PRETI
- MOZIONE N. 76 – CAMILLO BRUNO
- MOZIONE N. 123 – REMO DANOVÌ – COA MILANO – AUTONOMIA REGOLE DEONTOLOGICHE E RAPPORTO CON ANTITRUST

REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI FISCALI IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI

- MOZIONE N. 208 – ARMANDO ROSSI

SALVAGUARDIA DELL'EFFETTIVITÀ DEI COMPENSI DEI PROFESSIONISTI E DEI TEMPI DEL LORO PAGAMENTO

- MOZIONE N. 207 – ALESSANDRO VACCARO



Bosco



CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE
PRESSO IL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
L'AVVOCATURA
E LA COSTITUZIONE

1. La questione.
2. L'avvocatura nei lavori preparatori della Costituzione.
3. La giurisprudenza costituzionale.
4. La Convenzione EDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.
5. Alcuni dati di diritto costituzionale comparato.
6. Ipotesi di ulteriore formalizzazione del riferimento all'avvocatura nella Costituzione.
7. Osservazioni conclusive.

... omissis...

7.- Osservazioni conclusive.

La pur sommaria indagine condotta nelle pagine precedenti induce a concludere nel senso che anche esperienze ordinamentali molto diverse hanno purtuttavia in comune una marcata attenzione per il ruolo primario dell'avvocato nel sistema-giustizia. Conseguentemente, sebbene la Costituzione già faccia evidente riferimento all'avvocatura, l'ipotesi di dare al dettato costituzionale una maggiore chiarezza e completezza appare più che ragionevole. In effetti, della funzione dell'avvocatura la Costituzione non parla esplicitamente, limitandosi - come detto a considerare la professionalità dell'avvocato come una risorsa cui attingere per la copertura di cariche pubbliche. Sembra perciò opportuno prospettare la possibilità di una novellazione del testo costituzionale, che tenga conto della complessità del ruolo dell'avvocato, per come emerso dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nel quale si sovrappongono una funzione pubblicistica rilevante e un evidente elemento di libertà.

Il locus della novella, a tutta prima, parrebbe dover essere l'art. 24 Cost., dal quale già ora, per le ragioni indicate al par. 1, emerge il ruolo dell'avvocato quale garante della protezione

dei diritti costituzionali. Nondimeno, poiché quella previsione costituzionale (di icasticità e nitore irripetibili) connota un principio fondamentale che è bene lasciare intatto nell'immediatezza della sua forza prescrittiva, sembra più opportuno intervenire sul corpo dell'art. 111. Come si sa, l'art. 111 Cost. è stato novellato con l. cost. n. 2 del 1999 e si è molto discusso se il suo primo comma, con il riferimento al "giusto processo regolato dalla legge" abbia o meno portata innovativa. La tesi negativa (sostenuta, ad es., da S. CHIARLONI, *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile*, in *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile*, a cura di M. G. Civinini e C.M. Verardi, Milano, Giuffrè, 2001, 13 ss.; L. LANFRANCHI, "Pregiudizi illuministici" e "giusto processo civile", in AA. VV., *Giusto processo civile e procedimenti decisori sommari*, Torino, Giappichelli, 2001, ora in ID., *Laroccia non incrinata. Garanzia costituzionale del processo civile e tutela dei diritti*, 3^a ed., Torino, Giappichelli, 2011, spec. 494; P. FERRUA, L. cost. 23 novembre 1999, n. 2 (*Giusto processo*), in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca - cont. da A. Pizzorosso -, Bologna - Roma, Zanichelli - Il Foro Italiano, 1987, 90, 102 e passim) è la più convincente: già ben prima della l. cost. n. 2 del 1999, infatti, l'espressione "giusto processo" aveva fatto da tempo la sua comparsa (accanto a "giusto procedimento": sent. n. 86 del 1968) nella giurisprudenza costituzionale e - anzi - un paio d'anni prima della novella la Corte non solo aveva affermato espressamente che "del principio del giusto processo" la giurisprudenza costituzionale, "in numerose occasioni, [aveva] definito i profili sulla base delle disposizioni costituzionali che attengono alla disciplina della giurisdizioni" (sent. n. 306 del 1997), ma aveva anche ricondotto a quel principio il diritto alla difesa tecnica (ord. n. 421 del 1997). Quella dell'art. 111 Cost., pertanto, appare una sede corretta per un'eventuale novellazione.

Quanto ai principi di tale novellazione, dovrebbero essere i seguenti:

- sinteticità ed efficacia (le revisioni costituzionali degli ultimi anni, quasi sempre verbosissime, dovrebbero essere intese come esempi negativi);
- riconoscimento del ruolo pubblicisticamente rilevante dell'avvocatura, ma nel rispetto della natura libera della professione;
- limitazione dell'intervento di revisione alle sole previsioni concernenti

strettamente l'avvocatura, tralasciando gli altri profili di funzionamento del sistema-giustizia (la novella dovrebbe mirare a colmare una lacuna, non a pretendere di ripensare *funditus* tutta la disciplina costituzionale della giustizia). Tali essendo i principi, la legge di revisione costituzionale potrebbe comporsi di un articolo unico, che inserisse all'art. 111, dopo i primi due commi (che riguardano tutti i processi, mentre gli attuali commi 3-5, che ora subito li seguono, sono specificamente dedicati al processo penale) i seguenti:

"Nel processo le parti sono assistite da uno o più avvocati. In casi straordinari, tassativamente previsti dalla legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell'avvocato, a condizione che non sia pregiudicata l'effettività della tutela giurisdizionale" (comma 3);

"L'avvocato esercita la propria attività professionale in posizione di libertà e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense" (comma 4).

"La funzione giurisdizionale sugli illeciti disciplinari dell'avvocato è esercitata da un organo esponentiale della categoria forense, eletto nelle forme e nei modi previsti dalla legge, che determina anche le sue altre attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il ricorso per cassazione" (comma 5).

MOZIONE SUL PROCESSO CIVILE

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania, premesso che le principali cause di endemica sofferenza del processo civile sono da individuarsi nelle carenze di risorse e strutturali in cui i giudici sono costretti ad operare (anche a causa della mancata realizzazione di un efficiente «ufficio per il processo»), propone alcuni interventi normativi che potrebbero rendere più efficiente, e soprattutto effettivo, lo svolgimento del processo, anche maggiormente valorizzando il ruolo del difensore.

In particolare propone:

- 1 di potenziare le opportunità di istruzione preventiva, indipendentemente dalle esigenze d'urgenza, con forte valorizzazione del ruolo del difensore e delle Istituzioni forensi;
- 2 la revisione della disciplina in materia di condizioni di procedibilità affidate all'esperimento della media-

zione o della negoziazione assistita, attraverso l'unificazione delle ipotesi di obbligatorietà e il loro reciproco potenziamento, nonché l'applicazione agli stessi dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato;

3 di valorizzare e potenziare il ruolo dei difensori nella fase preparatoria del giudizio volta alla definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, anche prevedendo che la condizione di procedibilità di cui alla lettera b) che precede possa essere assolta nel corso del processo dopo gli atti introduttivi, ferma l'inderogabile necessità di salvaguardare la possibilità per tutte le parti, successivamente gli atti introduttivi, di svolgere, con due ulteriori memorie, i temi di cui all'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c.;

4 la generalizzata applicazione dello schema decisorio previsto dall'art. 281 *sexies* c.p.c., con previsione della facoltà del deposito di memoria a richiesta di parte;

5 di dare rilevanza alla contumacia ed alla non opposizione del convenuto affinché il giudice, nelle controversie relative a diritti disponibili, possa decidere la causa con sentenza semplificata;

6 allo scopo di assicurare la specializzazione (e quindi la migliore qualità delle decisioni), di limitare la competenza del Giudice di Pace alle sole controversie relative a condominio degli edifici, risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti sino al limite di valore di € 50.000,00 ed opposizioni alle sanzioni amministrative (escluse quelle per le quali attualmente è competente il tribunale);

7 di rivedere l'attuale struttura del giudizio d'appello, ipotizzando le seguenti linee di riforma:

8 introduzione del giudizio con ricorso da notificarsi all'appellato, con successiva iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo telematico; 2) costituzione dell'appellato mediante controricorso da notificarsi all'appellante e successivo deposito nel fascicolo telematico; 3) abrogazione degli artt. 347, comma 1, 348, 348 bis, 348 ter nonché dell'art. 436 bis c.p.c.; 4) trattazione del giudizio in forma camerale, con facoltà delle parti di chiedere l'immediata trattazione di questioni preliminari, di depositare memorie conclusive ovvero di richiedere la discussione orale;

9 di introdurre la possibilità di emissione di decreto ingiuntivo non

provvisoriamente esecutivo da parte dell'Avvocato del creditore nei casi di cui all'art. 634 cpc., offrendo al creditore la possibilità di avere in tempi rapidi, e con minori costi, un provvedimento monitorio e ferma la possibilità di opposizione avanti l'autorità giudiziaria;

10 la riformulazione della disciplina in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per regolare in senso maggiormente garantista la fase sommaria del giudizio di opposizione con la previsione, fra l'altro, della reclamabilità (ai sensi dell'art. 669 *terdecies*) dei provvedimenti di cui agli art. 648 e 649 c.p.c.;

11 si propone, infine:

I l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 47 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Rito Fornero);

II l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di cui all'articolo 409 c.p.c.;

III la previsione di maggiori facoltà per gli avvocati nell'ambito delle procedure esecutive (fra le quali, la possibilità di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi e di quello immobiliare);

IV la possibilità per gli avvocati di essere incaricati della redazione dell'inventario di beni nelle procedure ex art. 769 c.p.c..

Il Congresso da mandato al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione ritenuta utile per l'accoglimento dei richiesti correttivi.

DELIBERATO CONGRESSUALE SUL TEMA DELL'AVVOCATO COLLABORATORE, IN VIA CONTINUATIVA ED ESCLUSIVA, DI ALTRO AVVOCATO, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE O SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, C.D. "AVVOCATO MONOCOMMITTENTE"

La presente mozione trae origine dall'analisi di un fenomeno ormai largamente diffuso all'interno dell'avvocatura: quello dell'avvocato che svolge la sua prestazione professionale esclusivamente in favore di un unico committente (studio legale, nelle sue varie forme, o studio professionale).

Si tratta di una particolare modalità di svolgimento della prestazione professionale che, pur con le ovvie differenze, da caso a caso, appare connotata, in punto di organizzazione e di coordinamento, dalle caratteristiche salienti dell'assenza di propri clienti diversi dall'unico professionista committente, dall'assenza di una propria struttura organizzativa e da una sostanziale dipendenza economica.

Il fenomeno, secondo dati recenti elaborati da Cassa Forense, riguarda un numero di avvocati prossimo ai 30.000 ed ha assunto, quindi, dimensioni tutt'altro che trascurabili.

Si rende, pertanto, necessario disciplinare tale fenomeno attraverso la creazione di una normativa in grado di garantire, alle parti di detta peculiare tipologia di rapporto professionale, un livello minimo di tutele dei rispettivi diritti ed interessi; il tutto nella salvaguardia dei principi cardine della professione, quali individuati dalla Costituzione e dalla legge n. 247/2012 ed, in particolare, di quello della indipendenza.

Per tale motivo, all'esito del dibattito sviluppatosi in seno al Gruppo di lavoro pre congressuale dedicato a tale delicato tema e quale sintesi delle rispettive posizioni ivi espresse, con la presente mozione si chiede che l'O.C.F. voglia farsi promotore di ogni necessaria iniziativa, al fine di ottenere l'emanazione di una normativa che disciplini il rapporto professionale dell'avvocato collaboratore monocommittente secondo i principi qui di seguito indicati:

AMBITO DI APPLICAZIONE

La normativa avrà ad oggetto la disciplina del rapporto contrattuale dell'avvocato monocommittente che svolge la propria prestazione presso professionista non associato, presso studi associati o presso enti che esercitano la professione forense in forma societaria. Sono esclusi gli enti pubblici. Ai fini di tale disciplina deve definirsi "monocommittente" l'avvocato iscritto ad un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, un'associazione professionale, una società tra avvocati o una società professionale, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.

FORMA E CONDIZIONI DEL CONTRATTO

La forma prevista per la stipula del

contratto di collaborazione in monocommittenza dovrà essere quella scritta "ad substantiam" .

Il contratto dovrà contenere le seguenti condizioni minime:

1. (i) pattuizione di un onorario annuale proporzionato alla qualità degli apporti dell'avvocato che opera in monocommittenza e, comunque, congruo, intendendosi per tale il compenso che, complessivamente considerato, non sia inferiore, su base annuale, ad un importo pari al doppio della pensione sociale per l'avvocato con anzianità di iscrizione all'Albo inferiore a 5 anni ed al triplo della pensione sociale per l'avvocato iscritto da almeno 5 anni, oltre IVA e oltre al contributo per la cassa forense;

2. (ii) previsione del diritto dell'avvocato collaboratore in monocommittenza al rimborso delle spese per la formazione professionale continua concordata con il committente, nonché a quello dei costi sostenuti per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, 1° comma l.n.247/2012, nel caso in cui il committente non abbia stipulato apposita polizza a copertura della responsabilità civile del collaboratore nei confronti del cliente del committente;

3. (ii) pattuizione di un congruo periodo di preavviso per il recesso. Si considerano congrui i seguenti periodi di preavviso: A) per il recesso del committente un periodo non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata sino a 5 anni e di sei mesi per i rapporti di durata superiore; B) per il recesso del collaboratore tali termini sono ridotti alla metà. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un'indennità sostitutiva. Durante il periodo di preavviso ciascuna delle parti dovrà rispettare gli obblighi previsti dal contratto Resta, ovviamente, salvo il diritto di ciascuna parte di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Dovrà inoltre essere espressamente previsto che gli accordi verbali o quelli comunque adottati in violazione delle disposizioni sopra indicate saranno sostituiti di diritto dai contenuti minimi di cui alle citate disposizioni del presente articolato.

GRAVIDANZA MALATTIA INFORTUNIO

La disciplina da emanare dovrà prevedere che nei rapporti di collaborazione in monocommittenza, il committente non può recedere: (i) in caso di

gravidanza od adozione, per il periodo di erogazione dell'indennità di maternità erogata da Cassa Forense; (ii) in caso di malattia o infortunio con assenza continuativa, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Durante tale periodo non è prevista alcuna indennità a carico dell'avvocato committente, il rapporto rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo e l'avvocato monocommittente può essere sostituito dal committente con un altro avvocato. Decorso il termine sopra indicato, il committente può recedere con corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di malattie non continuative si applicano gli artt. 1463 e 1464 c.c.. La normativa potrà prevedere, anche previo il coinvolgimento di Cassa Forense, forme di incentivi fiscali e/o contributivi in favore dell'avvocato committente che si obblighi a riconoscere al monocommittente la differenza tra il maggior importo costituito dal compenso pattuito e quello, minore, erogato da Cassa Forense a titolo di indennità di maternità.

OBBLIGHI DELL'AVVOCATO COLLABORATORE MONOCOMMITTENTE

Le strategie di esecuzione della prestazione professionale, fermi i vincoli di legge, sono decise -anche verbalmente e per ogni singolo incarico- tra le parti. L'avvocato monocommittente deve essere nominato responsabile del trattamento dei dati delle pratiche a lui affidate. L'avvocato monocommittente potrà assumere incarichi professionali da soggetti diversi dal committente con cui ha stipulato il contratto di cui alla presente disciplina solo ed esclusivamente con il consenso di quest'ultimo. In tal caso egli conserverà i diritti previsti dalla presente disciplina.

In ogni altro caso di assunzione, da parte dell'avvocato monocommittente, di incarichi professionali da altri e diversi clienti, il contratto si intenderà automaticamente risolto per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. All'avvocato monocommittente è fatto divieto, durante la vigenza del contratto, di svolgere qualsiasi attività che si ponga, anche solo potenzialmente, in concorrenza con quella del committente. La violazione di tale divieto integra clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. In ogni caso l'avvocato monocommittente è specificamente tenuto ai doveri di lealtà, probità, competenza, correttezza, trasparenza, riservatezza e segretezza sia nei confronti della clientela del committente sia nei confronti del committente me-

desimo. L'avvocato monocommittente ha l'obbligo di agire, secondo le indicazioni strategiche concordate con il committente, nell'interesse del cliente affidatogli e inoltre di attivarsi per proteggere l'interesse del committente. La violazione di tali obblighi determina, con le modalità dell'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del contratto ed il venire meno di ogni obbligazione da parte del committente.

PATTO DI NON CONCORRENZA

La disciplina normativa dovrà prevedere che, in caso di stipula di un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso dovrà essere stipulato secondo le modalità dell'art. 2596 c.c. con previsione di un corrispettivo in favore del collaboratore. Il patto potrà avere ad oggetto esclusivamente l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il contratto di collaborazione sia relativa allo Studio sia relative alla clientela. La durata non può superare i tre anni.

TUTELA DEL KNOW HOW

I documenti in qualsiasi formato, i testi (atti giudiziari e non, contratti, appunti, verbali etc.) in qualsiasi formato ed ogni altro materiale elaborato, utilizzato o, comunque, inerente l'incarico per il quale opera il monocommittente, anche ove ideato con l'apporto, anche esclusivo, di quest'ultimo, sono di esclusiva proprietà del committente al quale non potranno essere sottratti.

NATURA LIBERO PROFESSIONALE DELL'ATTIVITA' E DEL COMPENSO

La disciplina normativa dovrà prevedere espressamente che la stessa non costituisce deroga ai divieti disposti dall'art. 18 lettera d) della legge 31.12.2017 nr. 247, e dall'art. 348 del codice penale e che i compensi percepiti dal collaboratore monocommittente sono soggetti ai contributi previdenziali della Cassa Nazionale Forense.

ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO AVANTI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI E REQUISITI PER LA SPECIALIZZAZIONE

La disciplina dovrà prevedere i necessari interventi legislativi e/o regolamentari al fine di consentire all'avvocato collaboratore monocommittente la possibilità di utilizzare le prestazioni svolte in attuazione del rapporto con il committente ai fini dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista.

Variazioni

avv. LORENZO PAOLO BOTTI: Parma, borgo Felino n. 29, tel. 0521/282210, e-mail lorenzo.botti@avvocatiscotti.it, posta elettronica certificata invariata;

avv. SIMONA CAPRA: e-mail avv.s.capra@gmail.com;

avv. STEFANO PEZZONI: Parma, via Torelli n. 52, tel. 0521/982516, e-mail avv.stefanopezzoni@gmail.com;

avv. ELISA TORELLI: Parma, Via Ferdinando Maestri n. 4, tel. 0521/200888, telefax 0521/285825, e-mail e posta elettronica certificata invariate;

avv. DARIA TORELLI: Parma, via Ciro Menotti n. 3, tel. 0521/965848, e-mail avvdariatorelli@miaposta.it;

avv. GAETANA RUSSO: e-mail taniarusso@virgilio.it;

avv. ANTONINO TUCCARI: Parma, strada Luigi Carlo Farini n. 31, invariati gli altri recapiti;

avv. VALENTINA TUCCARI: Parma, strada Luigi Carlo Farini n. 31, invariati gli altri recapiti;

avv. SARA MAGGIALI: Parma, galleria Polidoro n. 7, tel. 0521/711337, telefax 0521/1810670, invariati gli altri recapiti;

avv. LUIGI DE GIORGI: e-mail avvocatuigidegiorgi1958@gmail.com;

avv. MILENA ORLANDELLI: e-mail milena.avvocato@gmail.com;

avv. DAVIDE PAVESI: secondo studio, Parma, vicolo dei Mulini n. 6;

avv. LIVIO DI SABATO: Parma, p.le Boito 1-bis, invariati gli altri recapiti;

avv. CLAUDIA PEZZONI: secondo studio, Fidenza vicolo del Tribunale n. 1;

avv. FRANCESCO D'AMURI: Parma, p.le della Macina n. 7, tel. 0521/285172, telefax 0521/630765, e-mail damurif@gmail.com, invariati gli altri recapiti;

avv. SAMUELE QUAINI: Parma, b.go del Parmigianino n. 15, tel. e telefax 0521/238468, e-mail avv.quaini@studioquaini.it, invariata la posta elettronica certificata;

avv. MARIANNA ROLANDI: Parma, b.go del Parmigianino n. 15, tel. e telefax 0521/238468, e-mail avv.rolandi@studioquaini.it, invariata la posta elettronica certificata;

avv. STEFANO RUSTICI: e-mail avv.rustici@studioavvocatorradi.it;

avv. LUISELLA LAZZARONI: e-mail avv.lazzaroni@caltagironelazzaroni.it, cessazione del secondo studio in Monti-

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Dal 4 luglio al 20 novembre 2018 il Consiglio si è riunito n. 16 volte.

Elenco delle presenze dei Consiglieri alle adunanze:

avv. Ugo Salvini	n. 16
avv. Elisa Gandini	n. 16
avv. Enrico Maggiorelli	n. 15
avv. Simona Brianti	n. 14
avv. Giuseppe Bruno	n. 16
avv. Vittorio Cagna	n. 14
avv. Francesco Giuseppe Coruzzi	n. 15
avv. Paola De Angelis	n. 14
avv. Matteo de Sensi	n. 15
avv. Daniela Francalanci	n. 15
avv. Matteo Martelli	n. 13
avv. Alessandra Mezzadri	n. 15
avv. Alberto Montanarini	n. 13
avv. prof. Lucia Silvagna	n. 11
avv. Marcello Ziveri	n. 11

OPINAMENTO PARCELLE

Dal 4 luglio al 20 novembre 2018 l'apposita commissione consiliare (ovvero il Consiglio) ha espresso n. 56 pareri di congruità.

ESPOSTI

Dal registro dei reclami nei confronti degli iscritti 4 luglio al 20 novembre 2018:

Pervenuti n. 92 (tutti trasmessi al CDD di Bologna)

Tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 13 L. 247/2012 dal 4 luglio al 20 novembre 2018:

Fissati	n. 7
Riusciti	n. 2
Non riusciti	n. 2
In sospeso	n. 2

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Dal 4 luglio al 20 novembre 2018:

istanze pervenute n. 160 di cui:

ammesse	n. 151
mancate ammissioni	n. 1
in sospeso	n. 8

celli terme;

avv. ANDREA MASSIMO MOLE': Parma, b.go Collegio Maria Luigia n. 17 scala A, cell. 331/4639447, invariati gli altri recapiti;

dott.ssa SIMONA SPAGNUOLO: Parma, b.go Collegio Maria Luigia n. 17 scala A, invariati gli altri recapiti;

avv. VALENTINA SILVIA CARLUCCIO: posta elettronica certificata valentinacarlucchio@pec.it;

avv. PIETRO PETTENATI: telefax 0521/1731748;

avv. ANNA VITALI: telefax 0521/1731748;

avv. LUIGI TANZI: telefax 0521/1731748;

avv. LORENZO SPADOLA: e-mail avvocatospadola@gmail.com;

avv. GIULIO MOSCATELLI: Parma, b.go Antini n.1, tel. e telefax 0521/283666, invariati gli altri recapiti;

avv. ELENA ARTONI: Parma, b.go Antini n.1, tel. e telefax 0521/283666, invariati gli altri recapiti;

avv. LETIZIA TONOLETTI: Parma, b.go Al Collegio Maria Luigia n. 17, invariati gli altri recapiti;

avv. CRISTINA ORLANDINI: Parma, b.go Della Trinità n. 19, invariati il numero mobile, e-mail e posta elettronica certificata;

studi associati "STUDIO FEDERICA GATTI RAFFAELLA SARTI AVVOCATI ASSOCIATI": telefax 0521/1512867;

avv. ANGELA MARIANA DALLA RAGIONE: Parma, b.go del Parmigianino n. 15, tel. e telefax 0521/238468, e-mail avv.dallaragione@gmail.com, invariata la posta elettronica certificata;

avv. FILIPPO MATTIOLI: Parma, stradello Marche n. 6/A, tel. 0521/237578, telefax 0521/236840, e-mail f.mattioli@studiofurlotti.it, posta elettronica certificata avv. filippomattioli@pec.it;

Duomo



AGGIORNAMENTO ALBI

ISCRIZIONI

LUCA SCACCAGLIA (delibera 10.7.2018)

MARY TOMASELLI (delibera 19.7.2018)

DAVIDE SEMINA (delibera 4.9.2018)

MARTINA PATTI (delibera 18.9.2018)

RENZO ROSSOLINI (delibera 25.9.2018, per trasferimento di iscrizione dall'Elenco speciale degli avvocati professori universitari, art. 11 d.P.R. 11/7/80 n. 382 e successive modificazioni, all'Albo ordinario, a domanda, a far tempo dal 1.11.2018)

GIANLUIGI MATTEO REGISTRO (delibera 9.10.2018)

VIRGINIA ANDINA (delibera 6.11.2018)

GIULIA TALIGNANI (delibera 6.11.2018).

CANCELLAZIONI

MATTIA BELLI (delibera 31.7.2018)

GHERARDO GHERARDI per decesso (data delibera 4.9.2018, data decorrenza 14.8.2018)

ANGELA ROSSIELLO (delibera 11.9.2018)

ANDREA MERLI per decesso (data delibera 11.9.2018, data decorrenza 26.7.2018)

VALENTINA SILVIA CARLUCCIO (delibera 25.9.2018)

GIOVANNA PETROLINI (delibera 2.10.2018 e revoca sospensione volontaria art. 20 comma 2 Legge 247/2012)

LORIS CABRINI per decesso (data delibera 2.10.2018, data decorrenza 24.9.2018)

PAOLO FRATI (delibera 9.10.2018)

SABRINA VITALE (delibera 9.10.2018)

TOMMASO BARATTA (delibera 30.10.2018)

MARIO GALATI (delibera 20.11.2018)

SOSPENSIONI VOLONTARIE ex art. 20 c. 2 l. 247/2012:

ELISABETTA MICHELOTTI (delibera 30.10.2018)

ALESSIA RIVA (delibera 13.11.2018)

Alla data del 20 novembre 2018 gli iscritti all'albo erano **milleduecentosessantacinque**

PRATICANTI AVVOCATI

Iscritti n. 19

Cancellati n. 39

PRATICANTI AVVOCATI (tirocinio anticipato)

Iscritti n. 1


PATROCINATORI LEGALI

Cancellati n. 7

PATROCINATORI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Iscritti n. 2

Materiali: messa alla prova



TRIBUNALE DI PARMA

Nuovo protocollo per lo svolgimento della messa alla prova

tra il Presidente del Tribunale di PARMA

e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia

Premesso che il 14 gennaio 2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 67/2014 del 28 aprile 2014, che introdusse nell'ordinamento la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, il Presidente del Tribunale di Parma ed il dirigente dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia stipularono un protocollo avente ad oggetto l'attuazione pratica di tale istituto, al fine di renderne più agevole il funzionamento e di dare indicazioni operative uniformi a tutti i soggetti interessati;

premessi ancora che appare necessario aggiornare i contenuti di tale protocollo, modificando li, con il contributo degli avvocati del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale, in modo tale da dare una soluzione adeguata ai problemi attuativi che si sono manifestati nei primi anni di funzionamento dell'istituto della messa alla prova;

considerato quanto previsto dall'articolo 141-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale (attività degli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna nei confronti degli adulti ammessi alla prova);

tenuto conto delle lettere circolari emesse dalla DGEPE;

tutto ciò premesso tra il Presidente del Tribunale di Parma, dottor Pio Massa

e il Direttore dell'UDEPE, dottoressa Maria Paola Schiaffelli,

con l'adesione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, avvocato Ugo Salvini, e del Presidente della Camera Penale di Parma, avvocato Valentina Tuccari,

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai sensi delle norme vigenti, la competenza dell'UEPE di Reggio Emilia si estende agli imputati od indagati che risiedono o domiciliavano nella provincia di Parma oppure che intendono sottoporsi alla messa alla prova nel suddetto territorio.

Come previsto dall'articolo 141 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'UEPE di Reggio Emilia riceve dall'imputato personalmente, o tramite il difensore munito di procura speciale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere corredata da:

- 1 dati anagrafici dell'assistito;
- 2 certificazione anagrafica attestante la residenza o il domicilio;
- 3 recapito telefonico;
- 4 indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa -stato di disoccupazione; inabilità lavorative riconosciute;
- 5 eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all'ammissione al beneficio, quali lo stato

di tossico-alcolodipendenza o la presenza di patologie;

6 indicazioni relative all' eventuale risarcimento alla persona offesa od alla proposta di risarcimento alla persona offesa oppure ancora alla proposta od all'adesione ad un programma di mediazione penale;

7 numero di iscrizione del procedimento nel Registro Generale delle Notizie di Reato, norme violate; riferimenti all'ufficio giudiziario precedente;

8 eventuale data dell'udienza;

9 documentazione relativa al permesso di soggiorno o ad eventuale inabilità lavorativa, considerato che costituiscono condizioni ostative allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'inabilità assoluta a prestare attività lavorativa e, per lo straniero extracomunitario, la mancanza di permesso di soggiorno (circostanza che di fatto non consente di attivare la copertura assicurativa);

10 indicazione dell'ente presso il quale l'imputato o indagato intende svolgere il lavoro di pubblica utilità, accompagnata, ove possibile, dalla dichiarazione di disponibilità dell'ente stesso; in mancanza di tale dichiarazione di disponibilità, essa sarà acquisita durante la fase dell'indagine socio-familiare;

11 nel caso in cui l'indagato/imputato non sia riuscito a reperire un ente disponibile, potrà comunque essere richiesto all'UEPE di sopperire a tale necessità.

L'UEPE rilascia all'indagato/imputato od al suo difensore l'attestazione della presentazione della richiesta di programma di trattamento e tale documento dovrà essere presentato dall'interessato all'Autorità Giudiziaria procedente.

ARTICOLO 2

Il giudice, ricevuta l'attestazione dell'avvenuta presentazione da parte dell'indagato/imputato all'UEPE della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, verifica l'ammissibilità della domanda.

Ove tale valutazione sia positiva, il giudice dichiara formalmente l'astratta ammissibilità dell'istanza e dispone che, a cura della cancelleria, il verbale dell'udienza sia comunicato senza ritardo all'UEPE, con lo strumento della posta elettronica certificata, affinché l'Ufficio provveda all'elaborazione del programma di trattamento entro la data della successiva udienza.

Tenuto conto delle attività che devono essere espletate a cura dell'UEPE, il giudice provvederà a fissare l'udienza successiva a distanza di un periodo di tempo compreso tra i 4 ed i 6 mesi, disponendo la sospensione del decorso dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 3

L'UEPE, come previsto dall'articolo 141 ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale, verificato il positivo atteggiamento del richiedente, desumibile anche dalla produzione della documentazione e di ogni altro elemento utile allo svolgimento dell'indagine socio-familiare ed all'elaborazione del programma di trattamento, nonché dalla presentazione dell'attestazione di disponibilità all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità rilasciata da uno degli enti convenzionati con il Tribunale o comunque da altro ente o struttura in possesso dei requisiti necessari per essere considerato idoneo a tale attività, trasmette alla cancelleria del Tribunale, in tempo utile per l'udienza a tale scopo fissata dal giudice, il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'indagato/imputato ed in cui verrà valutata anche l'opportunità di prevedere percorsi di mediazione penale, ove possibile.

Il programma di trattamento redatto con il consenso dell'indagato/imputato è predisposto dando adeguato rilievo agli elementi indispensabili per fare sì che il richiedente ne condivida pienamente il contenuto, tenendo conto delle inevitabili diversità delle situazioni personali ed escludendo, in linea di massima, prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio.

Il programma di trattamento deve essere firmato dal richiedente e deve essere trasmesso, a cura dell'UEPE, alla cancelleria del Tribunale, unitamente alla relazione concernente l'indagine socio-familiare, nella quale saranno evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero indurre il giudice a prescrivere limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.

Il programma di trattamento dovrà indicare, tra l'altro, il numero dei giorni di lavoro di pubblica utilità che, nell'arco di una settimana, possono essere svolti dal richiedente e, fatta salva la presenza di comprovate e serie esigenze dell'interessato, dovrà prevedere quale durata minima giornaliera del lavoro di pubblica utilità quella di quattro ore.

ARTICOLO 4

All'udienza fissata per la valutazione definitiva della domanda dell'indagato/imputato, il giudice, se ritiene che il programma di trattamento sia adeguato e che la richiesta possa essere accolta, emette l'ordinanza di ammissione all'istituto della messa alla prova. Nell'ordinanza il giudice richiamerà le previsioni del programma di trattamento e potrà integrarle, ove necessario, con ulteriori prescrizioni, tra le quali potranno eventualmente esservi specifiche disposizioni in tema di riparazione del danno, condotte riparatorie e/o eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Nel provvedimento di ammissione alla messa alla prova saranno determinati sia la durata della sospensione del procedimento sia il numero dei giorni di lavoro di pubblica utilità che dovranno essere prestati dal richiedente. Sarà altresì fissato il termine, tendenzialmente contenuto nel limite massimo di quindici giorni, entro il quale il richiedente dovrà sottoscrivere, presso la sede dell'UEPE, il verbale di accettazione delle prescrizioni impartite dal giudice. Ed ancora, nel provvedimento di ammissione sarà altresì espressamente precisato che il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova decorrerà dalla data della firma del relativo verbale ad opera del richiedente.

Copia del medesimo verbale dovrà essere trasmessa con immediatezza, a cura dell'UEPE, alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento di ammissione ed all'ente presso il quale dovrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Durante il periodo di sospensione del procedimento, l'UEPE provvederà a trasmettere alla cancelleria del giudice periodiche relazioni sull'andamento della prova e dovrà altresì tempestivamente comunicare ogni circostanza in astratto idonea a legittimare un provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio.

Al termine del periodo di sospensione, l'UEPE trasmetterà al giudice la relazione finale sull'esito della prova, che sarà valutato nel contraddittorio delle parti in un'udienza preventivamente fissata dal giudice già con il provvedimento di ammissione all'istituto. Allo scopo di consentire all'UEPE di poter disporre di un adeguato lasso di tempo per l'elaborazione della relazione finale, la data di tale udienza dovrà tendenzialmente seguire di due o tre mesi la scadenza del termine del periodo di sospensione.

Il giudice dovrà tempestivamente co-

municare all'UEPE anche l'eventuale rigetto dell'istanza di messa alla prova.

ARTICOLO 5

Le comunicazioni tra gli Uffici firmatari della presente convenzione avverranno attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: penale.tribunale.parma@giustiziacert.it per il Tribunale di Parma e segreteriatecnica.uepe.reggioemilia@giustizia.it per l'UEPE.

Le comunicazioni dirette al Tribunale di Parma verranno anche inviate, solo per conoscenza, al giudice titolare del procedimento, tramite il relativo indirizzo di posta elettronica "nome.cognome@giustizia.it".

Al fine di fornire a tutti gli operatori una griglia di riferimento dei limiti temporali della sospensione del procedimento e favorire un'applicazione dell'istituto coerente con i principi di equità e di eguaglianza sostanziale, vengono indicate le seguenti fasce, non vincolanti, basate sulla tipologia dei reati e sulle diverse pene edittali massime previste per i reati in relazione ai quali l'istituto è applicabile.

FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria: periodo di sospensione fino a sei mesi.

FASCIA B)

Tutte le altre contravvenzioni: periodo di sospensione fino ad un anno.

FASCIA C)

Delitti: periodo di sospensione fino ad un anno e sei mesi.

Parma, 18 ottobre 2018

Il Presidente del Tribunale di Parma
(dottor Pio Massa)

Il Direttore dell'Ufficio Esecuzione
Penale Esterna
(dottoressa Maria Paola Schiaffelli)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Parma
(avvocato Ugo Salvini)

Il Presidente
della Camera Penale di Parma
(avvocato Valentina Tuccari)

Materiali: liquidazione

m-dg		
03402702202 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETARIA		
N° 2958		
30 OTT. 2018		
Udm	CC	EDOT
Funzione 4	Microscopia 5	Ativita 3
Fascicolo 43	15	Beneficiario



TRIBUNALE DI PARMA

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEI DIFENSORI DI PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DEI DIFENSORI D'UFFICIO

Atteso che il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i magistrati e gli avvocati conven-gono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee. Ulteriore ragione a fondamento della volontà di dare vita ad un protocollo condiviso tra gli operatori di giustizia è rappresentata dalla necessità di uniformare i criteri di liquidazione adottati dai singoli magistrati, nella consapevolezza della funzione sociale svolta dall'avvocato e nella conseguente tutela della dignità della funzione difensiva, al cui esercizio deve corrispondere il riconoscimento di un giusto compenso per l'attività effettivamente svolta.

Atteso, altresì, che nella determinazione dei compensi occorre considerare il disposto di cui all'art. 106 bis del D.M. 115/2002, secondo il quale gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti di un terzo o nei casi equiparati della difesa d'ufficio dell'imputato insolvente od irreperibile, nonché l'art. 12 terzo periodo del D.M. 55/2014, così come modificato dall'art. 3 del D.M. 8 marzo 2018 n. 37 che prevede che "Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono

essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento".

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Patrocinio a spese dello Stato Istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato

Art. 1 Beneficiari (art. 76 del d.p.r. 115/02 e s. m. i.)

a) Può chiedere di essere ammesso al patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore - ad oggi - ad € 11.528,41, soggetto a eventuali successivi aggiornamenti, aumentato, ai sensi dell'art. 92 T.U Spese di Giustizia, di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

b) Con riferimento alla persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis c.p. nonché ove commessi in danno di minori dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies, 609 undecies c.p., questa può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

c) Gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica possono

essere ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, conclusa la fase delle indagini preliminari, ove intendano esperire l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno in sede penale.

Art. 2 Soggetti esclusi (art. 76 comma 4 bis e 91 del d.p.r. 115/02 e s.m.i.)

È esclusa, l'ammissione al patrocinio nel procedimento penale in corso:

a) nel caso in cui l'istante sia indagato, imputato o condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) nel caso in cui il richiedente sia assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'art. 100 T.U. Spese di Giustizia;

c) è, invece, sempre esclusa l'ammissione al patrocinio: chi sia stato condannato con sentenze passate in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater D.P.R. 43/73, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74 c. 1, D.P.R. 309/90, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il cui reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

d) è, altresì, esclusa l'ammissione al patrocinio dei soggetti non compiutamente identificati, ovvero identificati esclusivamente mediante fotosegnalamento.

Art. 3 Modalità di presentazione dell'istanza (art. 78 e 93 del d.p.r. 115/02 e s. m. i.)

a) L'istanza potrà essere presentata:

1. direttamente dall'interessato, che abbia nominato un solo difensore, il quale, ai sensi dell'art. 38 comma 3 DPR 28.12.2000 n. 445, richiamato dall'art. 78 del Testo Unico Spese di Giustizia, dovrà apporre la sottoscri-

zione direttamente in presenza del cancelliere esibendo un documento d'identità ovvero potrà depositarla, già sottoscritta, allegando copia fotostatica di documento di identità (es: in caso di spedizione);

2. dall'interessato detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in casa di cura, ai sensi dell'art. 93 Testo Unico Spese di Giustizia, anche con le modalità di cui all'art.123 c.p.p.;

3. dal difensore, il quale potrà presentare l'istanza sottoscritta dall'interessato e di cui autentica la firma (a tal proposito si richiama, pertanto, l'attenzione a che l'autenticazione da parte del difensore sia effettuata solo in caso di certezza dell'identità del sottoscrittore);

b) Se nell'istanza è inglobata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 e 47, in relazione all'art. 38, del DPR n. 445/2000, il difensore dovrà correderla con copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

c) Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45 DPR 445/2000).

Art. 4 Deposito dell'istanza (art. 109 del d.p.r. 115/02 es. m. i.)

a) per la presentazione dell'istanza potrà essere utilizzato il modulo reperibile sul sito della Camera Penale di Parma (www.camerapenalepam1a.it) nonché sul sito dell'Ordine degli avvocati di Parma (www.ordineavvocatiparma.it).

b) l'istanza di ammissione dovrà essere depositata in formato cartaceo nell'ufficio spese di giustizia presso il Tribunale di Parma, direttamente ovvero a mezzo lettera raccomandata a.r.; in caso di urgenza (es. procedimento per direttissima) l'istanza potrà essere formulata in udienza con riserva di produrla in cartaceo con

la relativa documentazione entro 20 giorni presso l'ufficio spese di giustizia presso il Tribunale di Parma.

c) l'istanza ha effetto dalla data del deposito; in caso di riserva di produzione dell'istanza (es. in udienza); ex art. 109 DPR 115/2002, gli effetti decorrono dal primo atto in cui interviene il difensore, purché questa sia presentata in cancelleria entro i 20 giorni successivi. In caso di invio dell'istanza a mezzo lettera raccomandata la decorrenza del beneficio varrà dalla data di spedizione.

Art. 5 Contenuto dell'istanza di ammissione (art. 79 del d.p.r. 115/02 e s. m. i.)

L'istanza dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

1. La richiesta di ammissione al patrocinio ed il numero di procedimento penale cui si riferisce. In caso di procedimento in fase di indagini preliminari, prima dell'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., si ritiene di dover allegare certificato ex art. 335 c.p.p. o altro documento attestante il numero R.G.N.R. nonché, attesa l'esclusione del beneficio per taluni reati stabiliti dall'art. 91 co. 1 lett. a) Testo Unico Spese di Giustizia, l'espressa indicazione dei reati per i quali si procede a loro carico.

2. Le generalità dell'interessato e i componenti della famiglia anagrafica unitamente ai rispettivi codici fiscali;

Sul punto si precisa:

- tali dati potranno essere autocertificati dall'interessato ai sensi dell'art. 46 co. I D.P.R. n. 445/2000;

- con riferimento alle generalità, si segnala la necessità di indicare la residenza attuale ed effettiva del soggetto istante, indipendentemente da quella riportata sul documento di identità;

- il possessore di documento di identità che risulti cancellato dall'anagrafe può presentare il documento in questione a corredo dell'istanza, specificando, tuttavia, che è soggetto senza fissa dimora;

- il beneficio del patrocinio dei non abbienti è riconosciuto, ricorrendone le condizioni reddituali, anche al cittadino straniero non residente

in Italia, mentre l'apolide deve essere residente in Italia;

- gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del DPR 605/1973., ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale 15.5.2004 n.144; Cass. Pen Sez. IV 10.3.2003 n. 2684).

3. Una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità di cui all'art. 76 Testo Unico Spese di Giustizia.

4. L'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 gg dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

5. Per il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.

6. La dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudizio per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater D.P.R. 43/73, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74 c. 1, D.P.R. 309/90, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 6 Determinazione del reddito (art. 76 del d.p.r. 115/02 e s. m. i.)

Il reddito è quello dell'istante, del coniuge e degli altri familiari con lui conviventi, ma i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito

personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.

A tal proposito si precisa che:

-anche il detenuto deve indicare i redditi del proprio nucleo familiare atteso che il rapporto di convivenza non è interrotto dalla detenzione in carcere (come non lo è dai periodi trascorsi presso comunità terapeutiche);

-sono conviventi; oltre al coniuge e i figli, anche se detenuti (Cass. Pen.; Sez. VI, 26/10/2005 del 06/01/2006 n. 109/2006; Cass. Sez. I n.16160/2001), il convivente more uxorio senza che sia determinante il vincolo di sangue (Cass. Sez. VI 31/10/1997 n. 4264; Cass. 08/02/2000 n. 806).

L'ultima dichiarazione per l'indi-

duazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione (Cass.pen. Sez IV sent. n. 771 del 05/02/2010 depositata il 25/02/2010).

Art. 7 Indicazione del reddito:

- ai fini dell'ammissibilità dell'istanza si ritiene necessaria l'indicazione del reddito "in positivo", non essendo sufficiente, ai fini della verifica dell'ammissibilità, l'indicazione generica di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio;

- si ritiene, invece non necessaria sia la allegazione delle dichiarazioni dei redditi da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, sia l'autocertificazione da parte dei conviven-

ti, del reddito dagli stessi percepito, considerando, al riguardo, prescritta e sufficiente la sola autocertificazione del richiedente:

- per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in relazione all'art. 79 co. 2 D.P.R. n. 115/2002, qualora la certificazione dell'autorità consolare competente non pervenga nei 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta (inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., pec o fax) ovvero in caso di inidoneità della risposta o impossibilità di produrla, si riterrà sufficiente, ai sensi dell'art. 94 co. 2 stesso D.P.R., la dichiarazione sostitutiva di certificazione dello straniero contenuta nell'istanza di ammissione;

- il richiedente dovrà, altresì, attestare con la modalità dell'autocertificazione se è o meno proprietario di beni immobili o mobili registrati e, in caso positivo, allegare rispettivamente: la visura catastale e la copia del libretto di circolazione del mezzo;


- in caso di reddito del nucleo familiare pari a zero o, comunque, inferiore alla soglia stabilita annualmente dalla legge ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale, si consiglia di produrre contratto di locazione e copia bollette utenze domestiche ed indicare le eventuali modalità con la quali il richiedente fa fronte alle normali esigenze di vita;

-nel caso di documentazione incompleta, il Giudice concederà un termine entro il quale provvedere all'integrazione dell'istanza a pena di inammissibilità dell'istanza, anche in caso di mancanza deUa certificazione consolare di cui all'art. 79 co. 2 D.P.R. n. 115/2002.

Art. 8 Documenti da allegare all'istanza di ammissione:

1. copia documento di identità istante;
2. copia codice fiscale (o autocertificazione);
3. certificato anagrafico e stato di famiglia (o autocertificazione);
4. ultima dichiarazione redditi presentata o ultimo CUD e in mancanza copia contratto di locazione o bollette delle utenze domestiche.

Apertura



5. copia libretto di circolazione beni mobili registrati (se posseduti);

6. copia visura catastale immobili (in caso di proprietà);

7. copia richiesta certificazione autorità consolare per i redditi prodotti all'estero in caso di cittadino extracomunitario ed eventuale risposta.

Istanza di liquidazione del Patrocinio a Spese dello Stato

Art. 9 Per la presentazione dell'istanza di liquidazione potrà essere utilizzato il modulo, già in uso, a seguito del protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di Parma e Tribunale di Parma in data 12 aprile 2013 ed allegato 1 allo stesso, reperibile sul sito della Camera Penale di Parma (www.camerapenaleparma.it) nonché sul sito dell'Ordine degli avvocati di Parma (www.ordineavvocatiparma.it).

Art. 10 L'istanza di liquidazione potrà essere depositata in formato cartaceo in udienza ma dovrà, comunque, essere sempre depositata anche in via telematica avvalendosi della modalità di trasmissione telematica SIAMM, cui seguirà il deposito in formato cartaceo nell'ufficio liquidazioni unitamente alla stampa del pdf generato automaticamente dal sistema e contenente il numero di protocollo assegnato.

Art. 11 Al momento della richiesta, il difensore dovrà inserire in apposito fascicolo:

1. il decreto di ammissione;

2. l'istanza di liquidazione corredata da copia dei verbali delle udienze comprovanti l'attività svolta unitamente a copia della sentenza/provvedimento di definizione del processo o della fase;

3. la nota spese, compilata secondo i parametri previsti nelle tabelle allegate al presente protocollo in duplice copia;

4. ultima dichiarazione dei redditi presentata o CUD e in mancanza o indicare le eventuali modalità con la quali il richiedente fa fronte alle normali esigenze di vita.

Art. 12 In caso di deposito dell'istanza fuori udienza o di riserva sull'i-

stanza depositata in udienza il Giudice provvederà ad emettere il decreto di liquidazione entro 120 giorni dal deposito.

La Cancelleria del Giudice procedente provvederà entro 15 giorni a trasmettere all'ufficio spese di giustizia il fascicolo contenente l'originale dell'istanza di liquidazione e relativo decreto di liquidazione del Giudice.

Difensore d'ufficio Assistito insolvente

Premesso che:

- principio generale che disciplina la materia, con riguardo alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore d'ufficio, è quello secondo cui l'obbligo di retribuire il predetto difensore gravi sul soggetto che si sia avvalso della sua opera (ai sensi dell'art. 369 bis, secondo comma, lett. d), c.p.p. e dell'art. 103 DPR n. 115/2002);

- in deroga a detta regola, l'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 prevede un intervento surrogatorio o anticipatorio dello Stato che, allo scopo di assicurare effettività al diritto di difesa, è inteso a garantire il pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, da liquidare nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del citato DPR, risultando subordinato al preventivo esperimento delle procedure volte al recupero del credito professionale e, quindi, alla condizione che il difensore sia nell'impossibilità di ottenere il pagamento da parte del suo cliente/debitore (nello stesso senso l'art. 31 disp. att c.p.p. stabilisce che l'attività del difensore di ufficio debba essere "in ogni caso" retribuita).

Art. 13 Nozione di insolvenza

Il soggetto verrà dichiarato insolvente previa presentazione:

- copia del verbale di pignoramento mobiliare negativo;

- copia della visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo di nascita e di residenza, che evidenzia che l'assistito è insolvente o è possessore di beni già pignorati e, quindi, non aggredi-

bili stante il grado di preferenza degli altri creditori che vantano un credito pari o superiore al valore del bene o possessore di beni già pignorati da numerosi creditori, per cui l'intervento non consentirebbe di soddisfare tutti i procedenti poiché il valore del bene è notevolmente inferiore alla somma dei crediti azionati;

-copia della visura eseguita presso il P.R.A. del luogo di residenza ove risulti che il prevenuto è impossidente o possessore di veicoli di valore tale da non soddisfare neppure le spese della procedura esecutiva ovvero risulti possessore di veicoli già pignorati o già sottoposti a fermo amministrativo per crediti erariali di valore superiore al valore del veicolo;

- copia della certificazione negativa del centro per l'impiego del luogo di residenza;

- per il solo caso di cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di copia della certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la situazione reddituale e patrimoniale (dovendosi richiamare, in merito alle modalità e al termine, a quanto precedentemente convenuto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: richiesta inoltrata all'autorità consolare -a mezzo raccomandata a/r, telefax o pec -e decorso di un termine congruo per la risposta, che si ritiene possa essere individuato in quello di 30 giorni dall'invio della richiesta);

-nel caso di soggetto detenuto al quale sia stato notificato decreto ingiuntivo e precetto presso la Casa Circondariale, si conviene nella non opportunità di procedere con il pignoramento mobiliare presso il carcere, stante l'eccessivo aggravio di spese a carico dell'erario e del carico di lavoro degli uffici Unep (anche alla luce della elevatissima percentuale di pignoramenti negativi): pertanto, una volta fatte le verifiche di cui sopra -P.R.A., conservatoria dei registri immobiliari, Centro per l'impiego e Autorità Consolare per il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea - lo stesso verrà considerato insolvente pur in assenza del verbale di pignoramento mobiliare negativo.

Art. 14 Recupero del credito

Ai fini della liquidazione delle spese della procedura per il recupero del credito, da considerarsi dovute ai sensi del combinato disposto degli art. 82 e 116 D.P.R. n. 115 del 2002 (*ex plurimis*: Cass. Sez. 6-2, 13/9/2012, n. 15394, Cass. Sez. II, 14/10/2014 n. 21691 Cassazione, sez. IV, 26/03/2009, n. 27473) nell'istanza dovrà essere specificatamente richiesta anche tale voce di liquidazione (per cui si precisa non si ritiene vincolante la liquidazione delle spese legali operata dal Giudice civile, fatta comunque salva la possibilità per il richiedente di produrre documenti idonei a provare la precisa entità della sue spese) unitamente alla documentazione di tutte le eventuali spese vive sostenute per l'attività di recupero di cui si richiede il rimborso.

Assistito irreperibile

Premesso che nel caso in cui il professionista - nominato difensore d'ufficio - abbia prestato la propria attività in favore di indagato, imputato o condannato irreperibile, il disposto di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 introduce la necessità di un intervento surrogatorio ed anticipatorio dello Stato di carattere immediato, in quanto non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito.

Art. 15 Nozione di irreperibilità

1- "Irreperibile di diritto": l'irreperibilità discende da una dichiarazione formale intervenuta nella sede processuale conseguente alle ricerche infruttuose poste in essere dall'Autorità Giudiziaria e prodromiche all'adozione del suindicato provvedimento nonché dalla latitanza.

2- "Irreperibile di fatto": l'irreperibilità discende da una situazione concreta di sostanziale non rintracciabilità del soggetto, tale da impedire di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (sul punto, *ex plurimis*: Cass. Pen. Sez. IV sent. n. 153/2007).

Proprio in merito agli irreperibili di fatto, si ritiene di individuare alcuni criteri condivisi sulla base dei quali ritenere inutilmente gravoso per il

difensore l'esperimento della fase di recupero del credito professionale:

A) soggetto italiano/straniero che abbia indicato una residenza o un domicilio eletto: il difensore che intenda richiedere la liquidazione dei compensi sulla base del disposto di cui all'art. 117 d.p.r. 115/2002, dovrà inviare una lettera raccomandata a/r presso la residenza e/o il domicilio eletto indicato; a seguito di esito negativo dell'atto di costituzione in mora, il difensore dovrà attivare una ricerca anagrafica al termine della quale il soggetto sarà ritenuto "irreperibile di fatto" qualora risultasse non rintracciabile anagraficamente oppure emigrato in luogo sconosciuto; in tal caso il difensore dovrà allegare alla propria istanza il certificato anagrafico dell'Ufficio Anagrafe dell'ultima residenza conosciuta (qualora, invece, dalle ricerche anagrafiche avviate con le modalità di cui sopra, il soggetto risulti emigrato verso altro Comune, le ricerche andranno ripetute presso il nuovo Comune).

Il difensore dovrà, inoltre, presentare: - prova dell'infruttuosa verifica presso il DAP (richiesta al DAP da inviarsi a mezzo fax o indirizzo pec); copia della visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo di nascita e di residenza, che evidenzia che l'assistito impossidente o è possessore di beni già pignorati e, quindi, non aggredibili stante il grado di preferenza degli altri creditori che vantano un credito pari o superiore al valore del bene o possessore di beni già pignorati da numerosi creditori, per cui l'intervento non consentirebbe di soddisfare tutti i procedenti poiché il valore del bene è notevolmente inferiore alla somma dei crediti azionari; - copia della visura eseguita presso il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza ove risulti che il prevenuto è impossidente o possessore di veicoli di valore tale da non soddisfare neppure le spese della procedura esecutiva ovvero possessore di veicoli già pignorati o già sottoposti a fermo amministrativo per crediti erariali di valore superiore al valore del veicolo; - copia della certificazione negativa del centro per l'impiego; - per il solo caso di cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, copia della certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la situazione reddituale e

patrimoniale (dovendosi richiamare, in merito alle modalità e al termine, a quanto precedentemente convenuto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: richiesta inoltrata all'autorità consolare - a mezzo raccomandata a/r, telefax o pec - e decorso di un termine congruo per la risposta, che si ritiene possa essere individuato in quello di 30 giorni dall'invio della richiesta);

B) soggetto con residenza indicata e domicilio eletto presso il difensore d'ufficio ovvero presso un precedente difensore di fiducia rinunciante: il difensore potrà presentare istanza di liquidazione ex art. 117 d.p.r. n. 115/2002 dando prova della impossibilità di rintracciare il soggetto con le stesse modalità di cui sopra, dovendosi ovviamente escludere che il patrocinato possa ritenersi dimorante nel luogo di elezione;

C) soggetto dichiarato "senza fissa dimora" con domicilio eletto presso il difensore d'ufficio: il soggetto viene ritenuto irreperibile di fatto ed il difensore potrà presentare istanza di liquidazione ex art. 117 d.p.r. n. 115/2002 sulla scorta delle medesime argomentazioni di cui sopra.

In tutti gli altri casi, il difensore d'ufficio dovrà necessariamente attivare la procedura per il recupero del proprio credito professionale.

Presentazione della richiesta di liquidazione

Art. 16 L'istanza di liquidazione dovrà essere depositata avvalendosi della modalità di trasmissione telematica SIAMM cui seguirà il deposito in formato cartaceo nell'ufficio liquidazioni unitamente alla stampa del pdf generato automaticamente dal sistema e contenente il numero di protocollo assegnato.

Art. 17 Al momento della richiesta, il difensore dovrà inserire in apposito fascicolo:

1. originale della nota compenso;
2. copia detratto da cui risulti la nomina a difensore d'ufficio;
3. copia della sentenza emessa dal Tribunale di Parma/provvedimento

che definisce fase/processo;

4. copia di tutti i verbali di udienza;

Dovrà inoltre aggiungersi:

- in caso di assistito insolvente:

1. copia di tutti gli atti della procedura esecutiva per il recupero del credito;

2. copia della visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo di nascita e di residenza;

3. copia della visura eseguita presso il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza;

4. per il solo caso di cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, copia della certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la situazione reddituale e patrimoniale (dovendosi richiamare, in merito alle modalità e al termine, a quanto precedentemente convenuto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: richiesta inoltrata all'autorità consolare - a mezzo raccomandata a/r, telefax o pec - e decorso di un termine congruo per la risposta, che si ritiene possa essere individuato in quello di 30 giorni dall'invio della richiesta);

- in caso di assistito irreperibile:

1. copia del provvedimento di irreperibilità o latitanza;

- in caso di assistito irreperibile di fatto:

1. copia della lettera di messa in mora;

2. copia della verifica anagrafica negativa;

3. copia della lettera inviata dal difensore al DAP e relativa risposta;

4. copia della visura alla conservatoria dei registri immobiliari;

5. copia della visura al PRA;

6. copia certificazione centro dell'impiego;

7. per il solo caso di cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, copia della certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la situazione reddituale e patrimoniale (dovendosi richiamare, in merito alle modalità e al termine, a quanto precedentemente convenuto per l'ammissione al patrocinio a

spese dello Stato: richiesta inoltrata all'autorità consolare - a mezzo raccomandata a/r, telefax o pec - e decorso di un termine congruo per la risposta, che si ritiene possa essere individuato in quello di 30 giorni dall'invio della richiesta)

Liquidazione

Art. 18 Il Giudice provvederà ad emettere il decreto di liquidazione, in ogni caso, entro 120 giorni dal deposito dell'istanza.

Scheda anagrafica e fiscale difensore

Art. 19 Il difensore provvederà a compilare e depositare presso l'ufficio spese di giustizia l'apposito modulo reperibile sul sito della Camera Penale di Parma (www.camerapenale-parma.it) nonché sul sito dell'Ordine degli avvocati di Parma (www.ordine-avvocatiparma.it) contenente i propri dati anagrafici e fiscali, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'ufficio spese di giustizia ogni variazione di regime fiscale o altro dato richiesto.

Tabella

Art. 20 Allegate al presente protocollo, vi sono i modelli da utilizzare in regime di convenzione per le ipotesi più ricorrenti e comuni; ciascuna nota è formulata secondo il dettato normativo contenuto nell'art. 12 del D.M. 55/14 che prevede 4 fasi processuali: studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria.

Art. 21 Gli importi per le quattro fasi sono stati concordemente calcolati partendo dal valore medio di cui alla Tabella 15 relativa ai giudizi penali, considerate le percentuali di aumento e diminuzione previste dall'art. 12 comma I D.M. 55/14, tenuto conto del disposto dell'articolo 13 bis della legge professionale, così come introdotto dalla legge n. 172/2017.

Art. 22 Alla tariffa dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art. 2 co. 2

DM n. 55/14, la somma per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Art. 23 Nell'istanza il difensore dovrà specificare che richiede la liquidazione dei compensi secondo gli importi forfettizzati indicati nelle tabelle allegate al presente protocollo.

Art. 24 Le disposizioni di cui sopra e le tabelle allegate, in conformità a quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze n. 17405 e n. 17406, del 12.10.2012, si applicano e devono essere utilizzate unicamente per i procedimenti conclusi dopo il 3.04.2014, data di entrata in vigore del D.M. 55/2014.

Parma lì, 29 ottobre 2018

Il Presidente
del Tribunale di Parma
(dottor Pio Massa)

Presidente della Sezione Penale
del Tribunale di Parma
(Dott. Gennaro Mastroberardino)

Il Direttore dell'Ufficio
Esecuzione Penale Esterna
(dottoressa Maria Paola Schiaffelli)

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Parma
(avvocato Ugo Salvini)

Il Presidente della Camera Penale
di Parma
(avvocato Valentina Tuccari)



Un Pretore in ispezione dei luoghi (con appendice: Il pranzo del giudice)

- Avvocati
- Giudice
- Due vecchie sorelle (81 e 83 anni, rispettivamente) litiganti
- Vecchio (marito della sorella più giovane, signora Malpeli)
- Dottor Marubini (figlio della sorella più vecchia)
- Signora Marubini (moglie del predetto)

In una vecchia casa di campagna, non senza pretese, che i litiganti chiamano villa, con i muri tutti scrostati, in un afoso pomeriggio d'estate convengono giudice e avvocati per la ispezione dei luoghi.

-Ma quello è quel pelatone del dottor Marubini...

Da una finestra del secondo (ultimo) piano della casa sporge la testa, piccola, di un vecchio, con occhiali cerchiati d'oro, con radi capelli, ritti, a spazzola. Il vecchio guarda giù, fissamente, al gruppo di avvocati, giudice e avversari; ha pronunciato la frase di accoglienza come fra sé, ma in modo da poter ben essere udito dagli altri, con la com-

piacenza e voluttà dei bambini che offendono e provocano stando al riparo, seminascosti, in modo da rendere più pungente e divertente la provocazione con l'ambiguità e la comicità del frastornamento dell'avversario.

-Ha sentito signor giudice?...che cosa ha detto quel signore?...ma quello è quel pelatone del dottor Marubini!, io lo perdono, sa!?...ma così, ho piacere che abbia sentito...così...per capire che tipo è...

Il giudice, ascoltando il dottor Marubini rimarcare, con tono stizzito e forzatamente superiore, la frase pronunciata dal vecchio, osservando la testa a uovo, rilucente, come lavata di fresco, del dottor Marubini, sullo sfondo dei vigneti, dei filari di pioppi, delle messi ormai mature e collegandola a quell'ispida, arguta, testa di vecchio, a mala pena riesce a trattenere il riso che gli sale da dentro, enfiandogli il petto.

-Venga...venga...signor giudice...da questa parte...a vedere il pino...come hanno tagliato il pino!...ecco!...vede!?...guardi!...l'hanno decapitato!...

La testa del vecchio ricompare ad altra finestra dell'ultimo piano, nel lato

della casa prospiciente il pino, con voce chiocchia, strascicata:

-Che delitto!...ma che delitto!...quando sono venuti i carabinieri...perché hanno chiamato i carabinieri...hanno allargato le braccia e hanno detto 'ma noi pensavamo fosse morto qualcuno...che avessero ucciso qualcuno' e se ne sono andati desolati...

Al balcone del primo piano è frattanto comparsa una vecchia, tutta ingobbata, come piegata in due, a metà:

-Sa...signor giudice...cos'hanno detto quelli della forestale?...ma chi ha fatto un lavoro così!?...si dovrebbe tagliare la testa a lui!...si!...si!...così hanno detto!...

-C'è anche il noce da vedere...perché hanno tagliato anche il noce...- interviene l'avvocato dei Marubini, un uomo giovane, grosso, in abito estivo a tinta unita, con barba larga, apparentemente incolta, alla Hemingway, la fronte imperlata di sudore.

Intanto il vecchietto è sceso in cortile, indossa un completo bleu, all'occhiello della giacca il distintivo dell'aviatore, dalle ali d'oro, si avvicina arzillo,

come scattante, al gruppo di avvocati, giudice e avversari, ha un portamento eretto, il volto tra il serio e il sarcastico, si avvicina con la mano destra anonimamente protesa, il suo avvocato fa le presentazioni:

-Il signor giudice...l'avvocato Giamboni...

Il vecchietto stringe le mani con un leggero inchino e, subito dopo, interpellata il suo avvocato, a bassa voce, con tono confidenziale, additando l'avvocato grosso con la barba:

-E' quello il giudice?...il signor giudice?...

-No...no...quello è l'avvocato Giamboni...

-Avvocato Giamboni!...ma è lei l'avvocato Giamboni?...ma non l'avevo riconosciuto...con quella barba...ma se la tagli quella barba...un bel giovane come lei!...con una barba così sembra un vecchio...un vecchio...

-Ho fatto un voto...un voto...

-Beh!...adesso bisogna scrivere -interrompe l'altro avvocato- bisogna dare atto dello stato dei luoghi...dove ci mettiamo?...non possiamo scrivere qui in cortile, in piedi...

-Ma venite su da noi...-interviene il vecchietto- venite a casa nostra...venite tutti...anche il dottor Marubini...anche la sorella...

Dottor Marubini: -Accetto l'invito...accettiamo l'invito...

Signora Marubini: -E la mamma?...la mamma?...come fa a venire su?...a fare le scale?...

-Vengo su anch'io...vengo su anch'io...non preoccupatevi...pian piano, ce la faccio...

Il vecchietto dispone le sedie attorno al tavolo e invita tutti ad accomodarsi:

-Accettate qualcosa?...volete bere qualcosa?...acqua minerale?...fresca di cantina...

Il giudice osserva i portaritratti alle pareti, stipati di fotografie ingiallite, foto anonime di militari, di signori distinti con baffi e tuba, si sofferma ad una mensola con simboli dell'aeronautica (aquila ad ali spiegate, modelli di vecchi aerei in bronzo, medaglie...), se ne compiace il vecchietto:

-A lei piace l'aeronautica!...si vede che a lei piace l'aeronautica!...io ero un aviere!...ho volato...per due anni...nell'altra guerra, del quindici-diciotto...

Si odono dei rumori venire dalla scala, la vecchia sorella (moglie del vec-

chietto) trascina una sedia verso la porta alla quale si affaccia, ansimando, la sorella nemica, più anziana, che, sostenuta di lato dalla nuora e aggrappandosi alla sedia, si appressa, a fatica, al tavolo, in mezzo alla stanza.

Hanno preso tutti posto, giudice, avvocati e litiganti attorno al tavolo.

Il giudice invita gli avvocati ad esporre i termini della controversia:

-Allora...l'attore...chi è l'attore?...l'attore esponga la sua domanda...

-Noi diciamo...-inizia con volto serio e tono solenne, rivolto al giudice, l'avvocato grosso con la barba, in difesa della sorella più vecchia- che in conformità al rogito dell'anno...i locali comuni, destinati al custode della villa, dovevano rimanere comuni e adibiti a tale scopo e invece la signora Malpeli (l'altra sorella) se ne è appropriata...

-Non è vero!...non è vero!...-salta su il vecchietto, in difesa della moglie, alzandosi in piedi- il custode non c'è più, da un bel pezzo, i locali non servivano più al custode...

-Noi diciamo -interviene l'altro avvocato, con enfasi, guardando fisso il giudice- che occorre interpretare correttamente la clausola del rogito...anzi...la leggiamo subito...'onde...essendo venuta meno la necessità del custode, i locali competano a ciascun proprietario secondo la divisione dagli stessi attuata di fatto'...

-Nelle condizioni in cui sono...-interviene la vecchia sorella ingobbita- nelle condizioni in cui sono...non serve il custode...sa cosa hanno detto quando mi sono ridotta così?...per un'operazione sbagliata...per un errore dei medici...hanno detto 'le sta bene!...Dio l'ha castigata!...è un castigo di Dio!...

-Non è vero...tu mi hai sempre voluto male! -la sorella più giovane- non mi hai mai potuto vedere...

-Io vi portavo i giocattoli...-il vecchietto, saltellando e gesticolando verso il dottor Marubini e sua moglie- vi portavo i giocattoli quando eravate piccoli...il cavalluccio...il trenino...non ricordate più adesso eh?...zio!...zio!...mi chiamavate zio!...ma vergognatevi!...non avete vergogna?!...e le denunce!...tutte le denunce penali!...ma sarebbe ora di finirla!...pensateci voi!...ci pensi lei signor giudice!...invece di volerci bene...sì!...sì!...volerci bene!...dovremmo volerci bene!...

-Per favore...signor Malpeli...-lo interrompe il dottor Marubini- non incominciamo con il volerci bene...tutte le

volte che lei ha detto vogliamo bene preparava una tresca...come quando ha tagliato il pino e il noce...

-Ma per forza!...cosa dovevo aspettare?...che mi cadesse il tetto in testa?!...tutti gli aghi del pino impedivano il deflusso della pioggia dal tetto e l'acqua filtrava in casa...venite a vedere!...venite a vedere!...

-Vergogna!...vergogna!...-la sorella più vecchia- se ci fosse ancora il nostro papà!...ma...signor giudice...nostro papà era un uomo illustre, un grande medico...il primario dell'ospedale...-

-Basta!...basta!...-interrompe il dottor Marubini- la lite sta degenerando...per favore!...mamma!...scendi in casa...accompagna la mamma giù, in casa...non può agitarsi...tutte le medicine che le abbiamo dato perché rimanesse calma...basta!...la lite sta degenerando...

-Beh!...scriviamo!...-un avvocato prende il foglio e si accinge a scrivere "Si dà atto che il locale posto al secondo piano, lato ovest...-va bene così, signor giudice?...- attualmente occupato dai signori Malpeli è diviso da tramezza in forati...la finestra che si apre al lato est è murata dall'interno...da una scala si accede al solaio ove, alla parete destra rispetto all'ingresso, a metri due e venti dall'ingresso medesimo, si nota una porta chiusa a chiave...il forno e la fornacella preesistenti nel locale adiacente la cantina risultano demoliti..."

Terminata la verbalizzazione, il giudice e gli avvocati si predispongono a far ritorno alle loro sedi, nella vicina città.

-Gradite un po' di malvasia? -li interpellata la signora Marubini- un gocciolo di malvasia del nostro fondo...

L'avvocato con la barba sollecita, con tono suadente, giudice e avvocato avversario ad accettare:

-E' vino buono...genuino...magari con qualche fettina di prosciutto ed un po' di pane...che ne dice, signor giudice?...

Il giudice si schermisce:

-E' tardi ormai...facciamo tardi...non riusciamo a rientrare in ufficio, poi...

Intanto, la signora Marubini ha portato la bottiglia di malvasia, il vecchietto se ne impossessa e la stappa, un vino biondo, con un orlo di schiuma densa, bianca, colma i bicchieri, l'avvocato con la barba si è seduto accanto al tavolo, in cortile, all'ombra del pino 'decapitato', tiene il bicchiere in mano con delicatezza, con due sole dita, sorseggia lentamente, assaporando il vino; anche gli al-

tri si sono appressati al tavolo e sorseggiano il vino dorato dai bicchieri colmi.

-L'avvocato Giamboni -sostiene il vecchietto- è un buongustaio...signor giudice...contende il primato del club dell'anolino all'avvocato Cappelletti...la settimana prossima ci sarà un incontro, un meeting, proprio sull'anolino...ma buoni come li fanno a Parma, gli anolini, non li fanno in nessun posto, li fanno con lo stracotto, formaggio parmigiano e pane grattugiato e poi il brodo... il brodo per ammorbidire formaggio e pane grattugiato...deve essere brodo buono...di cappone...

-Ci sono tanti modi di fare gli anolini -puntualizza l'avvocato Giamboni- c'è l'anolino grasso e l'anolino magro...nel piacentino, ai confini con Parma, li fanno magri, in altre zone piuttosto grassi, ma poi, non è così semplice, usanze e metodi si confondono in diverse zone...

-Metteteci a posto -interviene prontamente il vecchietto- mettete a posto questa questione, che poi faremo una bella mangiata di anolini, tutti insieme, li faremo grassi e magri...in tutti i modi.

Così, nel libero contraddittorio delle parti, e con il favore di avvocati e giudice, già si auspicava, con vulgata metafora, la soluzione transattiva della controversia.

Giuseppe Boselli

Accogliendo, anche per affinità di argomento, l'invito, erga omnes, dell'avv. Ernesto Calistro ('Avrà fatto colazione stamattina il giudice?', in Cronache, giugno 2018) a "andare avanti" nella narrazione (da lui intrapresa), in una sorta di racconto alla Sharazad, stimolatore di "successive portate", avvio questa nuova, breve, storia (in appendice alla antecedente, già in precedenza ultimata e alla stessa pur pertinente), per passare poi il testimone ad altri volenterosi.

Il pranzo del giudice

Anche quel lunedì mattina il Pretore Bonfiglio si era recato a tenere udienza, come di solito, alla Pretura mandamentale. Magistrato in ruolo presso la Pretura circondariale, era stato 'applicato' alla vicina Pretura mandamentale, un giorno la settimana, pur nella concomitante permanenza nell'esercizio delle funzioni del suo ruolo, per assicurare la continuità della giurisdizione presso un ufficio giudiziario che, al pari di altre Preture mandamentali, non aveva pendenza di cause tale da giustificare la 'copertura' con magistrato di ruolo.

Lunedì era giorno di mercato, al paese affluivano contadini e artigiani dalle valli, gli avvocati venivano dalla città ad aprire i loro studi e il Pretore a tenere udienza.

All'arrivo in Pretura, il magistrato fu sorpreso dalla presenza di pubblico e avvocati insolita rispetto alle ricorrenti, ordinarie udienze, circostanza che lo indusse a ritenere una peculiare importanza di qualche processo (era giorno di udienza penale) che gli era sfuggita al momento della preparazione dell'udienza.

Ritiratosi nel suo ufficio, il Cancelliere gli partecipò l'invito a un incontro conviviale, il mezzogiorno, al termine dell'udienza, presso la trattoria 'Al Ponte', organizzato dagli avvocati foranei, per il commiato al vecchio Pretore, ultimo in ruolo effettivo, collocato a riposo. Il Pretore Bonfiglio acconsentì, pur nel fastidio per il suo personale coinvolgimento a un pranzo proprio in occasione di un'udienza che si presentava importante e impegnativa.

Iniziata l'udienza, l'apprensione del giudice si rivelò giustificata quando venne chiamato un procedimento per irregolarità edilizia, in apparenza ordinario e irrilevante, ma che subito, per predisposizione di difese e interesse di pubblico, si rivelò di notevole importanza in sede locale.

All'istruttoria dibattimentale, chiamato un testimone, al Pretore parve evi-

dente, al raffronto con le informazioni e gli accertamenti acquisiti agli atti, la falsità della deposizione. Ordinò l'immediato arresto del testimone (era allora vigente il vecchio codice, con la sua peculiare tradizione inquisitoria) e sospese l'udienza con l'intento di richiamare poi il teste per l'eventualità che ritrattasse. Richiamato, il testimone insistè nella deposizione precedente, il Pretore ne confermò l'arresto e rappresentò agli avvocati della difesa che avrebbe sospeso il dibattimento del procedimento principale per celebrare con giudizio immediato il procedimento incidentale per falsa testimonianza stante la sua rilevanza determinante, pregiudiziale al giudizio principale. Sospese quindi, nuovamente, l'udienza e si ritirò al suo ufficio per formulare il capo di imputazione per il procedimento di falsa testimonianza.

Tutti furono colti di sorpresa per l'innata piega assunta dal processo e cominciarono a dare segni di impazienza, il pubblico assiepatò nell'aula di udienza rumoreggiava, gli avvocati impegnati negli altri procedimenti scalpitavano, il maresciallo dei carabinieri insisteva nel volere 'applicare i ferri' all'arrestato, si era fatto vedere anche il vecchio Pretore da festeggiare, si appressava mezzogiorno e il convivio era sempre più a rischio, d'altronde, il Pretore prolungava la sospensione dell'udienza confidando che la sua determinazione producesse positivi interventi, utili a determinare la ritrattazione del testimone...in effetti, ripresa l'udienza, il testimone, richiamato e nuovamente ammonito, ritrattò la testimonianza ritenuta non veritiera e il processo poté essere concluso nel senso positivo per la giustizia (ritenuto dal Pretore) e in tempo utile al convivio programmato.

Morale: anche a voler trascurare le varie teorie (di cui è arguto cenno nella citata recensione Calistro) sui criteri di previsione delle decisioni dei giudici (quante se ne sono dette e se ne dicono sui giudici...e sugli avvocati...si è perfino fatto ricorso all'impiego di elaboratori elettronici per impostare la ricerca a livello scientifico sulla previsione delle sentenze: c.d. giurimetria), se non altro, il Pretore Bonfiglio, in entrambe le situazioni prospettate nei due racconti, si sentì in pace con la sua coscienza, nel convincimento che né il brindisi, né il convivio fossero valsi a piegare la Giustizia a fini impropri.

Giuseppe Boselli



Previdenza in cammino

Al termine dell'anno 2018 l'attuale Comitato dei Delegati esaurirà il suo mandato per lasciare il posto da gennaio 2019 al nuovo Comitato eletto nel settembre scorso; è, quindi, l'occasione per una riflessione sull'andamento della Cassa Forense e sulla sua attività regolamentare sempre indirizzata ad assicurare, per le generazioni attuali e per quelle future, sia gli equilibri finanziari e gestionali che l'erogazione delle prestazioni.

La potestà regolamentare della Cassa Forense è il pilastro fondamentale della sua attività ed è utile conoscerne origini e limiti.

Il punto nodale è rappresentato dal d. lgs. 30.6.1994 n. 509 – di attuazione della delega per il riordino o la soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24.12.1993 n. 537 – che ha disposto la trasformazione dei preesistenti enti previdenziali in persone giuridiche private (associazioni o fondazioni) assoggettate innanzitutto alla disciplina degli articoli 12 e seguenti del codice civile (art. 1, comma 2, del decreto).

Tale decreto attribuisce alle Casse privatizzate autonomia statutaria e organizzativa, che può essere limitata dal legislatore solo se la previsione limitativa sia strettamente rilevante in relazione alla attività pubblicistica svolta.

Vari sono i richiami normativi che attribuiscono alle Casse autonomia sia negli investimenti, nella gestione e organizzazione complessiva dell'Ente che in ordine alle contribuzioni pretese e alle prestazioni erogate.

E così l'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 509/94 stabilisce che gli enti privatizzati *"hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta"*.

Il successivo comma 2 finalizza l'autonomia gestionale e, conseguentemente, pone limiti alla autonomia

regolamentare poiché dispone che *"la gestione economico – finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico"*.

L'art. 3, comma 2, e l'art. 1, comma 4, prevedono che le Casse manifestino la propria autonomia adottando propri regolamenti e statuti.

L'art. 1, comma 3, del decreto n. 509/94 lascia inoltre alle Casse ampia autonomia nella determinazione della disciplina concernente le attività previdenziali e assistenziali posto che, dopo aver previsto che gli enti trasformati continuino a svolgere le attività previdenziali e assistenziali già in atto in favore degli iscritti, fa salvo solo l'obbligo di iscrizione e contribuzione, null'altro disponendo e, pertanto, concedendo alle Casse ampia autonomia nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Anche l'art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 509/94 lascia ampia libertà alle Casse per quanto attiene la disciplina della contribuzione previdenziale una volta avvenuta la trasformazione in associazione o fondazione dell'ente privatizzato.

Sintetizzando, si può affermare che le Casse privatizzate – e quindi anche Cassa Forense – possiedono una autonomia regolamentare, conseguente alla loro natura privata, che le norme statuali possono limitare in modo legittimo solo se le limitazioni sono funzionali ad una migliore realizzazione delle finalità perseguite.

Conferma di ciò si trova nell'art. 3, comma 12, della legge 8.8.1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) ove si stabilisce che per *"assicurare l'equilibrio di bilancio"* gli Enti previdenziali privati possono adottare tutti i *"provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in*

relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti".

Sulle norme del decreto n. 509/94 si è intrecciata una ripetuta attività giurisdizionale, sia di natura costituzionale che di legittimità, la quale ha dato origine a pronunciamenti illuminanti in ordine alla autonomia gestionale e normativa di Cassa Forense.

Così la Corte Costituzionale, con sentenza n. 15/1999, ha riconosciuto la piena autonomia degli enti privatizzati e osservato che *"la garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile degli enti privatizzati [...] non attiene tanto alla struttura dell'ente, quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni"*.

Con altre decisioni la Corte Costituzionale ha affermato che i diritti previdenziali possono essere modificati e ridotti in quanto debbono essere bilanciati con l'interesse al contenimento della spesa e al mantenimento dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 99 del 1995, n. 127 del 1997), perché solo la tutela di tali interessi può far sì che per il futuro possa essere assicurato il godimento degli stessi diritti previdenziali (Corte Cost. n. 2 del 1994).

Ancora la Corte Costituzionale ha ritenuto che i Regolamenti adottati dalla Cassa *"sono riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione degli enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e gestionali nell'ambito della pubblica amministrazione"* e che *"questo assetto è stato realizzato attraverso una sostanziale delegificazione della materia, come osservato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16 novembre 2009 n. 24202"* (ordinanza n. 254/2016 del 18.10.2016).

Il principio di autonomia è stato riaffermato dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 7/2017 dell'11.1.2017, con la quale, a prescindere dal tema specifico concernente l'obbligo per le Casse privatizzate di versare al bilancio dello Stato le somme derivanti dalla riduzione della spesa, la Corte ha evidenziato che *"l'ingerenza del*

prelievo statale rischia di minare gli equilibri che costituiscono elemento indefettibile dell'esperienza previdenziale autonoma".

Anche la Corte di Cassazione, confermando principi già in precedenza espressi, ha nuovamente ribadito con la sentenza 13.2.2018 n. 3461 che il riconoscimento, operato dalla legge in favore dei nuovi soggetti, dell'autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge stessa, è concesso agli Enti previdenziali privatizzati di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di legge.

Tale delegificazione trova un limite nell'equilibrio di bilancio che Cassa Forense è tenuta a perseguire, ma resta consolidato che la potestà regolamentare dell'ente può operare anche in difformità della fonte primaria di legge.

Nel contesto sopra descritto, l'obiettivo del perseguimento e mantenimento dell'equilibrio della gestione, anche a garanzia delle future generazioni, ha comportato e comporta frequenti interventi del legislatore e della Cassa Forense, anche in esito ad un costante monitoraggio dell'equilibrio previdenziale e della

redditività del patrimonio.

E così il legislatore statale ha emanato varie norme sia rivolte alla previdenza in generale che alle Casse di previdenza libero – professionali. Infatti, una volta proclamata la privatizzazione di tali Casse e prevista la possibilità di ricongiunzione delle posizioni assicurative per i professionisti (legge 5.3.1990 n. 45), è intervenuta la riforma del sistema previdenziale generale (legge 8.8.1995 n. 335); indi lo Stato si è preoccupato della sostenibilità finanziaria delle Casse professionali imponendo loro dapprima che venisse garantita per almeno trent'anni (legge n. 296/2006, art. 1, comma 763, successivamente oggetto di interpretazione autentica ad opera della legge n. 147/2013, art. 1, comma 488), quindi portando tale periodo a cinquant'anni (art. 24, comma 24, d. l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011).

Allo scopo di garantire bilanci in equilibrio nell'arco di tempo previsto dalle leggi via via succedutesi nel tempo è stata, da ultimo, innalzata l'età pensionabile portandola da 65 a 70 anni di età e incrementato, pur se gradualmente, il numero di anni di contribuzione da versare alla Cassa, fissato – a regime – in 35 anni.


Per le stesse finalità si è intervenuto sulla base reddituale utile per il calcolo pensionistico, che, nel tempo,

è passata dai migliori dieci redditi professionali ottenuti negli ultimi 15 anni antecedenti al diritto a pensione all'attuale regime che considera i redditi di tutta la vita lavorativa.

E' stata altresì prevista per coloro che hanno maturato più di cinque anni di iscrizione e contribuzione la possibilità di ottenere, al compimento dell'età pensionabile (fissata a 70 anni a decorrere dal 2021), un assegno pensionistico calcolato con il sistema contributivo; ciò a fronte della abrogazione della norma che prevedeva il rimborso dei contributi versati ma non utilizzati.

In un contesto che è, inevitabilmente, sempre in divenire, sono intervenuti negli ultimi anni molti cambiamenti, a cominciare dall'accesso alla previdenza forense.

In proposito l'innovazione è stata introdotta dall'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012 il quale ha stabilito che "l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense". A seguito di ciò il precedente sistema, che prevedeva per gli avvocati la facoltà di iscrizione alla Cassa la quale diveniva obbligatoria al raggiungimento di un prefissato limite reddituale, è stato sostituito da una obbligatorietà / automaticità conseguente alla iscrizione all'Albo



professionale.

La legge sopra citata e il suo regolamento di attuazione approvato nel 2014 dalla Cassa Forense (Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012) hanno fatto sì che non sia più necessaria la domanda di iscrizione all'Ente poiché sarà quest'ultimo che, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine territoriale la notizia dell'avvenuta iscrizione all'Albo, invierà all'interessato la comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa con decorrenza giuridica dal 1° gennaio.

L'iscrizione alla Cassa Forense si rivela esclusiva, poiché il comma 10 dell'art. 21 della legge n. 247/2012 dispone che *"Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense"*. Ciò comporta, fra l'altro, il superamento dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps che gravava su quegli avvocati che non raggiungevano i requisiti reddituali per l'iscrizione alla Cassa Forense, la quale oggi è l'unico Ente legittimato a gestire la previdenza degli avvocati.

Per quanto riguarda l'iscrizione a Cassa Forense sono state introdotte novità anche per gli avvocati che esercitano la professione all'estero pur essendo residenti in Italia e iscritti anche all'Albo professionale italiano, nonché per gli avvocati che esercitano anche altra professione, stabilendo per questi ultimi, attesa la loro iscrizione all'Albo degli avvocati, l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense anche se iscritti ad altra cassa.

Il menzionato Regolamento del 2014 ha altresì previsto che gli avvocati iscritti all'Albo che svolgono funzioni di magistrati onorari sono obbligati al versamento dei contributi a Cassa Forense sulle indennità percepite per l'incarico ricoperto.

Ulteriori modifiche al sistema sono state previste con gli interventi regolamentari del 2010 in ordine ai contributi dovuti e alle prestazioni a carico della Cassa Forense.

Quanto ai contributi è stata incrementata l'aliquota del contributo integrativo dal 2% al 4% prima in via provvisoria e poi definitiva; contestualmente è stata aumentata l'aliquota del contributo soggettivo e i

contributi minimi, sia integrativo che soggettivo.

Sul versante delle prestazioni sono stati innalzati i requisiti minimi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, passati da 65 anni di età con almeno 30 anni di contribuzione a 70 anni con almeno 35 anni di anzianità contributiva.

E' stata poi introdotta la pensione modulare – configurata come quota di pensione di vecchiaia aggiuntiva a quella di base – determinata con il sistema di calcolo di tipo contributivo, alimentata da apposita contribuzione, inizialmente parzialmente obbligatoria e ora solo facoltativa.

Sono stati, inoltre, ridotti da quattro a due i coefficienti di rendimento utili per il calcolo della pensione retributiva e introdotta la disciplina della integrazione al trattamento minimo della pensione ma condizionato al mancato superamento di un limite reddituale dell'avente diritto e del coniuge.

A volte Cassa Forense è indotta ad introdurre modifiche regolamentari a seguito dell'entrata in vigore di leggi che intervengono sul quadro di riferimento.

E' quanto avvenuto a seguito della c.d. legge Fornero con la norma (art. 24, comma 24, del d. l. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011) che ha imposto alla Cassa Forense (ma non solo) la sostenibilità finanziaria per almeno 50 anni, invece dei 30 precedentemente previsti.

E' stato così necessario per Cassa Forense intervenire sui proprio regolamenti con una serie di variazioni, quali: considerare i redditi prodotti in tutta la vita lavorativa come base di riferimento per il calcolo della pensione; introdurre un coefficiente di rendimento unico nella misura dell'1,40% (in luogo dei due preesistenti) con suo adeguamento automatico triennale alla speranza di vita degli iscritti alla Cassa Forense; aumentare progressivamente l'aliquota del contributo soggettivo passata al 14% dal 2013, poi al 14,50% dal 2017 e al 15% dal 2021.

Il sistema previdenziale risultante da tutte le modifiche apportate è definito "retributivo sostenibile", ma il metodo di calcolo delle pensioni erogate dalla Cassa Forense è sempre

più prossimo al sistema contributivo contemplato dalla legge n. 335/1995, mantenendo però una forte connotazione solidaristica attuata attraverso una redistribuzione di risorse a favore di chi è stato meno fortunato nella professione.

Recentemente la Cassa Forense ha dato corso ad una ulteriore modifica regolamentare in favore delle fasce più deboli dei propri iscritti; infatti con delibera 29 settembre 2017 ha adottato un provvedimento di abolizione del contributo integrativo minimo per un arco temporale di cinque anni a decorrere dall'anno 2018.

Come, credo, si evince da questo modesto scritto il Comitato dei Delegati di Cassa Forense provvede ad un costante monitoraggio di tutti i fenomeni e dei dati che interessano l'Avvocatura, dalla valutazione dei quali prende spunto per modificare il sistema previdenziale forense adeguandolo alle nuove esigenze, ma avendo sempre presente la necessità di preservare la sostenibilità almeno cinquantennale dell'Ente. A tal fine occorre tenere sempre sotto osservazione ogni nuovo elemento, fra cui, a titolo esemplificativo, i nuovi bilanci tecnici, l'andamento dei redditi della categoria e del conseguente introito dei contributi, gli effetti dell'entrata a regime della riforma previdenziale e l'incidenza sulla gestione di nuovi istituti recentemente introdotti dal legislatore.

E' così che sono già in avanzato stato di approfondimento e approvazione altre novità regolamentari in materia di cumulo gratuito di periodi assicurativi non coincidenti esistenti presso due o più Enti previdenziali e di società tra avvocati con la presenza di soci di solo capitale.

Si tratta di nuove fattispecie potenzialmente in grado di comportare oneri molto elevati per la Cassa Forense e che, quindi, richiedono una rigorosa disciplina.

Ancora una volta la previdenza forense deve mettersi in cammino.

Paolo Zucchi

DOPPIO CONTRORDINE COLLEGHI: LA CASSAZIONE BOCCIA LA NOMINA ORALE DEL SOSTITUTO PROCESSUALE ... E POI CI RIPENSA

(Analisi e commento della sentenza: *Cass.*, sez. V penale, n. 26606 del 26.04-11.06.2018 con richiamo alla successiva e contraria *Cass.*, sez. I penale, n. 48862 dello 02-25.10.2018)

MASSIMA N.U.: *La nomina del difensore sostituto del titolare in seno al procedimento o al processo penale, deve avvenire necessariamente per iscritto, essendo ancora vigente l'art. 9 del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), nonché pienamente operanti gli artt. 96 e 102 c.p.p. e 27 e 34 n.a. c.p.p., che così prevedono, giacché l'art. 14, comma 2, della L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che ha introdotto la nomina orale, non ha abrogato il predetto apparato normativo, per cui essa deve ritenersi operante solo in sede extra-processuale.*

Il **CASO** si pose nell'ambito di un'udienza camerale di opposizione alla richiesta di archiviazione davanti al G.I.P. del Tribunale di Roma, in cui il predetto giudice non ammise la difesa della p.o. ad esporre le sue ragioni, in quanto l'avvocato presente per la stessa si dichiarò oralmente sostituto del titolare, ossia senza alcuna nomina scritta.

Seguì l'ordinanza di archiviazione, inaudita la difesa della p.o. opponente, la quale, ritenendo infondate le ragioni addotte dal G.I.P. per la sua esclusione dalla discussione, e dunque violato il contraddittorio, ricorse

in Cassazione.

La Cassazione, però, giudica il ricorso infondato e da pienamente ragione al G.I.P., ossia ritiene legittima l'esclusione della difesa della p.o. dalla discussione, in quanto, assente all'udienza il difensore titolare, il suo sostituto era sprovvisto di una nomina scritta del primo che lo designasse come tale, non potendosi, a tutt'oggi, ritenere valida la nomina avvenuta oralmente e parimenti documentata.

La **QUESTIONE** è, dunque, se – alla luce dell'**art. 14, comma 2, della nuova legge professionale forense**, il quale prevede che **la nomina del sostituto possa avvenire "con incarico anche verbale"** – **l'Autorità giudiziaria procedente possa o debba**, in ambito intra-procedurale e processuale penale, **pretendere**, invece, **una nomina per iscritto, con la relativa omologa documentazione**, pena la **non operatività della sostituzione** e la conseguente assenza di qualsivoglia difensore, con i diversi effetti che detta privazione può comportare a seconda dei vari soggetti procedurali o parti processuali rimaste senza difesa tecnica.

Per altro verso ed in via pregiudiziale, la questione è se il predetto **articolo 14 possa o meno avere la forza e l'effetto di tacitamente abrogare in tutto o in parte, ossia modificare, le norme anteriori che prevedono la nomina e la relativa documentazione in forma scritta**, specialmente le previsioni contenute nel codice di rito penale.

Circa le **RAGIONI GIURIDICHE** addotte dalla Suprema Corte, la sentenza, invero, utilizza buona parte del suo spazio per ripercorre l'originaria disciplina codicistica della sostituzione del difensore delle varie parti private, arrivando all'ovvia conclusione che la stessa commina la forma scritta sia per la nomina sia per la documentazione.

Il **fulcro della motivazione**, però, verte sul fatto che **l'art. 14, comma 2, della L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)**, che ha introdotto la nomina orale, **non ha abrogato o modificato tacitamente l'apparato normativo codicistico in materia di sostituzione**, né **l'art. 9 del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore)**, **entrambi comminanti la forma scritta**.

Quanto a **quest'ultima norma**, la Corte ne afferma la vigenza dal momento che **l'art. 65 della L. n. 247/2012 fa salve le norme anteriori fino all'entrata in vigore dei regolamenti da essa previsti, che non risulterebbero, all'oggi, emanati**; così come perché **non risulta esercitata la delega prevista dall'art. 64 della stessa legge per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico della materia**.

La Corte, dunque, **respinge la tesi dell'abrogazione implicita della predetta norma**, ma, aggiunge che, anche ove la si volesse ritenere tacitamente abrogata, ciò **non toccherebbe le norme del codice di procedura penale**, trattandosi di disposizioni vavevoli in ambito settoriale, non in-

taccabili da una disciplina specificamente prevista per la professione forense, che non può dirsi vada a normare l'intera materia della sostituzione processuale, così come regolata dalla legge anteriore, per cui **non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 15 delle preleggi.**

Da ultimo la Corte **respinge l'obiezione** che, così considerando, **si vanificherebbe la previsione dell'art. 14, comma 2,** della L. n. 247/2012, giacché l'interpretazione della stessa accolta in sentenza, non esclude ogni sua operatività, **rimanendo efficace in ambito extra-processuale,** ove rilevano esclusivamente i rapporti tra le parti private.

In sede di **CONSIDERAZIONI CRITICHE,** intanto, è lecito supporre che la sentenza sia dettata, come a volte avviene, più dall'esigenza di non travolgere lo specifico procedimento

trattato, che dall'intrinseca plausibilità del principio affermato, con l'effetto deleterio di privilegiare il caso singolo sulle esigenze sistemiche.

In effetti, le argomentazioni adottate dalla Corte appaiono piuttosto posticce e poco convincenti, giacché ispirate ad una lettura parziale e sostanzialmente inesatta delle norme invocate, con la conseguenza di far apparire paralogistici i ragionamenti connessi.

In primis, non convince l'asserita vigenza dell'art. 9 del R.D.L. n. 1578/1933, fondata sulle, vere o presunte, omissioni legislative circa i regolamenti (art. 65) ed il testo unico (art. 64) previsti dalla L. 247/2012.

Invero, il riferimento ai **"regolamenti"**, intanto, appare oltremodo **"generico"**, giacché, a fronte di tanti regolamenti adottati, non si comprende quale, nello specifico, sarebbe stato omesso; inoltre, è vero che l'art.

65 proroga la vigenza delle norme non espressamente abrogate dalla legge fino all'entrata in vigore dei regolamenti, ma solo: "se necessario e in quanto compatibili"; cosicché **invocare la mancanza di non si sa quale regolamento per sostenere la vigenza di una norma chiaramente in contrasto con l'art. 14 della nuova L.P., appare vistosamente tautologico.**

Lo stesso dicasi per la **mancata adozione del testo unico** previsto dall'art. 64, in quanto la *lettera a) del primo comma,* prevedeva sì la **"bonifica chiarificatrice"** di ciò che deve considerarsi vigente e ciò che deve ritenersi abrogato, ma **solo a livello accertativo e dichiarativo,** giacché commina di: *"... indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con le successive disposizioni ...";* di talché la **disciplina dell'abrogazione o modifica tacita delle norme incompatibili (art.**

Acqua



15 delle preleggi), resta comunque pienamente operante ed utilizzabile, ossia per nulla paralizzata dalle omissioni del legislatore.

In effetti, la Corte deve aver ben avvertito questa criticità della sua argomentazione, giacché, in conclusione, sente il bisogno di **ammettere la possibilità che l'art. 9 predetto possa essere stato tacitamente abrogato**, ma **nega che altrettanto si possa dire del complesso della disciplina codicistica** in argomento (artt. 96 e 102 c.p.p. e 27 e 34 n.a. c.p.p.), ritenendo, da un lato, che, **il differente e specifico tema della nuova legge professionale forense, la renda, sostanzialmente, priva di "forza di legge" rispetto alle norme settoriali del codice**; dall'altro, che la stessa **non rispetti il requisito previsto dall'art. 15 delle preleggi come condizione per l'abrogazione tacita**, ossia quello della normazione: "... dell'intera materia regolata dalla legge anteriore ..."; restando esclusa la materia della rappresentanza processuale.

Ora, la **prima argomentazione** è, a dir poco, stravagante, giacché è assai **poco plausibile che il contenuto tematico di un corpo legislativo, possa, in qualche, modo interferire con la gerarchia delle fonti normative**; sia il codice di rito, sia la nuova disciplina professionale forense, infatti, sono approvati con leggi ordinarie aventi lo stesso rango normativo, cosicché la **gerarchia tra le stesse**, in assenza di abrogazioni o modifiche ovvero "salvificazioni" espresse, è **dettata esclusivamente dal rapporto temporale e di compatibilità, regolato dall'art. 15 delle preleggi**.

Il che ci porta alla **seconda argomentazione**, che appare altrettanto rigettabile, ove appena si consideri che **condizione di applicabilità** della predetta norma – e, dunque, dell'abrogazione o modifica tacita – non è solo l'integrale nuova regolazione della materia trattata anche dalla legge anteriore non espressamente abrogata, **ma pure** – e autonomamente, stante l'uso della lettera "o"

in chiara funzione disgiuntiva – **la semplice**: "... incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti ..."; di talché **basta questo per ritenere che l'art. 14, comma 2, della L. 247/2012, abbia abrogato, anche solo parzialmente e sul punto, tutte le norme anteriori che impongono la forma scritta**, comprese quelle del codice di rito, anche perché lo stesso comma precisa che, di contro, **il praticante abilitato debba essere nominato sostituto per iscritto**, il che ci mostra e dimostra come **il legislatore si sia posto il problema in termini complessivi e risolutivi**.

Le obiezioni di cui sopra non devono essere tanto peregrine, visto e considerato che la Cassazione ha già prodotto un chiaro **RIEPIENSAMENTO** sul punto; infatti, recentemente, la *Cass., sez. I penale, n. 48862 dello 02-25.10.2018* ha completamente ribaltato la situazione **ammettendo la sostituzione processuale con delega orale diretta del sostituto al sostituto e oralmente comunicata al giudice solo da parte di quest'ultimo**.

La nuova sentenza oltre a svolgere considerazioni simili a quelle *supra* proposte, ricorda come la giurisprudenza, nell'interpretare l'art. 92, comma 2, c.p.p., sia sempre stata: «... ispirata da un principio di favore per l'esplicazione del diritto di difesa, escludendo il bisogno di autenticazione ... ovvero riconoscendo valida la nomina stessa, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dalla menzionata disposizione, in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione potesse tacitamente desumersi ... o, infine, privilegiando il fatto che la nomina fosse eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina venisse disposta ...».

Infatti, da un lato, afferma la **piena vigenza della legge n. 247/2012**, non limitabile, dunque, da vere o presunte mancate adozioni di norme

secondarie; inoltre sancisce la **natura squisitamente giudiziale** della previsione dell'art. 14 (*Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni*), come ricavabile anche dalla Relazione di accompagnamento del testo unificato dei disegni di legge, di talché non sono dubitabili né l'**abrogazione tacita dell'art. 9 del R.D.L. n. 1578/1933**, né la **modifica implicita della normativa del codice di procedura penale**, nel senso voluto dalla nuova legge professionale.

L'arresto risulta particolarmente significativo e ha valore di vero e proprio "**pronunciamento**", dandosi che viene motivata non una decisione presa su una questione di cui la Corte è investita quale giudice dell'impugnazione, ma, in modo assai singolare, viene spiegata in sentenza una decisione procedimentale interna allo stesso giudizio di cassazione, giacché la nomina orale era stata proposta proprio davanti alla stessa Corte e, a quanto par di capire, da nessuno contestata.

In **CONCLUSIONE**, si può lecitamente sperare che sia quest'ultima sentenza a fare giurisprudenza, anche perché la prima legittima il sospetto di essere concepita ad *usum delphini* per impedire la pratica della sostituzione verbale in sede processuale penale, in quanto frutto di un inaccettabile sentimento di sfiducia verso la classe forense, che appare tanto più ingiustificato laddove si consideri che eventuali, e sempre possibili, abusi, sono più probabili in ambito stragiudiziale che in quello giudiziale, ove la dichiarazione di sostituzione viene formalmente verbalizzata, cosicché, se del caso, risulta impossibile sfuggire alle conseguenze di una falsa rappresentanza.

Gianluca Bergamaschi

Effettiva tutela

L'ultimo numero della nobile rivista di Cassa Forense ("La Previdenza forense" - 2 - maggio-agosto 2018) ospita due scritti parmigiani: uno, di Margherita Folzani a proposito dell'"equo compenso e il (finito) problema della nullità sopravvenuta", è già stato pubblicato sulle nostre CRONACHE (nel numero LXXIX, l'ultimo del giugno scorso) e propone, di nuovo, solo un aggiornamento¹.

L'altro, di Renzo Menoni, collega che non ha bisogno di presentazioni ma che preme qui ricordare come fondamentale colonna, per tanti anni, della redazione di CRONACHE, ancora ringraziandolo, propone una domanda essenziale, per rispondere alla quale, attraverso constatazioni concrete, indica una via del tutto diversa da quella che nell'ultimo ventennio ha visto percorrere (così da vicino, considerate le sue importanti funzioni associative).

Con l'assenso dell'autore e quello dell'Editore (nella persona del direttore responsabile, l'avv. Leonardo Carbone) CRONACHE ri-offre ai suoi lettori, con grande piacere, l'articolo di Renzo Menoni.

.....
1 in nota 7 la collega, infatti, precisa: "*che oltre alle conseguenze giuridico - civilistiche illustrate nel presente articolo, l'avvento della legge sull'equo compenso si è riflessa anche sul piano disciplinare. Con pronuncia n. 244 del 28 dicembre 2017, invero, il CNF ha statuito che, poiché l'onerosità costituisce una componente essenziale dell'incarico difensivo dell'Avvocato, l'accettazione di un incarico professionale a fronte di un compenso irrisorio lede il decoro e la dignità dell'attività forense e, di talché, configura l'illecito disciplinare di accaparramento di clientela; illecito sanzionabile ex nunc per le convenzioni sia stipulate sia già in essere e in corso di esecuzione*".

L'avvocato è realmente in grado di "garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti?"

Il 31 dicembre 2012, ultimo giorno utile di quella legislatura, veniva approvata in via definitiva ed in terza lettura dalla Camera dei Deputati la Legge n. 247, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", subito ribattezzata (con un po' di enfasi) "Statuto dell'avvocatura".

L'art. 2, comma II, di tale legge afferma che: "L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti". Tale solenne enunciazione programmatica costituisce, senza dubbio, un importante riconoscimento del ruolo sociale dell'Avvocatura, ma, a distanza di ormai quasi sei anni dalla sua approvazione, ci pare doveroso porci la domanda: l'avvocato (e per quanto più specificamente mi riguarda l'avvocato civilista), oggi, con l'attuale legislazione e l'attuale "stato dell'arte", è veramente in grado di garantire al cittadino (*rectius* al cliente che a lui si rivolge per essere assistito e difeso) l'effettività della tutela dei suoi diritti?

Perché l'avvocato possa svolgere realmente tale funzione sarebbe necessaria, quantomeno, la ricorrenza di 4 requisiti fondamentali:

- 1) la normativa che regola i rapporti fra i cittadini e fra questi ultimi e lo Stato e gli altri enti, deve essere semplice, chiara e facilmente interpretabile;
- 2) qualora il cittadino sia costretto a ricorrere alla tutela giudiziaria, la decisione deve giungere in tempi "ragionevoli";
- 3) il difensore delle parti deve poter esercitare congrui ed effettivi poteri processuali;
- 4) la decisione deve essere di "ragionevole qualità".

Sub 1

È nozione ormai acquisita che, rispetto ai nostri padri, viviamo in una società più complessa, più scomposta ed articolata, in una società "liquida" (per dirla con Baumann), che offre sempre meno certezze.

Tale situazione non può non ripercuotersi inevitabilmente anche sul mondo del diritto. La prima rottura del quadro unitario normativo è avvenuta negli anni '60/'70 (quella che Natalino Irti ha definito come "l'epoca della decodificazione"). Si era però, comunque, ancora in presenza di un solo livello di legislazione (quello statuale). Successivamente si è aggiunta una fonte secondaria (la legislazione regionale) e poi una primaria e sovranazionale (la legislazione comunitaria), con tutte le correlate problematiche di coordinamento.

Se a ciò si aggiunge lo scarso livello della produzione normativa, sia dal punto di vista formale (letterale e linguistico) che sostanziale (giuridico), e per di più la vera e propria "alluvione" di norme approvate in questi ultimi anni, dal nostro Parlamento, che ormai si succedono e si accavalano con una tale rapidità che è difficile seguirne il filo logico, non si può che concludere che l'attuale quadro normativo è tutto fuorché, semplice, chiaro e di facile interpretazione.

Sub 2

Tutti sappiamo che l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che il giudizio debba concludersi in tempi "ragionevoli". Pressoché identica previsione è stata recepita dalla nostra Carta Costituzionale, la quale (a seguito della modifica approvata il 23 novembre 1999) afferma, all'art. 111, comma II, che la legge assicura la ragionevole durata del processo. Malgrado tali norme così (purtroppo) non è.

Ci pare inutile ricordare le infinite condanne che lo Stato italiano ha subito dalla Corte europea, per la violazione dei termini ragionevoli e

il risibile rimedio della "Legge Pinto" (destinato ad intervenire ex post, con un'"equa" riparazione, anziché ex ante, evitando il ripetersi delle violazioni), peraltro ormai pressoché svuotata di effettivi contenuti dai più recenti interventi legislativi. Ciascun avvocato potrebbe trarre dalla sua esperienza infiniti esempi di tempi assolutamente "irragionevoli". Da parte mia mi limiterò ad un solo esempio: un accertamento tecnico preventivo, proposto dall'Università di Parma per verificare il rischio di distacco delle lastre marmoree del rivestimento della facciata di un edificio di sua proprietà (con le potenziali conseguenze facilmente immaginabili), iscritto a ruolo nel febbraio 2013, a distanza di 5 anni e mezzo è tuttora pendente, senza che sia stata depositata la relazione peritale².

Sub 3

Dopo l'atto iniziale di impulso, l'avvocato ha modeste possibilità di incidere realmente sui tempi del processo. Innanzitutto, mentre i termini che lo riguardano come difensore, hanno, quasi tutti, carattere perentorio (e possono quindi comportare anche responsabilità professionale, in caso di loro inosservanza) i termini previsti per il giudice hanno carattere ordinatorio (ossia "canzonatorio", come amava definirli Enrico Redenti).

Invano infatti, ad esempio, il tuttora vigente art. 81 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. stabilisce che nel processo l'intervallo tra un'udienza e l'altra "non può essere superiore a 15 giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore".

I tempi del processo dipendono quindi, ormai, pressoché esclusivamente, dall'agenda (e quindi dall'assoluta discrezionalità – che a volte sconfinava nell'arbitrio) del singolo giudice.

In molti Tribunali i giudici si sono sottratti anche al dovere, loro imposto dall'art. 81 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c., di fissare il c.d. "calendario del processo". E ciò sebbene

.....

² va precisato che la relazione del CTU è stata depositata, nelle more della ri-pubblicazione, nel settembre di quest'anno.

bene il secondo comma della medesima norma stabilisce che "il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi". Chiunque abbia avuto qualche esperienza nei Consigli giudiziari, sa quanto questi siano restii a fare segnalazioni relative ai tempi processuali, anche in casi in cui si sia in presenza di situazioni abnormi. In ogni caso i tentativi di iniziare azioni disciplinari in questa materia, nella stragrande maggioranza dei casi, finiscono con provvedimenti di archiviazione o di assoluzione da parte del CSM e/o delle Sezioni unite della Cassazione. Anche per altro verso appare l'estrema limitatezza dei poteri che l'avvocato può esercitare nel processo. Se si tratta di controversia che ha per oggetto questioni non (o quantomeno non solo) di puro diritto e sarebbe necessario svolgere adempimenti istruttori, il giudice ha poteri decisori pressoché assoluti. Con l'introduzione del giudice monocratico è stata eliminata la possibilità del reclamo al Collegio e non vi è quindi più controllo alcuno sui provvedimenti del giudice istruttore, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano palesemente incongrui o addirittura erronei.

Ciò comporta conseguenze molto gravi perché quando (spesso dopo diversi anni) la causa è posta in decisione e non è stata debitamente istruita, è difficilissimo (a volte impossibile) rimediare. Per esempio, in un recente caso, in cui era stata richiesta e negata la CTU contabile per la ricostruzione di movimenti bancari di una società, posta la causa in decisione, il nuovo G.I., che era nel frattempo subentrato, concordava sulla necessità di tale adempimento istruttorio, ma era ormai decorso il termine decennale per ottenere la documentazione da parte delle banche. Per di più, in appello – da diversi anni – non si svolge di fatto attività istruttoria (tanto che, la recente sentenza 27199/17 delle Sezioni Unite, ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che il giudice d'appello è giudice di merito e, ove necessario, deve svolgere anche

attività istruttoria).

Si aggiunga che le numerosissime riforme processuali di questi ultimi anni sono state tutte indirizzate ad attribuire sempre più poteri, anche ufficiosi, al giudice, sottraendoli alle parti, nell'illusione che ciò avrebbe potuto comportare una perdita di garanzie, ma avrebbe condotto ad un'accelerazione dei tempi processuali. Nello stesso tempo si è mossa la giurisprudenza, orientandosi sempre più per un ampliamento dei poteri ufficiosi del giudice, sia in materia processuale che sostanziale. Due esempi, fra i tanti che si potrebbero fare: con la sentenza 14828/2012 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato il tema del rapporto tra il principio della rilevanza officiosa, in ogni stato e grado del giudizio, delle nullità contrattuali e il principio dispositivo correlato al divieto di extrapetizione proprio del giudizio civile, enunciando un principio di ordine generale, secondo il quale il giudice del merito ha il potere di rilevare dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale, con il solo vincolo del rispetto del contraddittorio, facendo leva sulla funzione propria dell'art. 1421 c.c., di impedire che il contratto nullo possa spiegare i suoi effetti, esprimendo l'ordinamento un giudizio di disvalore su tale contratto. Con giurisprudenza molto più risalente, la Cassazione ha poi statuito che, ex art. 1384 c.c., la penale possa essere ridotta anche d'ufficio e senza istanze di parte dal giudice, ove ritenuta manifestamente eccessiva, e ciò financo in appello (Cass. Sez. Lav. 21646/ 2016). Tale latitudine di discrezionalità assoluta, trova, per esempio, plastico riscontro nella sentenza 4 ottobre 2007 della Corte d'Appello di Roma, che aveva ridotto equitativamente una caparra contrattualmente pattuita in 180 milioni di lire a 10 mila euro. (Peraltro, nel caso di specie, si trattava di caparra confirmatoria e la Cassazione ha annullato tale sentenza ritenendo non consentito il procedimento analogico con riferimento alla clausola penale).

Si aggiunga, da ultimo, sul punto, che alcuni mezzi istruttori sono di fatto ormai completamente divenuti desueti (si pensi all'ispezione giudiziale), in quanto ritenuti dai giudici troppo impegnativi e, quindi, demandati im-

propriamente ai CTU.

Sub 4

Per quanto concerne il momento della decisione della controversia, è ovvio che tale funzione non può che essere (questa sì) di esclusiva competenza del giudice, il quale però, per emettere un provvedimento rispettoso dei diritti delle parti, avrebbe il dovere di leggere ed esaminare attentamente tutti gli atti e documenti di causa (il ché, vedendo certe sentenze, si ha l'impressione che non sempre sia stato fatto).

Si aggiunga che, soprattutto nel giudizio d'appello e in quello di Cassazione, diventa sempre più difficile arrivare alla decisione del merito della causa, essendovi infiniti "trabocchetti", di dubbia interpretazione ed applicazione, che portano a dichiarazioni di inammissibilità.

Tutto ciò è motivo di mortificazione per il difensore e comporta denegata giustizia per l'assistito.

Conclusivamente, mi pare quindi si possa affermare che, allo stato della vigente legislazione e, soprattutto della sua applicazione, non sia facile oggi per l'avvocato dare pratica attuazione alla norma citata *ab initio*, che gli attribuisce l'alta funzione "di garantire ai cittadini l'effettività della tutela dei diritti".

Molto rimane, quindi, da fare per rendere nuovamente l'avvocato protagonista del processo e restituiregli quel ruolo che gli aveva attribuito una legislazione di tipo liberale, che partiva dal principio che il processo civile fosse realmente nella disponibilità delle parti e che il giudice dovesse esercitare non il ruolo di un autoritario protagonista, ma bensì quello, importantissimo e fondamentale, di autorevole arbitro nel processo e di decisore della vertenza, nei rigorosi limiti della prospettazione delle parti.

Per far ciò è necessario uscire da questa ormai ventennale logica "emergenziale", che tanti danni ha causato alla nostra giustizia, e recuperare l'organicità del sistema ed i suoi principi fondamentali.

Renzo Menoni

Sulla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale condominiali

Il problema della ripartizione tra i condòmini delle spese per la pulizia delle scale non è di semplice soluzione perché non vi è alcuna norma che la preveda espressamente.

Sia nella disciplina codicistica del 1942, sia nella legge n. 220 dell'11/12/2012, che ha come è noto apportato alcune modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, non vi è una disposizione precisa in proposito.

Infatti il rinnovato art. 1124 c.c. – Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori – si limita a prescrivere al primo comma: "Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo."

In dottrina ad esempio Domenico Riccardo Peretti Griva (Il condominio delle case divise in parti UTET 1960 pag. 329) ritiene che "Del tutto corrispondente al criterio delle spese relative alla conservazione e ricostruzione delle scale (art. 1124) si intende essere quello relativo alle spese di pulizia che, per quanto estranee alla nozione della consistenza fisica delle scale, rientrano tuttavia nell'ampio campo della manutenzione necessaria di godimento, non essendo concepibile l'uso normale delle scale senza l'indispensabile complemento della pulizia..."

Anche il Branca ritiene che l'art. 1124 c.c. vale per le spese di pulizia, che sono spese di manutenzione, mentre non si riferisce invece alle spese per l'illuminazione.

La più recente dottrina (Il condominio – trattato teorico-pratico – Gino Terzagò-Giuffrè Editore Milano 2015, pag. 600 e segg.) ritiene che "La problematica della ripartizione di

tali costi (illuminazione e pulizia) ha visto le differenti posizioni dibattere sulla questione della ricomprensione, o meno, dei costi per la pulizia o per l'illuminazione nella categoria delle spese di "manutenzione" di cui all'art. 1124 c.c., e, quindi, della loro ripartizione in base al relativo criterio (metà per proprietà, metà per altezza).

Sul punto si è evidenziato, che, nel caso della pulizia e dell'illuminazione ci si trova di fronte ad una duplice funzione di tali servizi comuni, con conseguenti effetti sulla relativa ripartizione delle spese.

A ben vedere, infatti, sia la pulizia, sia l'illuminazione non vengono certamente effettuate a scopi di manutenzione o di ricostruzione, ma attengono all'utilizzazione del bene o alla sua sicurezza.

A fronte di tale corretto ragionamento, però, le pronunce non sono riuscite a sintetizzare le loro interpretazioni in un'unica soluzione, lasciando gli operatori del settore privi della concreta individuazione di un unico criterio di ripartizione di tale tipologia di spese".

Infatti, tra le non molte sentenze della Corte di Cassazione che riguardano le spese per la pulizia delle scale, ad esempio la sentenza n. 801 della sez. II del 23 marzo 1970 ha così affermato: "Qualora il portiere sia sostituito con lavascale ... il criterio di ripartizione delle spese relative tra i condòmini non può identificarsi con quello stabilito dal regolamento per le spese del ben diverso rapporto di portierato ..." (Nella specie il giudice di merito aveva ritenuto ripartibili le spese per il lavascale a norma dell'art. 1124 c.c. e tale criterio è stato condiviso dalla sentenza di legittimità.

Così la sentenza Cass. civ. sez. II 19 febbraio 1993, n. 2018.

“In tema di condominio di edifici, la disposizione dell’art. 1124 c.c. concernente la ripartizione fra i condomini delle spese di manutenzione delle scale, come la norma di regolamento che vi si conformi, riguarda le spese relative alla conservazione della cosa comune che si rendono necessarie a causa della normale deteriorabilità della stessa per consentirne l’uso e il godimento e che attengono a lavori periodici indispensabili per mantenere la cosa in efficienza. La disposizione non riguarda, pertanto, le spese di pulizia delle scale alle quali i condomini sono tenuti a concorrere in ragione dell’utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno e che l’assemblea può legittimamente ripartire in virtù delle attribuzioni riconosciutele dall’art. 1135 c.c., anche modificando i precedenti criteri con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c. trattandosi di criteri aventi natura solo regolamentare.”

Cass. civ. sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657.

“In tema di ripartizione di oneri condominiali, le spese per l’illuminazione e la pulizia delle scale non configurano spese per la conservazione delle parti comuni, tendenti cioè a preservare l’integrità e a mantenere il valore capitale delle cose (artt. 1123, comma primo e 1124, comma primo, c.c.), bensì spese utili a permettere ai condomini un più confortevole uso o godimento delle cose comuni e di quelle proprie; con la conseguenza che ad esse i condomini sono tenuti a contribuire, non già in base ai valori millesimali di comproprietà, ma in base all’uso che ciascuno di essi può fare delle parti comuni (scale) in questione, secondo il criterio fissato dall’art. 1123, comma secondo c.c.”

Cass. civ. sez. II 12 gennaio 2007, n. 432.

“Alla luce delle considerazioni svolte consegue che con riferimento alla ripartizione delle spese per la pulizia delle scale, l’assemblea, ai fini dell’applicazione del principio affermato dall’art. 1123 secondo comma, cod. civ., deve individuare un criterio idoneo ad esprimere la diversa utilità che da tale servizio ricavano i proprietari dei singoli piani.

Ritiene il collegio che, a tal fine, sia

possibile una applicazione analogica dell’art. 1124 cod. civ.. Da un lato, infatti, non sembra che tale disposizione abbia carattere eccezionale, in quanto essa, con riferimento alle spese interessanti una parte comune dell’edificio pacificamente destinata a servire in misura diversa i condomini dei diversi piani (scala) ed in ordine alla cui ripartizione non si potrebbe dubitare della applicabilità del principio stabilito dall’art. 1123 secondo comma, cod. civ., individua il necessario criterio di carattere oggettivo.

In definitiva, l’art. 1124 cod. civ. è norma speciale e non eccezionale, il che non esclude una sua applicazione analogica.

La ripartizione delle spese per la pulizia delle scale secondo quanto previsto dall’art. 1124 cod. civ., poi, è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità di uso, i proprietari dei piani alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alle spese di ricostruzione a manutenzione. Ugualmente, a parità di uso, i proprietari di piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia-”.

Dopo questi principi, assolutamente condivisibili, la sentenza del tutto inspiegabilmente aggiunge: *“Va soltanto chiarito che la ripartizione delle spese va fatta con applicazione integrale del criterio dell’altezza di piano; la disposizione contenuta nell’art. 1124 primo comma, cod. civ. secondo la quale la metà della spesa per la ricostruzione e manutenzione delle scale va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a tale criterio (applicativo del principio generale di cui all’art. 1123 secondo comma, cod. civ.) e quindi non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate”.*

Non posso condividere questa ultima asserzione della sentenza secondo la quale la ripartizione delle spese per la pulizia delle scale dovrebbe effettuarsi in tutto il suo ammontare in proporzione all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Infatti come è agevole rileggendo i passi riportati della sentenza prima si ritiene possibile una applicazione analogica dell’art. 1124 cod. civ. che individua il necessario criterio di carattere oggettivo per l’applicazione del principio stabilito dall’art. 1123 secondo comma, cod. civ. e, dopo qualche riga con una evidente contraddizione e con una formulazione piuttosto oscura, si nega una simile applicazione analogica.

I supremi Giudici componenti il Collegio, così statuendo, non si sono accorti che con la sola applicazione del criterio dell’altezza di piano e trascurando completamente i valori millesimali di ciascuna unità immobiliare si avrebbe come pacifica conseguenza che le unità immobiliari di ogni piano si vedrebbero assegnare una eguale spesa per la pulizia delle scale anche nel caso di notevole differenze di superfici. Certo un bel risultato!

In conclusione, alla luce delle indicazioni dottrinarie riportate e della giurisprudenza della Corte di legittimità ricordata ritengo che la ripartizione delle spese per la pulizia delle scale condominiali debba essere effettuata con l’applicazione integrale del criterio di cui all’art. 1124 cod. civ. primo comma.

Renato Del Chicca



Spigolature forensi

(di giurisprudenza e non solo)

conseguenze civilistiche della violazione di norme deontologiche

La violazione deontologica, oltre a quella disciplinare, può avere rilevanza civilistica sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale e dei conseguenti obblighi risarcitori, ove si accerti l'esistenza di un danno risarcibile. La conseguenza può essere, qualora la

parte pregiudicata proponga la relativa azione, l'annullamento del contratto ex art. 1394 cod. civ., non la nullità.

"In linea generale, la violazione di norme deontologiche, se ha sempre un rilievo di tipo disciplinare, non dà luogo di per sé all'illiceità della prestazione o ad altre cause di nullità del contratto di mandato tra professionista e cliente. ..."

La commissione da parte del professionista di una violazione delle regole di deontologia professionale non comporta in ogni caso la nullità di tutta l'attività svolta e la conseguente non remunerabilità delle relative prestazioni.

Occorre verificare se, nel caso concreto, la violazione deontologica, oltre che rilevare sotto il profilo disciplinare, sia di gravità tale da integrare anche una causa di nullità del contratto (rilevanza implicitamente esclusa nel caso di specie dal giudice di merito).

Nel caso di specie, peraltro, il tipo di violazione deontologica commessa dall'avvocato, consistente nella violazione da parte del professionista dell'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando lo svolgimento di un precedente incarico limiti la sua indipendenza nello svolgimento del nuovo incarico o co-

munque determini una situazione di conflitto di interessi col rappresentato (rubricata, all'art. 37 del codice deontologico forense vigente all'epoca dei fatti sotto la rubrica "conflitto di interessi"), integra la violazione delle regole generali di comportarsi secondo correttezza e buona fede e confluisce nell'ipotesi tipica di contratto stipulato in conflitto di interessi, la cui conseguenza può essere, qualora la parte pregiudicata proponga la relativa azione, l'annullamento del contratto ex art. 1394 c.c., e non la nullità.

Peraltro, la violazione deontologica, a prescindere ed oltre alla rilevanza disciplinare, ed a prescindere dalla proposizione di azioni atte ad incidere sul momento genetico del contratto e sulla validità del vincolo contrattuale, può avere in ogni caso una rilevanza civilistica sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale e dei conseguenti obblighi risarcitori, ove si accerti l'esistenza di un danno risarcibile.

In questi termini essa è stata correttamente presa in esame e tenuta in conto dal giudice di merito, che ha accertato la presenza dell'inadempimento, anche se non è giunto a pronunciare la risoluzione dell'intero contratto, implicitamente ritenendo l'inadempimento non di portata tale da travolgere tutto il rapporto e tutte le prestazioni eseguite. Esso ha ritenuto retribuibile solo l'attività utilmente prestata (la redazione dell'atto giudiziario, della cui qualità non si è mai discusso nel corso del giudizio di merito), in quanto la residua attività professionale (di studio della controversia) avrebbe dovuto essere rinnovata da parte del nuovo professionista che gli X. avrebbero dovuto incaricare della prosecuzione del giudizio e quindi implicitamente quantificando il danno subito dagli

X. nelle spese che avrebbero dovuto sostenere per rivolgersi ad altro professionista il quale avrebbe dovuto a sua volta essere remunerato ... per studiare la causa e poter proseguire il giudizio."

Cassazione, sezione III civile, 27 settembre 2018, n. 23186.

la forma del contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione

... non può essere -e rigorosamente- che scritta:

secondo consolidati principi giurisprudenziali, infatti, *"in tema di contratti della P.A., il contratto d'opera professionale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, dall'organo rappresentativo dell'ente (Cass. n. 1167 del 2013).*

Infatti, il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, ed agevola l'espletamento della funzione di controllo; esso, pertanto, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo tributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. (Cass. n. 24679 del 2013; cfr. anche Cass. n.

21477 del 2013).

Né valgono le considerazioni, svolte dalla ricorrente in ordine al fatto che, nella specie, la Giunta Comunale, avendo urgenza di acquisire i dati richiesti vista l'imminenza delle festività natalizie, disponeva espressamente di attribuire valore negoziale alla deliberazione a seguito di sottoscrizione della stessa da parte dello studio incaricato.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che non è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l'ente può revocare ad nutum (Cass. n.1167 del 2013). L'osservanza della forma scritta richiede, infatti, la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, come nella specie, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. n. 22501 del 2006; nello stesso senso, Cass. n. 15488 del 2001)."

Cassazione, sezione II civile, 31 ottobre 2018, n. 27910.

esposto e diffamazione

"La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che: "Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che indirizzi un esposto -contenente espressioni offensive- all'Autorità disciplinare, in quanto, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie dell'esercizio di un diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost. e da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi" (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825); più ancora che: "Non integra il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'ordine di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero, perché il cliente per mezzo della segnalazione esercita una legittima tutela dei suoi interessi" (Sez. 5, n. 3565 del 07/11/2007 - dep. 23/01/2008, Toppetta e altro, Rv.

238909; conf. Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044)."

Nella specie "l'esposto diretto all'organo di autodisciplina degli avvocati era diretto a suscitare il previsto controllo sui comportamenti dell'avvocato medesimo, suscettibili di gettare discredito sull'intera categoria professionale e di integrare gli estremi dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 5 del Codice deontologico forense (...) e non costituiva, invece - secondo quanto risultante dall'accertamento compiuto dai giudici di merito -, una mera occasione per dare sfogo alla volontà di screditare la persona stessa dell'avvocato mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità. In tal senso, del resto, si è già espressa questa Suprema Corte allorché ha affermato che: "Non integra il delitto di diffamazione

(art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche" (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044)".

Cassazione, sezione V penale, 27 settembre 2018, n. 42587.

...senonché,

resta fermo "che non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche, per il quale valgono i limiti ad esso connaturati - occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma (Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044; Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011, Taranto, Rv. 250406; Sez. 5, n. 33994 del 05/07/2010, Cernoia, Rv. 248422)".

Ma è meglio precisato che "ciò non vale tuttavia per l'invio di una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale; sussiste, infatti, in tal caso il requisito della comunicazione con più persone, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a

conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi; né in tal caso può ricorrere l'esimente del diritto di critica, che sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. (Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229)".

Quanto alla causa di non punibilità prevista per le offese in scritti diretti alle autorità giudiziarie o amministrative (**art. 598 cod. pen.**), l'orientamento della giurisprudenza di legittimità non appare univoco.

"L'indirizzo numericamente prevalente afferma che la causa di non punibilità di cui all'art.598 cod. pen. non è applicabile qualora le espressioni offensive siano contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi, in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce, pur se redatti da soggetti interessati (Sez. 5, n. 24003 del 29/04/2010, Longo, Rv. 247396; Sez.5, n.13549, 20/2/2008, Pavone, in motivazione; Sez. 5, n. 40725 del 16/10/2002, Folcarelli, Rv. 2231880; Sez. 5, n. 651 del 20/04/1971, Giovannoli, Rv. 118609).

Diversamente si sono espresse due decisioni (Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011, Taranto, Rv. 250406, Sez. 5, n. 33453 del 08/07/2008, Boschi Benedetti, Rv. 241393) dissentendo dai precedenti citati. Secondo questo orientamento l'esimente di cui all'art. 598 cod.pen., è applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense, sulla base delle seguenti argomentazioni: la ratio dell'art.598 cod.pen. è ispirata alla massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa; il Consiglio dell'Ordine forense, dando corso alla procedura di sua competenza, esercita un'attività oggettivamente riconduci-

bile all'esercizio di funzioni pubbliche, dal momento che il controllo del corretto esercizio della professione forense corrisponde all'interesse pubblico all'uso corretto, da parte del professionista, del potere riconosciuto dallo Stato; la procedura instaurata va definita, quindi, in termini di procedimento e il Consiglio dell'Ordine forense esercita poteri propri di un'autorità amministrativa, quale quello disciplinare, suscettibile di essere sottoposto a successivo controllo giurisdizionale; in senso contrario non può argomentarsi sulla base della natura del procedimento che si svolge presso il Consiglio dell'Ordine forense territoriale, solo amministrativa e non giurisdizionale perché l'esimente de qua è applicabile anche ad atti funzionali all'esercizio del diritto di difesa, pur se precedono l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale; l'autore dell'esposto al Consiglio dell'Ordine forense è "parte del relativo procedimento", dovendosi intendere tale "chiunque sia titolare di un interesse (nel caso di specie leso dalla violazione disciplinare) tutelato dalla legge anche, in forma mediata, con il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa" e, quindi, anche se si tratti di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo; d'altra parte, tutti i procedimenti amministrativi sono soggetti al principio dell'istruzione "partecipata", ad eccezione di quelli espressamente indicati dalla legge n. 241 del 1990; l'art. 598 cod. pen., menziona l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa; poiché non è dubbio che anche il giudice amministrativo debba essere qualificato "autorità giudiziaria" consegue che per "autorità amministrativa" non possa intendersi il giudice amministrativo, ma l'autorità amministrativa "non giurisdizionale" e tuttavia decidente nell'ambito dei cosiddetti ricorsi amministrativi; l'art. 598 cod. pen., parla di offese, da intendersi come espressioni inurbane, volgari, spregiative, contumeliose; tali manifestazioni, pur non essendo lecite, non sono penalmente represses - se contenute in scritti presentati o in discorsi pronunziati innanzi alle Autorità

di cui sopra - per una esplicita scelta del legislatore, che ha voluto garantire la massima libertas convicii; non è dunque corretto affermare che l'art. 598 cod.pen., altro non è che una specificazione del più generale diritto di critica, garantito dall'art. 51 cod. pen., e dall'art. 21 Cost.; la libertas convicii non ha limiti (l'eventuale sanzione non penale interviene ex post), mentre il diritto di critica ha i noti limiti individuati dalla giurisprudenza (rilevanza sociale, continenza e verità della notizia sulla quale si innesta la attività valutativa e, appunto, critica); l'offesa va tenuta distinta dall'accusa; mentre, per l'offesa formulata in una delle occasioni di cui al ricordato art. 598 cod.pen., l'offensore non risponde, operando la causa di non punibilità, per l'accusa, l'accusatore non può che assumere la responsabilità di quel che dice; anche accusare -specie se lo si fa per far valere un proprio diritto - è lecito, ma occorre che l'accusa abbia fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò".

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto corretto il primo orientamento: "se è vero che l'art. 598 cod.pen. trova applicazione anche nel contraddittorio che si sviluppa dinanzi ad una autorità amministrativa, è pur sempre necessario che contraddittorio vi sia e che coinvolga l'autore della comunicazione per la quale si invoca la cosiddetta libertas conviciandi.

Il soggetto autore della comunicazione deve essere quindi parte del procedimento nel quale è chiamato a tutelare un proprio specifico interesse, assumendo una posizione procedimentalmente qualificata, proprio perché la norma mira a proteggere, con l'esonero da responsabilità penale, il contraddittorio, in quanto tale, che arrechi offesa alla controparte con espressioni ingiuriose che concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta.

Colui che presenta un esposto disciplinare ad un Ordine professionale sollecita l'esercizio di una potestà pubblicistica di verifica del rispetto delle regole deontologiche da parte di un professionista e non è legittimato dalla tutela di una sua specifica posizione soggettiva, non è contraddittore in seno al procedimento, non riceve notizia dei provvedimenti emessi dagli organi disciplinari, né può impugnarne le decisioni e non ha neppure diritto di essere informato dei suoi sviluppi.

Non è quindi la natura del procedimento, meramente amministrativo, che preclude l'applicabilità della causa di non punibilità dell'art.598 cod. pen. all'autore dell'esposto, ma la sua veste soggettiva: ben potrebbe invece invocare l'esimente il professionista sottoposto a procedimento disciplinare, che è parte interessata e contraddittore a pieno titolo.

L'attuale legge professionale forense (d.lgs.31/12/2012 n. 247, peraltro successiva alla presentazione dell'esposto ...) all'art. 58, comma 4, ha introdotto esclusivamente la previsione della comunicazione del provvedimento di archiviazione anche al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito; nulla invece dispone in proposito l'art. 59, comma 1, lettera m), quanto al provvedimento che decide nel merito dell'accusa disciplinare.

Tantomeno la legge professionale contempla un diritto di impugnazione in capo all'autore dell'esposto.

Ancora minor rilievo spettava alla figura dell'autore dell'esposto nella legge professionale precedente (r.d. 21/11/1933 n. 1578; Titolo IV, artt.38 e seg.) che non la prendeva minimamente in considerazione, neppure per prevedere nei suoi confronti la comunicazione dell'archiviazione".

Cassazione, sezione V penale, 3 settembre 2018, n. 39486.

incarichi ai legali da parte della pubblica amministrazione

Le linee guida 12/2018 dell'A-NAC¹, contrariamente alle tesi svolte -nella fase della consultazione pubblica- dal Consiglio nazionale forense, escludono la possibilità per la pubblica amministrazione di conferire incarichi ai legali su base fiduciaria, pur delineando due diverse tipologie di relazione tra la p.a. ed i legali, entrambe comunque attratte alla disciplina del codice dei contratti pubblici.

Può trattarsi di appalti a regime semplificato quando oggetto dell'incarico siano servizi giuridici non ricompresi tra quelli elencati nell'articolo 17, comma 1, lettera d), nel qual caso si applicano le disposizioni degli articoli 140,142 e 143 del codice. L'ipotesi ricorre, in particolare, qualora l'amministrazione intenda affidare per un periodo triennale servizi legali come consulenze non legate a specifiche controversie in corso o potenziali, oppure una certa tipologia di contenzioso. Le linee guida consigliano di ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per individuare il contraente, pur considerando che l'elemento prezzo o costo non può essere il parametro principale della selezione.

Ma anche gli appalti cosiddetti "esclusi", tra i quali l'affidamento del patrocinio legale di singole vertenze, non possono essere condotti col solo criterio della fiducia, ma è obbligatorio il rispetto dei principi imposti dall'articolo 4 del codice (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità). Un criterio a tal punto soggettivo contrasta, infatti con l'esigenza di una motivazione invece oggettiva e valutabile che deve in ogni caso sorreggere l'affidamento per rispondere, in particolare, ai requisiti d'imparzialità, parità di tratta-

mento e proporzionalità, tanto più al crescere del valore e dell'importanza dell'affidamento. Può essere fatto riferimento, tra l'altro, al confronto con la spesa per precedenti affidamenti ovvero a comportamenti comparabili di altre amministrazioni, come alla ragionata comparazione di più preventivi, senza che l'elemento del prezzo costituisca il principale criterio.

Le linee-guida consentono l'uso di elenchi di professionisti precisando che gli stessi devono essere formati a mezzo di procedure aperte e pubbliche. Non è esclusa la possibilità di affidamenti diretti, purché siano sempre rispettati i principi sopra richiamati, con l'assistenza di una motivazione specifica ed oggettiva.

L'Autorità consente di derogare nel caso di "consequenzialità degli incarichi" (tipicamente, l'affidamento allo stesso professionista della difesa in successivi gradi di giudizio); ovvero in ragione di complementarità d'incarichi riguardanti vertenze o casi connessi ed interdipendenti, come pure -infine- nel caso di vicende e vertenze particolari e nuove che prospettino temi talmente innovativi da non consentire utili confronti tra professionisti diversi.

i minimi (ed i massimi) dei parametri forensi

"Nel vigore del d.m. n. 55 del 2014 (e a differenza del regime del d.m. n. 140 del 2012 -il cui art. 1, comma 7 dispone che in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa), il giudice è tenuto liquidare a titolo di compenso somme non superiori al massimo e non inferiori al minimo previsto dai parametri, poiché il citato decreto contiene disposizioni speciali e sopravvenute rispetto a quelle del d.m. n. 140 del 2012, direttamente volte a regolare la materia delle spese processuali e non i rapporti tra l'avvocato

.....
1 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/LineeGuida/_LineeGuida12

ed il cliente (cfr. Cass. 1018/2018)".

Nel caso di specie il giudice dell'appello aveva liquidato senza tener conto delle spese esenti e delle maggiorazioni spettanti per l'ipotesi in cui il difensore eserciti il patrocinio per più parti aventi la medesima posizione processuale ed attribuendo -a titolo di compenso- importi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione della massima riduzione prevista i parametri medi di cui al comma primo dell'art. 4 del decreto citato.

Cassazione, sezione II civile, 5 novembre 2018, n. 28267.

la segretezza della corrispondenza tra avvocato ed assistito (detenuto)

Il sequestro, l'apertura e la cognizione della corrispondenza tra cliente ed il suo avvocato costituiscono violazione dell'articolo otto² della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

L'articolo otto consacra il diritto di ogni persona al rispetto della sua corrispondenza, quale ne sia il contenuto e la forma: esso garantisce la confidenzialità di tutti gli scambi comunicativi, anche quando il mittente od il destinatario siano detenuti. Dev'essere considerato come corrispondenza protetta anche un semplice foglio di carta piegato in due³.

L'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della corrispondenza,

.....
2 Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

3 nel caso, si trattava di un messaggio dell'avvocato, scritto su un foglio piegato, consegnato al cliente a fine udienza, sequestrato da un agente di polizia presente nell'aula d'udienza.

oltre ad essere giustificata per previsione di legge e scopo legittimo, dev'essere pure necessaria. La nozione di necessità implica l'esistenza di un bisogno sociale superiore e prevalente, in particolare la proporzionalità tra l'ingerenza e lo scopo perseguito. Il controllo dello scambio non poteva essere escluso in assoluto, ma doveva essere giustificato da motivi plausibili circa l'esistenza di un elemento illecito, dipendenti dall'insieme delle circostanze di contesto, ma con evidenza di fatti ed indicazioni tali da convincere un osservatore obiettivo di un abuso del privilegio della comunicazione. Viceversa nel caso nessuna valida giustificazione è stata prospettata, mentre il comportamento del legale è stato aperto ed evidente, tanto da escluderne l'illiceità. Sicché l'intercettazione e la cognizione della corrispondenza tra avvocato e cliente non rispondevano ad alcun "*besoin social impérieux*" e non erano pertanto necessarie "in una società democratica" ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione quinta, 17 aprile - 24 maggio 2018 Laurent c. Francia (ricorso 28798/13).

ultimissime sul velo islamico in tribunale

Ancora la Corte europea dei diritti dell'uomo s'è occupata dell'argomento dibattuto sugli ultimi numeri di CRONACHE, precisando che l'applicazione effettiva del diritto alla libertà di religione permette d'indossare l'*hijab* anche in udienza, purché tale comportamento non sia irrispettoso dell'autorità giudiziaria.

Il principio di neutralità in luoghi pubblici può prevalere sul diritto a indossare il velo. Ancora, infatti, la regola dell'articolo nove, a tutela la libertà di religione⁴, ammette restrizio-

.....
4 Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così

ni se previste dalla legge e necessarie in una società democratica.

Nonostante la riconosciuta sussistenza di cause di prevalenza del principio di neutralità rispetto alla manifestazione del credo religioso (il fine legittimo della restrizione -protezione dell'ordine pubblico e prevenzione di condotte offensive della giustizia-, la sua origine nella legge belga e la pubblicità del luogo), nel caso è stato accertato un comportamento non in grado di turbare il buon andamento dell'udienza, tra l'altro da parte di una cittadina privata, senza obblighi di non palesare in pubblico le proprie convinzioni religiose.

L'espulsione, motivata non dalla neutralità ma dal mantenimento dell'ordine, affatto compromesso dal velo indossato, è stata così riconosciuta ingiustificata.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione seconda, 10 luglio - 18 settembre 2018 Lachiri c. Belgio (ricorso 3413/09).

.....
come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

segnali di fumo



il diritto preso sul serio & il diritto preso sul ridere

Pastorale italiana

*"Settembre andiamo.
E' tempo di migrare"
Il capobranco si
infuria: "Chi è questo st...?"
Informato, dispone una
ispezione al Vittoriale*



La soffitta del diritto.

Stavolta l'attraversamento della soffitta – biblioteca mi riserva una sorpresa. Mi si para davanti, come uscita da una favola di Esopo, questa immagine



Il gattone, evidentemente introdotto per eliminare i roditori di libri, finito il suo lavoro, chino sul tomo ben aperto, come un volenteroso studente in legge è intento a farsi una cultura giuridica. Gli affido una ricerca molto semplice per la prossima volta.

Non sono però le favole il tema della esplorazione odierna, bensì la nostra giurisprudenza sulla emigrazione degli italiani specie nelle due Americhe, formatasi negli anni fine '800 primi '900. L'Italia (Stato unitario solo dalla seconda metà del IXX° secolo) è terra di emigrazione per eccellenza.

Nel 1888 fu varata la prima legge sulla emigrazione. Altre riforme seguirono nel 1901, nel 1913 e nel 1919. Vi era forte retorica, nella idea che questi leggi davvero tutelassero l'emigrante.

Le storie erano spesso tragiche: respingimenti (bastava per esempio esser strabici o avanti con gli anni per dover rientrare dagli Stati Uniti dopo la selezione di Ellis Island), truffe, naufragi, incendi. Sovente clandestini e senza posto di lavoro, magari falsamente promesso dalla agenzia dell'emigrazione, erano sfruttati e sottopagati nei lavori più faticosi (miniere, costruzioni di ferrovie). Scriveva dei nostri migranti l'Ispettorato della immigrazione del Congresso americano nell'ottobre 1912¹: *"Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano perché tengono lo stesso ve-*

¹ Premetto: si tratta di un documento incertamente ricostruito, ma veritiero nella sostanza.

stato per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano quattro, sei, dieci. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere ma, soprattutto, non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o, addirittura, attività criminali". Così la relazione prosegue: "Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi, tardi di comprendonio e ignoranti ma disposti più di altri a lavorare. Si adattano ad abitazioni che gli americani rifiutano purché le famiglie rimangano unite e non contestano il salario. Gli altri, quelli ai quali è riferita gran parte di questa relazione, provengono dal Sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più".

Non erano nemmeno considerati "appartenenti alla razza bianca, bensì quasi neri" (Così il Tribunale di Alabama nel 1922). "La nostra sicurezza deve essere la nostra prima preoccupazione".

Nel New York Times del 14.05.1909 si leggeva: "Si suppone che l'italiano sia un grande criminale. E' un grande criminale, l'Italia è la prima in Europa con i suoi criminali violenti. (...) il criminale italiano è una persona tesa, eccitabile, è di temperamento agitato quando è sobrio e ubriaco furioso dopo un paio di bicchieri. Quando è ubriaco arriva lo stiletto. (...) Di regola, i criminali italia-

ni non sono ladri o rapinatori – sono accoltellatori e assassini". E' appena sufficiente rammentare il processo agli anarchici Sacco e Vanzetti. Sulla nostra emigrazione nell'America del Nord raccomando la lettura del bellissimo romanzo di memoria collettiva – autobiografica "Vita" di Melania Mazzucco, Ed. Rizzoli.

Ed ecco alcuni estratti di sentenze d'epoca al riguardo, tutte di particolare interesse.

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Udienza 24 giugno 1891; Pres. Clerici, Est. Tarra; Valli c Gondrad.

Emigrazione – Azione di danni Autorità giudiziaria – Competenza (L. 30 dicembre 1888, art. 17).

La Corte anzitutto osserva che la legge 30 dicembre 1888, n. 5866, sulla emigrazione è tutta in favore dell'emigrante od emigrato: lo dice la sua lettera, il suo spirito, il concetto che dimana dal complesso delle ordinate sue disposizioni, intese tutte, come risulta anche dai verbali delle relative discussioni parlamentari (vedi tornata 6 dicembre 1888 e seguenti), essenzialmente a tutelare l'emigrante nel periodo che precede la partenza, durante la percorrenza del viaggio, e da ultimo nei momenti che seguono il suo arrivo sulla terra di destinazione, e ciò al provvido scopo di sottrarlo al pericolo di indebite e soverchie pretese dell'arruolatore od agente di emigrazione, cui è esposto in quei tre periodi del triste suo pellegrinaggio.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Udienza 10 aprile 1906; Pres. Cardona P.P.; Est. Manferoce; Koppel (Avv. Tabet) c. Santucci ed altri (Avv. Lollini)

Emigrazione – Emigrati transoceanici – Contratto di lavoro – Commissione arbitrale provinciale – Arbitramento contrattuale – Clausola compromissoria (L. 31 gennaio 1901, sull'emigrazione, art. 27).

Emigrazione – Emigrati non transoceanici – Contratto di lavoro – Arbitrato legale – Non obbligatorietà (L. 31 gennaio 1901, sull'emigrazione, art. 27, 29).

"... di reprimere la concentrazione dei servizi di arruolamento nei

vettori d'emigranti ..., di sopprimere gli agenti d'emigrazione, vietando al rappresentante di un vettore di accaparrare emigranti per altri che non siano il proprio mandante..., sottraendo il contadino italiano alle lusinghe degli agenti e sub – agenti e trovando nell'ordierno progetto altre più efficaci garanzie che per lo passato non ebbe". E parimente leggesi nella relazione parlamentare degli on. Luzzati e Pantano, presentata il 3 febbraio 1900: "Ciò che devesi cercare è la tutela dell'inviolabilità della persona dell'emigrante oggidì esposta a tante offese ed a tanti patimenti. Sinora troppo spesso l'emigrante fu un mezzo, uno strumento per arricchire quelli che si trovano a contatto con lui, col pretesto di rendergli servizio, l'unico fine e il principale fu la produzione del nolo col trasporto di questa merce umana ... E' ora maturo il momento per rovesciare questa formula inumana: mediatori, vettori ed istituzioni pubbliche debbono subordinarsi all'intento di trasportare gli emigranti colle maggiori guarentigie e coi minori disagi, e di far sì che il loro esodo si risolva in beneficio morale e materiale della patria.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(Seconda sezione penale)

Udienza 5 Luglio 1916; Pres. Marsico; Est. Faggella D.- Ric. Mangano

Truffa – Frode in materia di emigrazione – Emigrante – Concetto Fattispecie – Sentenza di rinvio che esclude il lenocinio – Sentenza di merito che ritiene la frode in materia d'emigrazione – Contraddizione insussistente (Cod. pen., art. 416; L. 31 gennaio 1901, n. 23, art. 3, 6 e 28; reg. 10 Luglio, 1901, n. 375, art. 182).

Tanto per il codice penale quanto per le leggi speciali sull'emigrazione, emigrante è colui che si reca in un paese estero a scopo di lavoro anche se non debba rimanervi stabilmente, ma solo per un tempo determinato.

Commette truffa, punibile ai sensi dell'art. 416 cod. pen. e non dell'art. 3 della legge sull'emigrazione, chi a fine di lucro con la promessa di un onesto lavoro ben retribuito (scrittura di canto) abbia indotto delle donne a recarsi in un paese estero, dove invece non hanno trovato il guadagno

promesso e sono state condotte in un luogo di prostituzione.

CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

Udienza 15 Giugno 1897; Pres. Risi;
Est. De Gennaro – Ric. Dondaro

Emigrazione – Distinzione fra emigrante e passeggero (L. 30 dicembre 1888, (art. 2 e 18).

L'emigrante si è colui che trovandosi nel proprio paese in imbarazzi o strettezze economiche, e nella lusinga di migliorare il suo stato si reca all'estero per trovarvi un lavoro meglio retribuito, o un campo più vasto di speculazioni. Sicché la determinazione della qualità di emigrante poggia su criteri contingibili, non già su criteri assoluti e prefissi, ed erroneamente si deduce col ricorso, che è emigrante soltanto l'uomo povero che abbandona la patria con viaggio gratuito o semigratuito. Invece è emigrante anche colui che pur avendo una scarsa fortuna, e pur essendo riuscito con gravi sacrifici economici a riunire i mezzi per suo trasporto, si allontana per un tempo indeterminato dalla patria per cercare altrove un lavoro più proficuo, tuttoché non abbia intenzione di abbandonarla, ma di farvi ritorno per rivederla il cielo, per ritrovarvi i suoi cari, e per portarvi il frutto delle sue fatiche e della sua attività.

La Storia non è una linea retta sempre progressiva, ma ritorna sui suoi passi, in diverso contesto, per "spiralati" come scrive Luciano Canfora. O per "tornanti", come traduco io. Per Mark Twain: "La storia non si ripete tale e quale; però fa la rima con sé stessa". Differenze con l'attuale emigrazione? Tante: la attuale è molto più complessa, di masse sterminate, è più drammatica, i barconi sono più pericolosi dei pur vetusti bastimenti, convenzioni internazionali rendono più intricate le soluzioni: il porto di approdo più vicino e sicuro, respingimenti impossibili per ragioni di fatto o per convenzioni internazionali, diritto d'asilo e protezione umanitaria, mentre al tempo i nostri migranti potevano essere tranquillamente rimpatriati. E poi chissà quali interessi internazionali dietro le bande di efferati torturatori e trafficanti scafisti.

Gli elementi in comune? Cercateli

voi. Ho già detto che questa purtroppo non è una favola. Perciò: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che **non** ho detto la mia.



Peggio la toppa.

Un giudice di altro distretto legge il mio articolo "Tutti i veli sono uguali di fronte alla legge" (sull'ultimo numero di *Cronache*). Non commenta, ma racconta: era presidente di un Tribunale del centro Italia un giudice molto rigoroso per quanto concerne l'abbigliamento degli avvocati. Guai se entravano in udienza o nel suo ufficio senza giacca. Li cacciava a male parole. Per gli ignari e i distratti una mano gentile aveva collocato avanti alla porta un attaccapanni con una giacca di cortesia di taglia omnibus. Al Presidente non importava che non calzasse e fosse sproporzionata al corpo. Accadde che entrò una avvocatessa, che, ovviamente, non indossò il dress prescritto per gli uomini, ma calzava un cappellino. Il Presidente, appena la vide: "Si tolga subito il cappello!". E lei: "Presidente, sono una signora". Replica: "Mi scusi, non me ne ero accorto".



Nuove professioni.

Tutte le professioni serie promuovono corsi di perfezionamento e di specializzazione. Anche i rom. Hanno creato, infatti, a Coltano, frazione di Pisa, una scuola per perfezionare l'arte innata della destrezza. Esercitazione finale in casa altrui. I cittadini poco tolleranti la hanno subito ribattezzata "Università del crimine".

Così la polizia fa periodiche irruzioni, turbando le lezioni, e sequestra i beni di sospetta origine furtiva. Docenti e discenti vengono fermati ma subito rilasciati, perché non in flagranza.

Vuole il caso che San Ranieri, Patrono di Pisa, sia anche protettore dei ladri, e di lui si dice che rubasse per i

poveri, tanto da avere tre dita di una mano amputate da un pizzicagnolo che lo sorprese mentre tentava di sottrarre dal banco una forma di cacio. Autoironia: i c.d. buonisti sono irriducibili ed apprezzano la coincidenza come un approccio alla integrazione.



Dai diamanti non nasce niente.

Si affollano in questi giorni sul tavolo degli Organismi di mediazione, destinate poi a infoltire i ruoli del contezioso giudiziario, controversie in materia di diamanti molto costosi.

Tra gli acquirenti certo non sono compresi i genovesi, sia per loro indole che per l'insegnamento di Fabrizio De Andrè.

La vicenda: un certo numero di consumatori aveva acquistato come bene rifugio diamanti da una società attraverso un canale bancario, quello della banca di cui erano clienti. Inoltre altra società, per l'intero partecipata da quella venditrice, si impegnava a rivenderli a richiesta del consumatore. Tutti felici fin quando la Gabanelli nella rubrica televisiva Report denunciava la truffa: i diamanti valevano poco più della metà del prezzo pagato. Si svegliano gli acquirenti e chiedono all'altra società di rivenderli: una parola, poiché per di più dopo Report l'offerta si era ingigantita e d'altra parte non c'era l'obbligo di ricomprare ma solo di promuovere la vendita.

Interviene la AGCOM che commina sanzioni pesanti sia alla banca che alle due società. Ricorrono al TAR. Ma i consumatori si muovono sul piano civilistico, da qui le controversie odierne. Le banche, non tutte, propongono di acquistare i diamanti al prezzo pagato, ma ad una condizione: che l'operazione venga autorizzata dal Ministero dell'Interno dato che le banche non hanno tra i loro compiti istituzionali il commercio dei gioielli.

Avete letto bene: il Ministero dell'Interno. Allora il destino non è cieco e i nostri odierni ministri, checché se ne dica, sono degli esperti. E l'Africa è ancora una risorsa.

Il guardasigilli e Manzoni.


“E tutti, alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte donde s’ annunziava l’inaspettato arrivo. Alzandosi tutti, vedevano ne’ piu’ ne’ meno che se fossero stati con le piante dei piedi in terra; ma tant’è, tutti s’alzavano”.(Manzoni “ I promessi sposi”Cap.13).

Si deve arguire che il novello Guardasigilli, nel progettare una nuova riforma diretta a velocizzare il processo civile, facendo instaurare la causa con ricorso anziché con atto di citazione, abbia dimenticato i trascorsi liceali.



Giustizia sportiva.

E’ a tutti nota la grande differenza tra il codice sportivo e quello penale: la configurazione solo nel primo della responsabilità oggettiva, spesso iniqua ed estesa ogni oltre ragionevole limite. Ma ve ne è un’altra, non indifferente: mentre l’illecito penale e’ sanzionato da una pena edittale da un minimo a un massimo, per quello sportivo e’ previsto solo un minimo, estensibile *ad libitum* dalla Procura Federale. Come un elastico. Sarà forse per il principio che vuole che la pena sia afflittiva, fatto sta che si assiste sovente ad uno squilibrio sensibile tra le richieste della Procura e il giudizio finale, addirittura con annullamento totale dell’imputazione, magari frazionato nei vari gradi del giudizio.



Si può perciò ripetere, a gloria dei difensori degli incolpati, la pubblicità della miscela Lavazza: “Più’ ti tiran giù’, più’ ti tiro su’ ”



Il percorso formativo dei nostri colleghi “antenati” (III).



Le leggi razziali nella scuola.

Tutto cominciò in quel fatidico 2 Settembre 1938 quando dagli altoparlanti nelle strade corse la terribile notizia: “gli insegnanti e studenti ebrei sono esclusi dalle scuole pubbliche e private e a partire dal prossimo anno non potranno più frequentarle”. Ma già il 13 Luglio 1938 viene pubblicato “Il manifesto degli scienziati razzisti che annuncia l’esistenza di una ‘pura razza italiana’ a cui gli ebrei non appartengono; il 22 Agosto 1938 inizia la conta e la schedatura di tutti gli ebrei italiani e stranieri presenti in Italia; il 5 Settembre 1938 il r.d. 1930 denominato *provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*, prima che inizi l’anno scolastico decreta l’espulsione degli alunni ebrei dalle scuole pubbliche. L’annuncio dell’allora Capo del governo nella strabordante piazza di Trieste il 18.09.1938: “l’ebraismo mondiale è stato, durante i 16 anni malgrado la

nostra politica, un nemico irreconciliabile del Fascismo”.

Venivano espulsi docenti ebrei di ogni grado di istruzione, dai professori universitari in poi, e soppressi i loro libri di testo. Seguivano provvedimenti che privavano gli ebrei di diritti civili ed economici e li escludevano da molte professioni: e questo riguarderà anche l’avvocatura.

I giovani ebrei scomparvero ad uno ad uno dai loro banchi di scuola, ma è generale constatazione, in tutte le scuole del Regno, che gli studenti “ariani” e i loro genitori sembrarono presi alla sprovvista e quasi insensibili. Nel bel libro di Rossana Rossanda “*La ragazza del secolo scorso*”, studentessa in un liceo di Venezia: “la mia compagna di scuola mi aveva detto ‘da domani non vengo più a scuola’ perché ? “perché sono ebrea”....” Che cosa dissero i professori di quei vuoti nei banchi di scuola? Niente. Che cosa chiesi ? Niente”. Il rimorso sarà lancinante: “fu una rimozione, il non fascismo che non era l’antifascismo e credeva di starne fuori non senza una punta di sprezzo –sono le omissioni i veri peccati mortali. Io ero allenata a omettere.” La Senatrice a vita Liliana Segre ha ricordato di recente quando a otto anni venne espulsa dalla scuola in quanto ebrea. Non si rendeva conto del motivo, forse neanche cosa volesse dire “ebrea”. Ma la memoria più dolorosa rimastale impressa era quella della espressione della maestra nel comunicarle la notizia: “Cosa posso farci, la legge non l’ho fatta io”. La maestra “non era cattiva, era una persona qualunque. Era la banalità del grande male che mi ha fatto”.² Era cominciato così. Cominciava così.³

.....
2 L’espressione risale ad Hanna Arendt che ha osservato l’aberrazione dei comportamenti di tanti esseri umani normali nei regimi totalitari e l’ha spiegata con la formula “banalità del male”: il male assoluto è banale, non è quello di cui sono capaci i mostri, ma quello di cui sono capaci gli esseri umani totalmente normalizzati e, quindi, totalmente esenti dalla responsabilità delle proprie azioni.

3 Significativa sul piano internazionale la conferenza dal nome di “Comitato intergovernativo per i rifugiati dalla Germania compresa l’Austria”, ove per rifugiati erano criptati gli “ebrei”. Su iniziativa del Presidente degli Stati Uniti Roosevelt si tenne ad Evian Les Bains dal 06 Luglio al 15 Luglio del ’38 ed aveva

Al Romagnosi non tutto fu apatia e indifferenza. Don Cavalli aveva parlato in classe piangendo, mentre i proff. Bernini e Franco avevano commentato indignati il contenuto delle legge razziali. Scriverà più tardi l'Avv. Aldo Cremonini, sindaco di Parma negli anni 80, a proposito di Don Cavalli: *"le sue lezioni si trasformavano in conversazioni accese con giovani che appena aprivano gli occhi e la mente sulle disperate condizioni di quei giorni e sulle cause di tanta rovina: la dittatura, il fascismo, l'etica perversa e la retorica dominanti. Il suo insegnamento era esemplare e coraggioso. Mai avevo sentito, prima di allora, una voce antifascista così limpida e intransigente nella condanna del regime oppressivo delle leggi razziali, della alleanza con il nazismo, della aggressione a nazioni indifese"*.


Tra gli studenti ebrei espulsi, Giacomo Bassani, scomparso di recente, che aveva terminato la seconda classe del ginnasio superiore ed era passato con buoni voti. Come ebreo dovette sostenere l'esame di terza ginnasio da privatista e nell'elenco degli alunni era annotato "di razza ebraica". Il preside si era adirato perché, ebreo, aveva superato gli esami brillando sugli altri. Riuscirà a laurearsi in medicina, mantenendosi agli studi con il lavoro di garzone da macellaio. Diventerà un apprezzato radiologo.

L'associazione degli allievi del Romagnosi lo "riammissè" nel liceo conferendogli l'"Aoristo d'oro" al termine di una esaustiva lezione di Aldo Cremonini sulle persecuzioni antisemite, anche in altri Stati e regimi, come l'URSS⁴.

l'obiettivo di facilitare l'insediamento dei rifugiati e di immaginare un sistema internazionale di rilascio di documenti per chi non poteva ottenere visti. Tutti e 32 paesi, tranne Italia e Germania, espressero la loro solidarietà, ma non se ne fece nulla perché ciascun paese doveva fare i conti con i nazionalisti e gli antisemiti locali. "Nessuno li vuole" trionfò Hitler: e così da lì a poco iniziò lo spaventoso program. Per gli immemori.

4 Sul comportamento degli avvocati, solidale nella nostra città, non altrettanto in altre parti d'Italia, è in via di pubblicazione un volume a cura del C.S.M. e del C.N.F., con la collaborazione della comunità ebraica, di recente presentato in Parlamento.

Quali fossero i motivi della passività alla cacciata degli ebrei dalle scuole – preludio spesso alla deportazione – lo hanno ben detto la Rossanda e la Segre. Ma anche nell'immediato dopoguerra il razzismo non destò ricordi soverchi. Ho frequentato quasi tutto il ginnasio – liceo all'Ariosto di Ferrara, la città dei Finzi Contini (da quel liceo uscirono Antonioni e Giorgio Bassani) per poi passare nell'ultimo anno al Romagnosi di Parma. In classe avevamo uno studente ebreo. Di lui si diceva in casa che la madre si industriava a fare paralumi. E basta. Si leggerà più tardi nei libri, nelle riviste, poi su internet, che sua madre, una Bassani, amica di famiglia di Giorgio Bassani, si salvò dall'eccidio fascista del 43 – ricordato nel film "La lunga notte del 43" di Florestano Vancini -per l'avver-



timento di un'amica, cosicché riuscì a portarsi in salvo insieme al figlio, il nostro compagno di classe Guido Fink, in una vecchia fabbrica, mentre tutti gli uomini della famiglia venivano arrestati. Il padre di Guido imprigionato e deportato ad Auschwitz, dove morirà.

Fa specie e rattrista che in tanti anni di convivenza scolastica non se ne sapesse nulla. Guido Fink divenne autorevole e prolifico critico cinematografico e letterario, ordinario di lingua e letteratura inglese alle Università di Bologna e di Firenze, docente di studi italiani presso varie università USA, direttore del centro di cultura

italiano a Los Angeles. Come spiegare questo nostro oblio della memoria breve ?

Come studenti si viveva in un endocosmo cattolico, prestigioso e avanzato, che partiva dal liceo e faceva capo alla formazione giovanile dei padri gesuiti, ai quali il conte Vittorio Cini aveva donato un palazzetto quattrocentesco (quello stesso che aveva ospitato la preparazione della notte del Gran Consiglio che decretò la caduta di Mussolini).

Ben inserito nel tessuto borghese della città, fu epicento di campeggi, sport (basket cittadino) e studi non già volti alla cultura occidentale, come quelli coltivati da Fink, ma, oltre che paolini, dedicati al marxismo, cioè all'altro da sé, che attraeva e respingeva, l'altra immagine allo specchio: "Noi la Fede, voi la fede". Era il blocco ideologico, l'anatomia del simile ma contrario. Sicché veniva anestetizzata la quotidianità, rimossa la memoria delle radici umane comuni appena vissute. Che poi rifiorirà sul piano individuale della cultura e della cinematografia, non a caso al tempo avversate politicamente e da "incomprensibili" censure del cattolicesimo ufficiale.

Voltiamo angolo di visuale e troviamo la controprova nel successo dei libri -e così torniamo a casa- di Giovannino Guareschi, non solo tra il popolo ma anche, più tardi, tra gli intellettuali di sinistra.

Cito ancora Rossanna Rossanda: "allora ero furiosa con Guareschi, altro che sindaco rosso, e prete simpatico, oggi mi diverte ma allora non mi riusciva di ridere della indolenzita mia gente". Il partito dei "trinariciuti" fu indispettito da questa vasta accoglienza popolare, tanto da apprestare propagandistiche spiegazioni: l'attrazione della pace, intesa come riferimento al noto movimento. Macché. Era il desiderio mai sopito di dischiudere i valori umani dal gelo ideologico.

Il 28 Ottobre 1942 al Liceo Romagnosi.

Nei primi anni '40 gli studenti nostri antenati nella professione e non, quelli che si erano dedicati alla redazione dei giornali scolastici, stavano

vivendo le leggi razziali, taluno era anche salito alle cattedre di liceo o era approdato al giornalismo locale o nazionale, tutti avevano già esperienze di vita cruciali. Travolti dalle vicende della guerra, come civili o militari, dolorosamente divisi ed incerti tra le opposte fazioni, prossimi ai campi di concentramento e alle diverse adesioni, chi alla R.S.I., chi alla Resistenza.

A questi ultimi dedicheremo un prossimo capitolo. In quella temperie i più giovani, che ancora studiavano al Liceo, erano maturati precocemente.

Si legge nel citato volume sul Liceo Romagnosi: "La riflessione interiore e le accese dispute dei ragazzi più grandi erano iniziate da tempo, ma ancora non era successo a scuola che gli alunni discutessero a voce alta, con la porta aperta, di un tema antico come Socrate: "Che cos'è la giustizia?". Racconta Don Cavalli di essere arrivato a scuola il giorno 28 ottobre 1942, per quella che sarebbe stata l'ultima ricorrenza della marcia su Roma, e di aver sentito una sua terza classe discutere con voci concitate. Entra e nota che i ragazzi, ad eccezione di uno solo, "non indossavano, quel giorno -contro le severe disposizioni delle gerarchie- l'uniforme dei fasci giovanili". Un ragazzo chiede di parlare usando il "lei" al posto del "voi" prescritto dai regolamenti. Gli sottopone una questione: 37 alunni considerano il fascismo un male e uno solo afferma che in sé è buono, ma i suoi capi lo hanno corrotto. Le parole dei ragazzi lo stupiscono, sa che non può parlare come vorrebbe, ma non può eludere il dramma di coscienza di quei giovani. "Mi pare -dissi- che la commemorazione del ventennale non poteva essere fatta in modo migliore da giovani intelligenti ed onesti come voi". I ragazzi offrono, con quella loro domanda, il tema per la lezione del giorno. Egli fa riferimento a una pagina di Tolstoj in cui si racconta che un ufficiale dello zar aveva percosso un soldato che per stanchezza si era staccato dalle file. Lo scrittore aveva sgridato l'ufficiale, facendo riferimento al Vangelo e l'altro aveva risposto di aver seguito il regolamento militare. Don Cavalli ne approfitta per dire che se l'uomo viene visto solo come strumento, ne deriva "una struttura statale di oppressione, inaccettabile per ogni coscienza libera ed onesta".

Dunque bisognava rivedere i concetti deformati di Stato, nazione, razza, classe. Come già in passato, condanna la dottrina razziale come esecranda e la contrapposizione tra dominatori e dominati, rifiutando i principi che la storia e la civiltà avevano costruito in migliaia di anni. La classe era attentissima perché voleva ascoltare una voce che rompesse la chiusura del conformismo imperante "e che offrisse alla loro brama di sapere, sulla base di documenti inconfutabili, la prova degli errori, delle deviazioni e dei pericoli, contenuti o nascosti nel retroterra ideologico di una "politica", di cui sentivano imbotirsi i cervelli continuamente, sino alla più nauseata saturazione".⁵

L'arresto del prof. Cessari.

Aldo Cessari è stato avvocato giurista, ordinario per la materia all'Università di Parma, direttore e redattore di riviste del lavoro, autore di fondamentali opere nella materia e Rettore della nostra Università. Professionista di primissimo livello, studioso autorevole, ha formato molti attuali giuristi del lavoro. Chi lo ha conosciuto nel dopoguerra, assolutamente dedito alla professione e allo studio, mai esposto a vicende politiche, legge con stupore e quasi incredulità che egli aveva vissuto la lotta antifascista portando ancora i segni fisici delle torture subite. Come raccontano oggi i suoi ex discepoli, casualmente essi ebbero ad osservare che aveva un braccio diverso dall'altro per i segni indelebili delle bruciature perpretrate. Ma di questo raramente parlava, se non proprio sollecitato. Con Sergio Passera e Don Cavalli faceva parte di quella che sarebbe diventata la brigataSAP "Ulisse Corazza" (ricordate? il consigliere del partito popolare caduto sulle barricate del '22).

Don Cavalli, arrestato nell'aprile del '44 e detenuto per un anno con i compagni di cella, gli ammiragli Campioni e Mascherpa, ricorda che il giovane Cessari aveva distribuito volantini in cui si deplorava la condotta di alcune alunne di un istituto scolastico cittadino per aver partecipato ad un ballo di tedeschi. Aveva con sé anche

un altro volantino che esortava i soldati della Repubblica Sociale Italiana a disertare e a unirsi come patrioti sulle montagne. L'idea di quei volantini era nata proprio nello studio di Don Cavalli che però non li aveva mai visti. Si cercano dei complici, ma lo studente non ha fatto nomi e l'unico filo che lega Cessari e Cavalli è il fatto che il ragazzo è stato per tre anni suo alunno al Liceo. Don Giuseppe descrive il drammatico incontro: "Mi voltai: Aldo Cessari era presente. Ma lì per lì non lo riconobbi. Era tremendamente sfigurato in volto, pieno di lividi; gli occhi scomparivano dietro il gonfiore degli zigomi; sulle labbra tumefatte si vedeva un grosso taglio sanguinante". L'inquisitore cerca di far dire al giovane "che io ero il capo di una organizzazione clandestina tra studenti: il suo petto si sollevò affannosamente due o tre volte, e ne uscì infine, a traverso un singhiozzo, la risposta del suo animo forte e generoso: "No!". Poi il giovane barcolla e Don Cavalli grida: "Avevo chiesto un confronto col Cessari [...] Ma qui non vedo che un cencio di ragazzo, sfinito, tremante, che non riesce a reggersi in piedi". Il ragazzo aveva resistito alle torture e non aveva fatto alcun nome.


.... continua

e si conclude nei prossimi numeri con i seguenti paragrafi:

Gli Avvocati antifascisti e resistenti; La fermezza del sindacato forense di Parma;

Il crepuscolo.

Giacomo Voltattorni



.....
⁵ Dal racconto in prima persona di Don Cavalli in "Il calvario di due ammiragli"

I SEGNALI DEI LETTORI

Chiarimenti sul "madamato"

Nel numero di giugno delle "Cronache" l'avv. Voltattorni, nei suoi sempre piacevoli ed interessanti "Segnali di Fumo", incorre in una piccola inesattezza.

Scriva infatti il collega, a proposito della politica razzista del fascismo in Africa Orientale, che, mentre era vietato il matrimonio tra italiani ed appartenenti alle popolazioni locali, sarebbero state "concesse soltanto le convivenze senza diritti ed obblighi, con giovanissime....." (il cosiddetto "madamato").

In realtà, tali convivenze non erano "concesse" per niente! L'articolo unico del RDL n. 880/1937, poi convertito nella L. n. 2590/1937, puniva con la reclusione da uno a cinque anni il cittadino che avesse tenuto "una relazione d'indole coniugale" con una persona suddita dell'A.O.I. o assimilata; e, in seguito, l'art. 10 della L. n. 1004/1939 confermò tale pena da uno a cinque anni per il cittadino che avesse tenuto una relazione d'indole coniugale con un nativo dell'Africa Italiana.

Altra questione, naturalmente, è quella dell'effettiva applicazione della legge. La scarsa giurisprudenza in materia di madamato lascia supporre che soltanto una minima parte di quelle tali relazioni si concludessero con un procedimento penale a carico del cittadino che l'aveva intrattenuta, e che, come sempre succede quando il legislatore pretende di interferire nella vita privata dei cittadini, la norma restasse ampiamente inattuata. Va detto, comunque, che non si trattava soltanto di relazioni "con giovanissime": in Eritrea vi erano relazioni che duravano da più di trent'anni e, fortunatamente, i vecchi coloniali che le intrattenevano non avevano nessuna intenzione di cacciare di casa le madri dei loro figli per far contento il regime!

Ad essere pienamente consentiti erano invece i rapporti occasionali con persone suddite coloniali, e, in particolare, quelli mercenari. A quest'ultimo riguardo, tuttavia, deve segnalarsi un tocco di razzismo burocratico: le prostitute indigene legal-

mente esercenti, infatti, erano tenute a fornire le loro prestazioni o esclusivamente a una clientela di "nazionali" o esclusivamente a una clientela indigena: e la loro scelta veniva annotata nel "libretto" di cui dovevano essere munite, esponendole a sanzioni qualora l'avessero violata. (1)

Della citata L. n. 1004/1939 merita poi di essere ricordato anche l'art. 12, secondo il quale il procuratore del re che avesse appreso l'esistenza di un meticcio presumibilmente concepito dopo l'entrata in vigore del R.D.L. n. 880/1937 avrebbe dovuto "procedere ad una riservata inchiesta", per accertare se esso fosse nato da una relazione punita dalla legge!

Stefano Asmone

(1) R. Conti, *Nel mondo della delinquenza*, Lanciano, 1948, pag. 129.

Le puntualizzazioni dell'Avv. Asmone sono sempre affilate e mai banali.

E sono ben accolte soprattutto se, come nel caso, confermano le tesi dell'interlocutore. Poiché, in verità, si tratta di una successione temporale di comportamenti e di normative che rispecchiano le evoluzioni, meglio le involuzioni della italica storia nei tempi.

Sin dai primi anni di presenza italiana in Africa orientale (ove avevamo "slungato lo stivale") nelle colonie vigeva il "madamismo", cioè un rapporto more uxorio con un'amante indigena, ben visto dalle stesse autorità italiane. Il termine "madamismo" designava, inizialmente, una relazione temporanea more uxorio tra cittadino italiano (prevalentemente soldati) e una donna nativa delle terre colonizzate, chiamata in questo caso "madama" dalla tradizione locale del "damòz" o "nozze per mercede", una forma di contratto matrimoniale che vincola i coniugi ad una reciprocità di obblighi che includono per l'uomo quello di provvedere alla prole anche dopo la risoluzione del contratto.

Molto spesso, però, gli italiani in-

tendevano il madamato come libero accesso a prestazioni domestiche e sessuali di ragazze vergini dai 12 anni in su, senza curarsi troppo dei doveri che l'unione prevedeva. Nelle case e nelle mentalità dei maschi italiani queste donne avevano un ruolo intermedio tra quello di moglie e quello di schiava domestica. In questa prima fase le autorità italiane incoraggiavano gli ufficiali del regio esercito a contrarre un rapporto di madamato in quanto la convivenza veniva considerata più conveniente rispetto ad una frequentazione abituale di prostitute. Nel frattempo le nascite di mulatti aumentavano nelle colonie, in particolare in Etiopia. Fu questa degenerazione che indusse il regime ad emanare il regio decreto n. 880 del 19.04.1937, il primo dei provvedimenti varato a tutela della razza italiana contro quella africana, che vietò il matrimonio (prima era possibile) e la convivenza degli italiani con donne di colore "suddite delle colonie africane", punibile con la prigione fino a 5 anni, e il riconoscimento dei figli di sangue misto. Da qui si rileva che le leggi razziali fasciste avevano radici più lontane di quelle antisemitiche.

E' dunque a questa seconda fase che si riferisce l'intervento di Asmone. Il regio decreto era posto a difesa della razza italica e pertanto il "madamato" era un reato di mero pericolo in cui lo Stato era il soggetto passivo, minacciato nella sua integrità etnico-politica dalla formazione della sottorazza dei meticci e nel suo stesso prestigio di fronte ai popoli soggetti, a causa dello sminuirsi della dignità del cittadino sceso in relazione di indole coniugale con un indigeno.

Non occorre per integrare il concetto del diritto di madamato l'*affectio maritalis*, e si ritenne a ciò indispensabile e sufficiente il rapporto sessuale fisso che dimostri come il cittadino ha eletto una determinata indigena a sua stabile concubina (Corte d'Appello di Addis Abeba 13.12.1938 - Foro it. 1939, 64, 1939, 139). In quel caso però la Corte non ritenne una responsabilità tale da irrogare una condanna, adducendo che non sussisteva la lesione della dignità della razza perché "non si hanno pro-

ve sufficienti che la donna sia uscita dal rango di domestica, che pur saltuariamente si congiunge con il proprio padrone”.

Rimando al romanzo “Caffè amaro” di Simonetta Agnello Horby Ed. Feltrinelli. E, perché no, alla storia eritrea di quel tenentino da Fucecchio che diventerà uno dei più influenti giornalisti italiani del nostro dopoguerra.

Oggi però il Presidente della Repubblica di Etiopia è una donna e metà del Governo è formato da donne.

G. Volt.

Segnali di libri ricevuti.

Franco Baldessarelli *“Le radici dei diritti dell’Europa”* (Ed. MUP pag. 188; Euro 12,00=)

Il collega del nostro foro Franco Baldessarelli, cultore di diritto romano e di studi europeistici presso la nostra

Università, torna con un’altra opera di ben diverso impegno e contenuto.

Si tratta di un manuale agile e chiarissimo sulla storia del diritto e delle istituzioni romane, materia dalle cui radici sono in massima parte derivati i diritti ed il diritto di Europa. Si consulta con particolare curiosità ed apprezzamento perché aiuta per l’apunto a rianimare la memoria degli studi trascorsi e delle sue connessioni con l’ordinamento odierno: quali sono state le fonti del diritto romano, la formazione della legge nelle varie epoche, i fondamentali ruoli dei giuriconsulti ect.

Mi limito a riportare la bella dedica di Franco, che dice tutto sul suo *animus*:

“A 30 anni dalla mia laurea dedico questo lavoro a mio Padre che mi ha narrato –quando ero bambino- assieme alle favole di Esopo, anche l’Iliade, l’Odissea e l’Eneide e che mi ha portato con lui nei suoi viaggi in quel Medio Oriente –oggi martoriato dalla guerra- che è stato la culla della civiltà. Ma desidero ricordare anche il

Prof. Roberto Reggi –già Ordinario di Esegèsi delle Fonti del Diritto Romano presso l’Università degli Studi di Parma- che ha saputo farmi avvicinare alla Storia e al Diritto di Roma e dei Romani”.

G. Volt.

Mani



le eccezioni al divieto di corrispondenza con la controparte munita di difensore (art. 41 cdf, già art. 27, codice deontologico forense) non hanno carattere tassativo

Sia nel codice deontologico relativo alla professione forense previgente, che in quello attualmente in vigore, l'elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte ha una portata meramente esemplificativa, rientrandovi anche le ipotesi, non specificamente previste, nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi idonei a denotare una mancanza di lealtà e correttezza nell'operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Tra dette eccezioni va, pertanto, ricondotto l'invio di una lettera raccomandata alla controparte, nella quale - senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti - siano fornite informazioni di fatti significativi nell'ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l'avvenuto pagamento del debito da parte dei propri assistiti, posto che una simile corrispondenza ha contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l'inizio di procedure esecutive od altre iniziative pregiudizievoli, rivelando una finalità di prevenzione non dissimile da quella di molte delle eccezioni annoverate nella predetta elencazione non tassativa. *(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sanzionato con l'ammonizione un avvocato per aver inviato, non solo direttamente al legale della parte antagonista, ma anche per conoscenza a quest'ultima, insieme con l'assegno circolare ad essa intestato ad estinzione del debito dei propri assistiti, una lettera raccomandata, contenente alcune contestazioni ad un conteggio asseritamente non corrispondente al tariffario forense effettuato dal collega avversario).*

.....
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018

ignorantia legis non excusat

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconsigliato o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

.....
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018

esercizio in forma associata della professione forense società multidisciplinari

Dal 1°1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018

nota

Il principio di diritto enunciato nella massima è preceduto da un interessante *excursus* dell'evoluzione legislativa in materia d'esercizio in forma associata della professione di avvocato ("un problematico sovrapporsi nel tempo di scelte legislative tra loro non sempre coerenti" che ha giustificato, nel caso, la compensazione delle spese):

2.2. La disamina del secondo motivo di ricorso ... va preceduta da un breve *excursus* (senza pretesa alcuna di esaustività) dell'evoluzione legislativa in materia di esercizio in forma associata della professione di avvocato.

2.3. L'esercizio in comune dell'attività professionale fu regolamentato per la prima volta con la legge 23.11.1939, n. 1815, che consentiva l'esercizio in forma associata della professione da parte di persone abilitate, ma con l'obbligo di utilizzare esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario" seguita dal nome e cognome e dai titoli professionali dei singoli associati (art. 1); ogni diversa forma di esercizio associato di attività professionale era vietato (art. 2).

Il divieto venne meno soltanto nel 1997 con l'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 da parte dell'art. 24, comma 1, della legge 7.8.1997, n. 266, che al comma successivo rinviava la regolamentazione della materia ad un successivo decreto ministeriale, mai emanato (con conseguente permanente incertezza sul modello societario utilizzabile).

L'intera legge n. 1815 del 1939 è stata definitivamente abrogata soltanto dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011, ma prima di allora a disciplinare le società tra avvocati (e non quelle fra altri professionisti) è intervenuto il titolo II del d.lgs. 2.2.2001, n. 96, di attuazione della direttiva comunitaria 98/5/CE, che all'art. 16 dispone: "L'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito

società tra avvocati". Il relativo modello societario è regolato dalle norme sulla società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile.

In sintesi, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 96 del 2001 prevede che la società tra avvocati abbia quale oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione da parte dei propri soci (art. 17), tutti necessariamente in possesso del titolo di avvocato (art. 21, comma 1); la società deve essere iscritta nel registro delle imprese (nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti, con funzione di pubblicità notizia) e all'albo degli avvocati, nell'apposita sezione speciale (artt. 16 e 27); la ragione sociale deve contenere l'indicazione di "società tra avvocati" (nota anche con l'acronimo STA); la partecipazione ad una STA è incompatibile con la partecipazione ad altra STA (art. 21, comma 2); l'amministrazione spetta ai soci (a ciascuno di essi disgiuntamente dagli altri, fatta salva eventuale diversa pattuizione) e non può essere affidata a terzi (art. 23); non è soggetta a fallimento (art. 16, comma 3); ai sensi dell'art. 24, comma 1, l'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; secondo l'art. 26, comma 1, il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico, mentre la società risponde con il suo patrimonio; è sancita anche la responsabilità disciplinare della società (ai sensi dell'art. 30 essa risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione forense; se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società).

Qualche anno dopo, il d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248, ha eliminato in linea generale il divieto di esercizio professionale di tipo interdisciplinare stabilendo (art. 2, comma 1) che

"In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: (...) c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità."

La possibilità di costituire società di persone multidisciplinari è stata poi confermata, sempre in via generale (cioè non con specifico riferimento agli avvocati), dall'art. 10, comma 8, della legge n. 183 del 2011 - modificato dal d.l. 24.1.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Lo stesso articolo ha poi introdotto ulteriori novità nell'intento di favorire la liberalizzazione del fenomeno delle società tra professionisti.

Il comma 3 consente "la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dal titolo V e VI del libro V del codice civile", vale a dire anche secondo i modelli delle società di capitali o cooperative di professionisti con almeno tre soci. Il comma 4 dispone che possono assumere la qualifica di "società tra professionisti" (nota anche con l'acronimo STP) le società il cui atto costitutivo preveda, tra l'altro, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (lett. a), l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di

studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, ma in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (lett. b). Sempre il cit. comma 4 prevede che l'esecuzione dell'incarico professionale sia curata solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (lett. c). Il comma 5 dispone che la denominazione sociale deve comunque contenere l'indicazione di "società tra professionisti". Il comma 6 stabilisce l'incompatibilità in caso di partecipazione del socio a più STP. Il comma 7 ribadisce l'obbligo dell'osservanza del codice deontologico del proprio ordine da parte dei soci professionisti e la soggezione della STP al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

Tuttavia il comma 9 del cit. art. 10 contiene una clausola di salvaguardia che ha determinato le incertezze interpretative che sono alla base del presente giudizio: "Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

E fra tali modelli societari vi è anche quello delineato, specificamente per la professione forense, dagli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001.

La citata legge n. 183 del 2011 si è limitata a dettare disposizioni di principio, demandando (art. 10, comma 10) l'attuazione delle materie non direttamente da essa disciplinate - ossia quelle di cui ai commi 4, lett. c), 6 e 7) - ad un regolamento da adottarsi dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (tale disciplina attuativa è contenuta nel d.m. 8.2.2013, n. 34).

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale è intervenuta la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, la legge n. 247 del 2012, poi modificata - per gli aspetti che in questa sede interessano - dall'art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (v. meglio infra).

Nella sua formulazione originaria la

nuova legge professionale si limitava, all'art. 4, a prevedere che la professione forense potesse essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati, demandando al Governo, con la disposizione delegante contenuta nel successivo art. 5, la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria nel rispetto di principi e criteri direttivi fra i quali annoverava il principio secondo cui l'esercizio della professione forense in forma societaria sarebbe stato consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci fossero avvocati iscritti all'albo.

Restava, quindi, esclusa la partecipazione di soci di mero investimento o di soci non abilitati all'esercizio della professione forense.

Inoltre, sempre il cit. art. 5 inseriva tra i principi e i criteri direttivi della delega anche la previsione che alla società tra avvocati si applicassero, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al summenzionato d.lgs. n. 96 del 2001.

In tal modo ne confermava espressamente la vigenza, consentendo di superare i dubbi a riguardo derivanti dall'art. 2, comma 1, del cit. d.l. 4.7.2006, n. 223, che - con disposizione generale valevole per tutte le libere professioni - aveva abrogato il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

Infine, l'art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017, n. 124, al dichiarato scopo di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, ha modificato le previsioni della legge di riforma dell'ordinamento forense n. 247 del 2012 sulle associazioni tra avvocati e multidisciplinari di cui all'art. 4 (eliminando il limite della partecipazione dell'avvocato ad una sola associazione) e, previa abrogazione espressa del cit. art. 5 della legge professionale (che, come detto, conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modifi-

cato la disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense inserendo nella legge n. 247 del 2012 l'art. 4-bis.

Quest'ultimo conferma l'ammissibilità delle società di persone, di capitali o cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; vieta la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1) e, al comma 2, lett. a), prevede che "i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi".

Si prevede poi che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati (lett. b) e che i componenti dell'organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori (lett. c).

Il comma 3 dispone che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità.

Il comma 4 ribadisce il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

Il comma 5 dispone che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo costituisce causa di

esclusione dalla società.

Il comma 6 ribadisce, infine, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

...

2.4. ... in virtù del principio regolatore del conflitto di norme di pari rango secondo il quale *lex posterior generalis non derogat priori specialis*, doveva necessariamente darsi prevalenza ... alla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 96 del 2001, con conseguente divieto di STP tra avvocati regolate dall'art. 10 legge n. 183 del 2011.

Ma, dopo l'ordinanza interlocutoria n. 15278 del 20.6.2017, i termini della questione sono mutati grazie all'avvento dell'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (articolo inserito ad opera dell'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), espressamente dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria, che - come sopra anticipato dettando una compiuta e speciale disciplina delle società tra avvocati, esplicitamente al comma 2 consente anche la partecipazione di soci non avvocati seppur in misura non superiore ad un terzo del capitale sociale.

2.5. In conclusione, prima del cit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001.

Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell'art. 10 legge n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001.

notifiche al domicilio digitale (PEC comunicata) termini ("breve" e "lungo") per l'impugnazione in Cassazione delle sentenze CNF

A seguito dell'introduzione del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvoca-

to ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza, previsto dall'art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario procedente, anche se l'avvocato destinatario ha ommesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta - ai sensi dell'art. 36, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247, così come dell'art. 56, terzo co., del r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 - al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d'ufficio della pronuncia contestata. Resta, invece, salva l'applicabilità del termine "lungo" di cui all'art. 327 cod. proc. civ., nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d'ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

.....
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

PEC e mezzo telematico

Ai sensi dell'art. 12, co. 1, L. n. 890/82 e del Codice dell'Amministrazione Digitale (artt. 2 co. 2 e 48 d.lgs. n. 82/2005 - CAD), il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo

ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità). Peraltro, ove non sia espressamente vietata e sia tecnicamente possibile, tale modalità telematica di comunicazione e notifica appare addirittura doverosa, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia previsti dall'art. 97 Cost. per il buon andamento della pubblica amministrazione.

.....
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all'art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di «procedimento disciplinare»), la disciplina di cui agli artt. 50 e 46, co. 2, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 («norme integrative e di attuazione del r. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore») va integrata con le evoluzioni delle normative in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo p.e.c. della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario (in base a normativa superata dall'evoluzione di quella in tema di facoltà delle pubbliche amministrazioni non economiche di notificazione dei propri atti col mezzo della posta e poi di quella elettronica, normativa che avrebbe reso prevedibile per il destinatario la possibilità di un utilizzo di un tale equipollente) o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato

a decorrere il termine per l'impugnazione.

.....
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018

NOTA:

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247), in materia di «procedimento disciplinare».

impugnazione "telematica" delle sentenze CNF: il deposito del ricorso in Cassazione è necessariamente analogico

Il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio Nazionale Forense ben può essere notificato telematicamente, ma il relativo deposito presso la Cancelleria della Corte deve necessariamente avvenire, nel termine di venti giorni dalla notificazione stessa, in modalità analogica cioè mediante il deposito in formato cartaceo del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, corredato dell'attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti, a pena di improcedibilità ex art. 369 co. 1 cpc, la quale è rilevabile d'ufficio e non è quindi esclusa dalla contumacia del resistente ovvero dalla sua mancata contestazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva depositato copia cartacea del ricorso, notificato a mezzo PEC, priva dell'attestazione di conformità all'originale ex art. 16-quater, comma 1, lett. g, d.l. 179/2012. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato improcedibile l'impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 10 luglio 2017, n. 84).

.....
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cristiano), SS.UU, sentenza n. 22085 del 11 settembre 2018

illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

Il principio di stretta tipicità dell'il-

lecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

.....
Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018

compenso professionale ("minimi", in particolare)

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), deve considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa". Il giudice resta pertanto tenuto ad effettuare la liquidazione delle spese legali nel rispetto dei parametri previsti

dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d.m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il d.m. n. 140 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa, non potendo scendere al di sotto dei predetti minimi.

.....
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Grasso), ordinanza n. 21487 del 31 agosto 2018

.....
Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Grasso), ordinanza n. 1018 del 17 gennaio 2018

NOTA:

- DM n. 140/2012: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

- DM n. 55/2014: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

ancora recentemente:

La liquidazione delle spese legali non può spingersi al di sotto dei minimi né violare il decoro della professione forense

La facoltà del giudice di liquidare il compenso al difensore, anche in misura dimidiata rispetto ai parametri, incontra il limite dell'art. 2233 comma 2 c.c., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche e, come tali, non consone al decoro della professione.

.....
Corte di Cassazione (pres. Ragonesi, rel. Genovese), ordinanza n. 24492 del 30 novembre 2016

processi e mass-media: illecito offrire assistenza legale gratuita

Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, al fine di ricavarne una possibile notorietà, offra assistenza legale gratuita alle parti di un fatto di cronaca di grande clamore mediatico, peraltro già assistite da un difensore, prospettando interventi forse risolutivi (*Nel caso di specie, il professionista aveva scritto alla persona già condannata per un crimine molto noto ai mass-media, proponendosi come legale per il processo di revisione, a tal fine dichiarando di essere "sensibile alla vicenda e di credere in lei", nel contempo precisando che -in caso di effettivo conferimento dell'incarico professionale- questo sarebbe stato totalmente gratuito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi quattro.*

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 69

inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

L'inadempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio della professione forense configura automaticamente l'illecito disciplinare, mentre l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (*Nella specie si trattava di mancato rispetto di un accordo transattivo assunto in esito ad una sentenza di condanna dell'avvocato.*

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 69

ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa

Incorre in un illecito disciplinare l'avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l'obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 21 giugno 2018, n. 71

termini per l'impugnazione al CNF delle decisioni disciplinari del CDD - Consiglio Distrettuale di Disciplina e, fino ad esaurimento, del Consiglio dell'ordine

In tema di impugnazione al CNF delle decisioni disciplinari dei consigli territoriali, il termine di 30 giorni previsto dall'art. 61 L. n. 247/2012 è riferibile alle impugnazioni avverso le "decisioni del consiglio distrettuale di disciplina", mentre per quelle dei Consigli dell'Ordine trova applicazione, anche dopo la pubblicazione del Reg. CNF n. 2/2014 (1° gennaio 2015), il termine di 20 giorni previsto dall'art. 50 del RDL n. 1578/1933.

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 21 giugno 2018, n. 72

patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese

Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la distrazione delle spese in quanto anticipate dall'Erario, sicché tale richiesta è incompatibile con l'ammissione al beneficio (anche a prescindere dall'antioriorità o meno del relativo decreto rispetto alla domanda ex art. 93 cpc).

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 76

comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA (a mezzo PEC)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, quand'anche questa sia l'unica espressamente prevista (nella specie, ex art. 17 L. 247/2012).

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018.

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247), in materia di procedimento disciplinare.

Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CNF, cfr. Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

corrispondenza riservata e dovere di difesa

L'art. 48 ncd (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

La corrispondenza riservata non può mai essere prodotta direttamente in giudizio dal difensore nemmeno quando la stessa risulti depositata in altro giudizio civile o penale: in questi casi il professionista, per non incorrere nella violazione deontologica di cui all'attuale art. 48 CDF, deve avanzare richiesta al giudice di acquisizione al procedimento in essere, del fascicolo giudiziario in cui la "corrispondenza" risulta esser stata depositata.

Mai l'Avvocato può consigliare o consentire al proprio assistito una condotta sostanziale o processuale *contra legem*, neanche laddove questa dovesse rivelarsi più favorevole allo stesso, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell'illecito a pretesa tutela del cliente.

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 12 settembre 2018, n. 99

la potenziale rilevanza deontologica dell'azione giudiziale palesemente infondata

Il Codice Deontologico non esaurisce tutte le possibili ipotesi di illecito disciplinare, ben potendo venire in considerazione comportamenti non esemplificati nello stesso ma egualmente suscettibili di ledere i principi generali ivi espressi, fra i quali quelli di dignità e decoro. Conseguentemente, ha potenziale rilievo deontologico l'azione giudiziale palesemente infondata, a nulla rilevando in contrario l'eventuale consapevolezza del cliente circa l'infondatezza stessa, giacché tra i compiti dell'avvocato non rientra solo il dovere di informazione del cliente ma anche quello di dissuasione ovvero di sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (*Nel caso di specie, il professionista aveva intimato precetto per somma non dovuta e coltivato il relativo giudizio di opposizione da parte dell'intimato, palesemente infondato, come accertato con sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura*).

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 12 settembre 2018, n. 100

conflitto di interessi

L'art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncd) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del profes-

sionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo, quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato.

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. De Michele), sentenza del 12 settembre 2018, n. 101

compenso irrisorio

L'onerosità costituisce una componente necessaria dell'incarico difensivo dell'avvocato, giacché il compenso concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà e l'indipendenza della funzione forense. Conseguentemente, l'accettazione di un incarico professionale comportante un compenso onnicomprensivo irrisorio mortifica la funzione stessa della professione forense, trattandosi di comportamento lesivo del decoro e della dignità che devono caratterizzare le attività dell'avvocato.

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 245

convenzioni pubbliche che violano l'equo compenso

L'adesione dell'avvocato ad una Convenzione che preveda compensi irrisori costituisce illecito disciplinare, in quanto lesivo del decoro e della dignità della categoria cui appartiene (*Nel caso di specie, si trattava di Convenzione del Comune che prevedeva un compenso di euro 17, accessori compresi, per ciascun giudizio patrocinato davanti al Giudice di Pace nei procedimenti di opposizione ai verbali relativi ad accertate violazioni del Codice della strada e ad altre violazioni amministrative*).

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo Di Condojanni), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 246

compenso sproporzionato ed eccessivo

Il compenso per l'attività posta in

essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale *ratione temporis* vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all'effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 nuovo CDF) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa.

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9

omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

L'avvocato ha l'obbligo, sanzionato dall'art. 16 ncd (già art. 15 cod. prev.), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l'eventuale ritardo nell'adempiimento in parola, non preso in considerazione né dal codice deontologico né dalla legge statale (DPR 633/72).

.....
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 19 marzo 2018, n. 9

ICONOGRAFIA DI QUESTE CRONACHE

Cari lettori,

è la prima copertina¹ delle nostre CRONACHE qualificata dall'immagine fermata da un avvocato: abbiamo scelto "il colore del tempo", che bene rendeva, dalle delicate tonalità di beige dell'originale anche nelle ristrettezze del bianco/nero imposte dall'Editore, la "mano di bianco" che ogni tanto -voluta o subita- ricopre, rimuove e rinnova la vita di ognuno, come fosse un intonaco rugoso e sbracciato.

E per l'occasione abbiamo sparso altre immagini a corredo -forse improprio, ma speriamo gradevole e suggestivo- dei testi pubblicati.

All'artista-collega (si tratta di Paola Maggiorelli, per chi non avesse già intuito) abbiamo anche chiesto -piuttosto insistentemente (ci perdonerà)- un profilo personale, per conoscere e comprendere l'inusuale collegamento (diritto-architettura-immagine-arte) ed offrirvelo in meditazione.

la vostra Redazione

Pochi giorni prima della chiusura della mia mostra personale di fotografia alla Galleria Sant'Andrea, nello scorso settembre, vengo contattata dalla redazione di Cronache.

Una richiesta che mi giunge davvero gradita:

.....
¹ la seconda, in verità; ma la prima è stata pubblicata anonima

Il Po - Stop



un'immagine per la copertina della Rivista.

Me ne vengono in mente diverse fra le più recenti: in effetti gli ultimi scatti mi piacciono sempre di più dei precedenti.

In generale la fotografia per me è così: un'esperienza, un percorso e ogni volta, a ogni mostra, voglio raccontare qualcosa di me, di nuovo. In definitiva è un modo per conoscermi e comunicare.

Ma andiamo con ordine, per rispondere alla domanda del mio Interlocutore che così si può articolare: come giungi a questa passione, il tuo 'curriculum' o, meglio, cosa aggiunge la tua esperienza 'artistica' alla tua professione di avvocato.

Mi laureo in giurisprudenza con la tesi 'Interpretazione Autentica' in Filosofia del Diritto: il rigore della norma si coniuga (e spesso si scontra) con gli aspetti più creativi dell'interpretazione del precetto, che deve adattarsi alla realtà nelle sue multiformi sfaccettature.

Mi iscrivo al Politecnico di Milano e mi laureo in architettura, indirizzo di Progettazione, con la tesi 'Prospettive da un Ponte. Struttura ed essenza del ponte: un riesame con riferimento alla realtà di Parma', che viene pubblicata sulla rivista 'Sinopie' della facoltà: ho avuto come correlatore un ingegnere. Mi ero 'divertita' a riprogettare un ponte di Parma (l'ultimo costruito) e l'area circostante del greto del torrente; avevo preso le mosse dallo studio del ponte romano, che mi aveva affascinato per un materiale che consideravo particolarmente innovativo (e utilizzabile anche ora): il cocciopesto.

E' stato un periodo molto bello della mia vita, durante il quale avevo immaginato un nuovo tipo di arco, snello, in armonia con quello degli altri ponti di Parma, ma al tempo stesso nuovo: un arco ribassato e lungo, di una sola campata che quasi potesse arrivare a coprire - con quella stessa sola campata - l'intera ampiezza del torrente.

Quasi una trave nella struttura, ma senza dividerla.

Il mio professore di scienze delle costruzioni, aveva voluto, però, verificare il mio sogno. Da qui la necessità del 'dialogo' con l'ingegneria e quindi del 'collaudo' tecnico da parte dell'omologo docente di tale facoltà.

La mia idea era sicuramente quella del ponte come mezzo di congiunzione e dunque di superamento di barriere (e, dunque, di comunicazione: avevo fatto una prima parte sull'essenza del ponte tutta filosofica). Ma il ponte era - e posso dire, è - al tempo stesso - e soprattutto, forse - mezzo di collegamento e armonizzazione fra due ambiti diversi, ma coordinati: la razionalità e la creatività.

In senso lato è elemento organizzatore della realtà.

Come, alcuni anni prima nella tesi di giurisprudenza, il rigore (e l'astrattezza) della norma si conciliava con la creatività che consentiva il nascere del principio che regola il caso singolo, del pari -nel mio ponte- la tecnica si integrava con quella bellezza e purezza di forme che l'architettura da sempre cerca, e trova, a mio modo di vedere, in una tecnica raffinata.

E' questo ponte, dunque, che porto con me dalla facoltà di architettura: questo desiderio di risolvere le situazioni della mia professione di avvocato incardinando i problemi nella rigida (ma forse neanche troppo) "struttura" della norma con creatività e armonia.

Vorrei concludere con una nota importante nella mia esperienza: mio fratello dott. ing. Andrea Maggiorelli mi ha chiesto di stendergli la sintesi di progetto dell'edificio da lui realizzato, il centro diagnostico europeo Dalla Rosa Prati, interpretando i canoni costruttivi dell'opera. Ne sono orgogliosa.

Una curiosità e un dato di cronaca: ho conseguito il diploma di geometra, alle scuole serali, dopo la laurea in architettura perché volevo approfondire alcuni aspetti del costruire e dello studio dell'ambiente.

Mi è stato assegnato, nel 2004, dopo tanti anni di volontariato come presidente del Centro Italiano Femminile, il Premio 8 Marzo della Provincia di Parma - Assessorato Pari Opportunità "per avere dedicato competenze professionali e impegno diretto nella promozione di pari opportunità per donne e uomini nel mondo del lavoro" e al fine dell'equilibrio dei tempi di vita (work/life balance).

Paola Maggiorelli

Duomo



Anno XXVII numero tre
(ottantesimo della serie)
ottobre 2018

Questo numero usa il carattere



avn

Avenir significa "futuro" in francese e si ispira infatti al font Futura, ma appare meno geometrico e razionale.

Questo font, adatto agli elaborati grafici degli architetti per la sua semplicità, risale al 1988, ed è stato elaborato dal più noto e prolifico tipografo del XX secolo, Adrian Frutiger, che, oltre all'Avenir, ha creato l'Univers e il Frutiger. Tutti accomunati da un'estrema leggibilità e linearità, sono font immortali e molto utilizzati in vari ambiti.

Alla già ricca e variegata famiglia Avenir è stata aggiunta nel 2003 la collezione Next Pro, ideata dal giapponese Akira Kobayashi www.architetturaecosostenibile.it



foto in copertina e numerose altre immagini fuori testo di:
avv. Paola Maggiorelli